

GRIGNO

*Carta di regola, istituzioni e vicende storiche
di una comunità trentina di confine*



Comune di Grigno



Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i beni storico-artistici,
librari e archivistici

GRIGNO

*Carta di regola, istituzioni e vicende storiche
di una comunità trentina di confine*

BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI DEL TRENTINO
Quaderni / 13

GRIGNO

Carta di regola,
istituzioni e vicende storiche
di una comunità trentina
di confine

a cura di
Mauro Nequirito e Ugo Pistoia

Testi di
Ugo Pistoia
Mauro Nequirito
Antonella Conte

Comune di Grigno

Provincia autonoma di Trento
Soprintendenza per i Beni
storico-artistici, librari e archivistici

2013

Referenze fotografiche:

Le scansioni della carta di regola di Grigno sono state eseguite da Walter Biondani nell'ambito delle attività della Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici.

Le riprese fotografiche concernenti il restauro della carta di regola sono state eseguite da Alessandro Ervas e da Francesco Silvino.

Si ringraziano:

L'Archivio di Stato di Trento per aver consentito la pubblicazione della mappa del territorio di Grigno del 1752 alle pp. 74-75 (concessione alla pubblicazione n. 11/2013, prot. 461/28.13.07-4).

Il Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento per aver fornito le fotografie a p. 78.

Stampa: Litodelta SAS - Scurelle (TN)

© Copyright Comune di Grigno - Provincia autonoma di Trento, 2013

GRIGNO

: carta di regola, istituzioni e vicende storiche di una comunità trentina di confine / a cura di Mauro Nequirito e Ugo Pistoia; testi di Ugo Pistoia, Mauro Nequirito, Antonella Conte. - Grigno (TN) : Comune di Grigno ; [Trento] : Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici, 2013. - 159 p. : ill. ; 21x24 cm. - (Beni librari e archivistici del Trentino. Quaderni ; 13)

ISBN 978-88-7702-352-0

1. Grigno - Statuti - 1596-1726 I. Nequirito, Mauro II. Pistoia, Ugo III. Conte, Antonella
342.453855

In prima e quarta di copertina, immagini della carta di regola di Grigno del 1592, Archivio comunale di Grigno, Archivio preunitario (1351-1923), n. 1.

SOMMARIO

Presentazione	7
Introduzione	9
Ugo Pistoia <i>Appunti per la storia della Valsugana (e di Grigno) nel medioevo</i>	13
Mauro Nequirito <i>La carta di regola di una comunità sulla frontiera sud-orientale del Tirolo</i>	27
Antonella Conte <i>Carta di regola di Grigno: il restauro</i>	63
<i>Documenti</i>	67
<i>Carta di regola di Grigno 1592-1726</i>	82

PRESENTAZIONE

Presentiamo con piacere questo nuovo volume della collaudata collana “Beni librari e archivistici del Trentino. Quaderni” che va ad arricchire la bibliografia sulle carte di regola del nostro territorio. Si tratta di un tema caro alle popolazioni locali, le quali, grazie a numerose pubblicazioni uscite in merito negli ultimi anni, hanno imparato a riconoscere questo aspetto della storia trentina come uno dei più significativi e dei più ricchi di risvolti trasferibili anche nell’attualità.

L’importanza della tutela del territorio dal punto di vista ambientale, il richiamo a una realtà agricola e silvo-pastorale ormai perduta, sebbene non troppo lontana nel tempo (dove i ritmi delle stagioni segnavano la vita degli uomini), la necessità di una forte e motivata partecipazione alla vita comunitaria, soprattutto in epoche caratterizzate dall’insufficienza delle risorse: tutto questo e altro ancora viene richiamato alla mente dal volume che qui si presenta.

Ci si augura che la lettura della Carta di regola del 1592 (trascritta nella seconda parte del libro, con a fronte la ripresa fotografica dell’originale, e introdotta da due saggi storici e da uno concernente il recente restauro del documento) possa alimentare nella popolazione di Grigno l’amore per la propria comunità. La consapevolezza delle difficoltà incontrate da questa popolazione in un ormai lontano passato, delle energie e della determinazione dispiagate nel far fronte alle avversità e nell’organizzare la propria vita civile costituiranno certamente uno stimolo ad apprezzare e a conservare quei beni e quei valori che per secoli furono difesi con tenacia, con l’obiettivo di poterli trasmettere alle generazioni future.

Sulla base di queste considerazioni, la stagione delle antiche comunità rurali e dei loro statuti, le carte di regola, può davvero diventare memoria viva, un’esortazione a operare in maniera sempre migliore nella realtà odierna e a non dimenticare la più autentica essenza di un territorio di montagna come quello trentino, dotato di proprie peculiarità e connotato da problematiche differenti rispetto alle aree di pianura.

Non da ultimo, un altro motivo importante per leggere questo lavoro è il richiamo alla ricchezza di possibilità offerte dalla vita comunitaria, soprattutto nell’epoca attuale, dove, viceversa, trincerarsi nel privato costituisce ormai una condotta di vita e un modello che dalle città sembra sempre più attecchire anche nei piccoli comuni.

Vivere insieme in un costante confronto implica saper gestire le contrapposizioni (e di queste è certamente costellata anche la vita delle

antiche “regole” del Trentino), ma può altresì offrire un’efficace alternativa a esperienze disaggreganti e contrassegnate dalla solitudine, come troppo spesso accade negli agglomerati urbani.

Conoscere la storia delle antiche comunità trentine, dunque, significa essere consapevoli della continuità tra il passato più o meno lontano e il presente, anche quando quest’ultimo sembra essere separato dal primo da una insuperabile cesura.

Leggendo questo antico testo statutario, così come accade spesso quando ci si immerge nelle fonti d’archivio, troveremo l’epoca di quei lontani predecessori un po’ meno estranea alla nostra. D’altronde, molti dei nomi di famiglia che si rinvergono nella Carta di regola di Grigno sono ancora ampiamente diffusi nel territorio comunale; allo stesso modo vi compaiono, ad esempio, toponimi ancora vivi, qualche termine dialettale tuttora in uso e la menzione a edifici laici e di culto che ancor oggi rappresentano questa comunità.

Il Presidente
della Provincia autonoma di Trento
Alberto Pacher

Il Sindaco
del Comune di Grigno
Leopoldo Fogarotto

INTRODUZIONE

Nel Trentino (l'allora Tirolo di lingua italiana) il primo conflitto mondiale - del cui inizio l'anno prossimo si commemorerà il centenario - causò morte e devastazioni dalle quali le popolazioni locali, rimpatriate dopo la loro evacuazione nelle zone più interne dell'Impero austro-ungarico (e in qualche caso nelle regioni italiane), si risollevarono con grande fatica. Un corollario di quel disastro fu costituito dalla scomparsa della documentazione conservata negli archivi comunali.

Tale evento, che oggi si definirebbe in maniera figurata come 'perdita della memoria', nell'immediato di quegli anni appariva certamente di più modesta entità, vista l'urgenza di ricostruire i paesi devastati dalle operazioni militari per far riprendere alla gente un almeno accettabile ritmo della vita quotidiana. Eppure, i suoi effetti furono probabilmente percepiti di lì a breve, a causa di facilmente prevedibili problemi di carattere amministrativo, visto che per la prosecuzione dell'attività degli uffici comunali era venuta a mancare la documentazione costituente quello che oggi si definisce come 'archivio corrente', vale a dire quell'insieme di carte concernenti le pratiche ancora in corso, prima che le stesse vengano poi collocate nel cosiddetto 'archivio di deposito' e, infine, cessata ogni loro utilità ai fini burocratici più immediati, nell' 'archivio storico'.

Una conseguenza negativa di più lunga durata - avvertita solo in seguito e soprattutto dal punto di vista culturale - fu rappresentata dall'essersi dissolti anche gli atti più antichi e quindi la dotazione pergamenacea e cartacea che testimoniava lo svolgersi della vita comunitaria fin dall'età medievale, per lo meno per i comuni i quali l'avevano saputa conservare, benché in quantità diversa a seconda dei casi, fino a quel fatidico anno 1914.

Anche l'archivio comunale di Grigno subì questo destino. Uniche testimonianze documentarie rimaste a parlarci dell'antica comunità, la "regola" di Grigno, sono le due Carte di regola del 1592 e del 1592-1767 e qualche registro concernente vertenze confinarie e proprietà silvo-pastorali contese tra Grigno e le comunità dell'area veneta.

La Carta di regola del 1592, copia autentica datata 1716 del documento originale tardo-cinquecentesco, riveste una particolare importanza per diversi motivi. Innanzi tutto è l'unica Carta di regola di Grigno a noi pervenuta (forse non fu la prima, ma di quella o quelle eventualmente redatte in precedenza non abbiamo notizia), mentre l'altra redazione statutaria conservata nell'Archivio comunale di Grigno consiste nella stessa normativa del 1592, integrata da articoli aggiunti in epoche successive.

Secondariamente - e questa però è forse la caratteristica più evidente per coloro i quali non si avvicinano a questi temi con specifici interessi di studio -, il pregio del documento in questione si manifesta anche attraverso il suo aspetto esteriore: un registro pergameneo racchiuso in un'elegante coperta, un vistoso sigillo pendente custodito in capsula lignea, una scatola metallica decorata a sbalzo a contenere il tutto. Un bel documento come questo, in possesso di non molti comuni del Trentino (compresi quelli i cui archivi abbondano ancora di atti antichi), è ovvio reciti, in un archivio comunale povero - per i motivi di cui si è detto - come quello di Grigno, la parte del protagonista.

A tale aspetto si aggiungono, aumentando l'importanza di questa fonte, il motivo per cui essa è stata prodotta e il suo contenuto. Uno statuto rurale, una carta di regola, rimanda infatti a un'epoca di autogoverno comunitario che è ritornata in auge negli ultimi decenni, in particolare nella storiografia trentina di carattere più divulgativo. La quale ha spesso attribuito a quella lontana stagione valenze identitarie che si proiettano sull'attualità e finanche significati utili a orientare le scelte del presente, soprattutto riguardo alla tutela delle moderne istituzioni autonomiste e alla conservazione dell'ambiente naturale, un obiettivo quest'ultimo, perseguito con tenacia dalle antiche comunità rurali.

Si trattò di un autogoverno che, comunque (è bene ricordarlo), non condusse alla rescissione dei legami delle antiche comunità trentine con l'autorità feudale di immediato riferimento (nel caso di Grigno i dinasti di Ivano, feudatari del conte del Tirolo), i quali furono forti e rimasero in essere anche qualche decennio oltre la fine dell'antico regime.

L'abitudine delle popolazioni locali a partecipare attivamente alla gestione dei rispettivi beni comunali si protrasse poi anche nelle epoche successive. Infatti, benché le comunità con i primi anni dell'Ottocento avessero dovuto cedere il passo alle nuove normative comunali (prima quelle napoleoniche, poi quelle dell'Austria della Restaurazione), che posero fuori gioco le vecchie carte di regola, ai comuni austriaci della seconda metà dell'Ottocento fu garantita un'ampia sfera di attività propria, nel merito della quale lo Stato non entrava.

Il presente volume è costituito da alcuni saggi introduttivi dedicati alla storia di Grigno tra medioevo ed età moderna, alle vicende statutarie locali, all'avvenuto restauro e alle caratteristiche materiali del documento oggetto dello studio.

A questa prima parte ne segue una seconda, che si offre all'attenzione di un pubblico più vasto, in quanto consiste nella riproduzione fotografica di alcuni documenti significativi per i temi trattati, oltre naturalmente alla Carta

di regola del 1592, presentata pagina per pagina con la trascrizione del testo a fronte, in modo da consentire la lettura delle norme statutarie per intero, o di consultarne le parti che più interessano, attraverso un confronto diretto con l'originale.

Nonostante i limiti temporali e tematici dai quali è caratterizzato, crediamo che questo lavoro si proponga anche come base di partenza per una futura più completa ricostruzione delle vicende dell'antica comunità e poi del comune di Grigno.

I curatori

Ugo Pistoia

APPUNTI PER LA STORIA DELLA VALSUGANA (E DI GRIGNO)
NEL MEDIOEVO*

I pochi dati storici certi a nostra disposizione riguardo a Grigno nel medioevo vanno fatti 'reagire' con la storia dell'intero bacino montano del Brenta, vale a dire della Valsugana e del Canale del Brenta. Di questi, infatti, il piccolo centro, sorto poco distante dalla confluenza dell'omonimo torrente con il fiume che solca la vallata, è quasi elemento di sutura¹.

Porta di accesso alla pianura veneta da nord, alternativa alla strada *de Alemania* lungo il Piave a est e alla valle dell'Adige a ovest, il sistema vallivo del Brenta mostra la sua rilevanza sovragionale già nei primi secoli del medioevo, quale area di traffici e di commerci e, insieme, luogo di confine, di intersezione o di scontro tra poteri anche di rilevante entità, tra giurisdizioni laiche ed ecclesiastiche, tra diverse strategie di dominio che la inseriscono in contesti territoriali più vasti².

Le notizie sul periodo tardoantico e altomedioevale della vallata sono scarse e frammentarie ma sufficienti a individuare alcuni tratti distintivi: in particolare l'importanza quale via di transito e, in Valsugana, il permanere degli insediamenti di età romana, lo sfruttamento e la messa a coltura dei versanti, la presenza di *possessores*, soprattutto feltrini, attivi nel fondare e condurre aziende rustiche di notevoli dimensioni. Si tratta probabilmente di quegli stessi *possessores* ai quali il re Teoderico nel secolo VI aveva chiesto di contribuire alla costruzione di un nuovo centro abitato nel territorio trentino, del quale nulla si sa con certezza³.

* La prima parte di questo contributo riprende e adatta U. Pistoia, *Una montagna d'acqua. Il bacino montano del Brenta nel medioevo*, in *Il Brenta*, a cura di A. Bondesan ... [et. al.], Sommacampagna (VR), Cierre, 2003, pp. 183-201.

¹ Sulle varie ipotesi relative all'origine del toponimo si veda G. Mastrelli Anzilotti, *Toponomastica trentina. I nomi delle località abitate*, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, 2003, p. 460. Per un inquadramento geografico della località cfr. A. Gorfer, *Le valli del Trentino: guida geografico-storico-artistico-ambientale. Trentino orientale*, Calliano (TN), Manfrini, 1977, pp. 924-928.

² Per tutti questi aspetti si veda J. Riedmann, *La Valsugana nei secoli X al XIV secolo*, in *Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre. Atti del convegno La penetrazione tirolese in Italia. Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre*, Feltre 5 maggio 2001, a cura di G. Granello, Feltre (BL), Comune di Feltre, 2001, pp. 33-51.

³ Cfr. E. Cavada, *Dai possessori feltrini ai signori delle torri*, in *Il castello di Pergine*, a cura di G. Berlanda, Trento, L'Editore, 1990, pp. 59-78; E. Cavada, *Archeologia e territorio: esame dell'informazione dell'alta valle del Brenta e del Trentino orientale*, "Atti della Accademia roveretana degli Agiati. Classe di scienze umane. Classe di lettere ed arti", 249 (1999), s. VIII, vol. IX, A, pp. 281-312.

All'affacciarsi del X secolo la vallata è già ampiamente abitata e coltivata, almeno nel tratto della Valsugana propriamente detta. Nei secoli precedenti ostrogoti prima, longobardi e franchi poi avevano ereditato dall'età romana e tardoantica, senza stravolgimenti decisivi, un assetto economico ormai consolidato⁴. Feltre e Trento sono i poli cittadini che orientano la vita politico-economica e religiosa della Valsugana tra i laghi di Caldonazzo e Levico e la stretta di Primolano; a sud invece, lungo il Canale del Brenta, tramontata in età longobarda la potenza padovana, si fa sentire con forza la pressione del 'comitato' vicentino e dei vescovi di Treviso e di Asolo. Declinato il potere di quest'ultimo, il quadro politico-istituzionale si fa via via più mosso grazie al nuovo protagonismo dei vescovi padovani. È del 915 la concessione da parte di Berengario I del diploma che assegna ai presuli della città veneta l'esercizio di funzioni pubbliche sul Canale del Brenta fino a Solagna e alle terre ad essa adiacenti, dunque fino allo sbocco del fiume in pianura e oltre⁵. Siamo nel periodo delle rovinose invasioni ungheresi e la necessità di dar vita a robusti caposaldi difensivi è probabilmente all'origine di questa concessione, ma il documento testimonia anche il rinnovato vigore e la riacquistata importanza del ruolo di Padova⁶. Più in generale, però, la donazione è espressione della tendenza, ripetutamente sottolineata dalla critica storica, da parte di re e imperatori, a supplire il sempre più debole e inefficace apparato di ufficiali pubblici con la creazione di "una rete efficiente di collegamenti di fatto con le chiese", con l'assunzione dei grandi potentati ecclesiastici (episcopi o enti monastici) a veri e propri interlocutori, protagonisti attivi e vivaci della scena politica dell'epoca⁷. Il ruolo della vallata del Brenta quale importante 'area di strada' riceveva in questo modo una precisa e autorevole consacrazione. Poco più a nord, nella contigua Valsugana oggi trentina, sono attivi processi analoghi che troveranno precisa definizione nel diploma dell'imperatore Corrado II concesso nel 1027: la giurisdizione civile sulla valle è suddivisa

⁴ Si veda C. Azzara, *Venetiae. Determinazione di un'area regionale fra antichità e alto medioevo*, Treviso 1994; e C. Azzara, *Vie e linee di traffico nella Venetia tra antichità e alto medioevo*, relazione tenuta il 20 maggio 1998 nell'ambito del seminario "Vie mezzi di comunicazioni", Venezia, 18-20 maggio 1998, distribuita in formato digitale da "Reti medievali": <http://fermi.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/Bibliografie/Biblio-Azzara.htm> (ultimo controllo: 5 novembre 2012)

⁵ *I diplomi di Berengario I*, a cura di L. Schiaparelli, Roma, Forzani, 1903, doc. 101, p. 265 (rist. anastatica Torino, Bottega d'Erasmus, 1966); G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo 1966, pp. 140-144.

⁶ A. Tilatti, *Istituzioni e culto dei santi a Padova fra VI e XII secolo*, Roma, Herder, 1997, pp. 107-108.

⁷ S. Bortolami, *La difficile "libertà di decidere" di una città mancata: Bassano nei secoli XII-XIII*, "Bollettino del Museo civico di Bassano", n.s., n. 13-15 (1992-1994), p. 37.

tra le chiese vescovili trentina e feltrina; il confine è posto a Novaldo, a occidente di Borgo Valsugana, presso la chiesa di San Desiderio⁸. Le prerogative dei presuli feltrini nella zona non sono chiaramente definite, restando ancora in ombra il modo in cui si delimitano, si saldano o si sovrappongono tra loro diritti pubblici, signorili o patrimoniali. È assodato invece che la giurisdizione spirituale feltrina si estende fino alle pievi di Calceranica e di Pergine, a pochi chilometri da Trento. Una vallata divisa dunque, sulla quale esercita potere di attrazione una pluralità di centri urbani o giurisdizionali di diversa entità e importanza (Trento, Feltre, Vicenza, Padova), tutti però egualmente consapevoli dell'importanza strategica della zona. All'alba del nuovo millennio, a questi se ne aggiunge un altro. Nel 998 compare infatti per la prima volta in un documento scritto la pieve di S. Maria di Margnano, nucleo originario di Bassano, *non multum longe a ripa fluvii que vocatur Brenta*, anche se bisogna aspettare il 1085 per trovare la prima menzione della località quale centro abitato⁹. Sarà soprattutto nei secoli successivi che Bassano saprà sfruttare la sua posizione di snodo politico, assurgendo al ruolo di quasi-città dalle caratteristiche peculiari, ma già all'inizio dell'XI la sua posizione ne fa una formidabile "concentrazione di interessi"¹⁰.

A conferma dell'importanza della valle del Brenta, anche da un punto di vista strettamente militare, va ricordato che essa, tra il 1002 e il 1004, fu teatro dello scontro per il controllo del Regno italico, fra Arduino d'Ivrea e Ottone duca di Carinzia alleato di Enrico II. Ottone era sceso lungo la Valsugana per raggiungere e cogliere di sorpresa Arduino che aveva a sua volta bloccato le chiese a nord di Verona. Arduino, intuendo la mossa, giocò d'anticipo e risalendo la valle lo costrinse a ritirarsi. L'anno successivo fu Enrico II a scendere lungo il Brenta ma questa volta l'esito dello scontro fu diverso: le forze di Arduino furono sbaragliate da Enrico che poté così muovere verso Verona, costringere alla ritirata verso il Piemonte Arduino e giungere a Pavia dove fu incoronato re d'Italia il 12 maggio 1004. Il luogo dello scontro, *super aquam quae Brentha vocatur*, non è chiaramente definito ma è presumibile si tratti della zona più stretta della vallata, nei pressi del Covolo o sui contrafforti settentrionali dell'Altopiano di Asiago¹¹.

⁸ MGH, *Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, IV. Die Urkunden Konrads II. Mit Nachträgen zu den Urkunden Heinrichs II*, Berlin, Weidmann, 1957, doc. 101, pp. 143-144.

⁹ G. Fasoli, *Dalla preistoria al dominio veneto*, in *Storia di Bassano*, Bassano del Grappa, Comitato per la Storia di Bassano, 1980, pp. 9-10; S. Bortolami, *La difficile "libertà di decidere"*, p. 35.

¹⁰ S. Bortolami, *La difficile "libertà di decidere"*, p. 38. Sul concetto di "quasi-città" cfr. G. Chittolini, "Quasi-città": borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo, "Società e storia", n. 47 (1990), pp. 3-26.

¹¹ V. Fumagalli, *Il regno italico*, Torino, UTET, 1978, p. 211; G. Fasoli, *Dalla preistoria al dominio veneto*, p. 10; A. Castagnetti, *Tra regno italico e regno teutonico: verso i poteri comitali del vescovo*

La rilevanza strategica della valle non sfugge, già a metà dell'XI secolo, alle mire di un casato, quello dei da Romano, insediato a poca distanza dallo sbocco del fiume in pianura. La famiglia, come sappiamo, si imporrà ben presto in tutta l'area e nei due secoli successivi segnerà la storia non solo del Canale del Brenta, ma dell'intera Marca veronese-trevigiana. Il probabile fondatore della stirpe, Ezelo di Arpo, è citato in un atto di donazione del 1085 e all'epoca controlla da tempo il tratto finale del Brenta montano. È verosimilmente nel secolo successivo che i da Romano, grazie a rapporti privilegiati con l'Impero¹² e con i vescovi di Padova, allargano la loro sfera d'influenza giungendo a detenere beni, diritti e possessioni che vanno da Arsìe e Fonzaso, a nord, fino a Solagna, a sud¹³: insomma, si assicurano una solida base territoriale e patrimoniale lungo il sistema fluviale Brenta-Cismon Brenta¹⁴. "Guardiani della valle del Brenta"¹⁵, i da Romano ereditano, non solo virtualmente, quei diritti e quelle prerogative che Berengario I aveva concesso nel 915 ai vescovi di Padova. Uno degli strumenti più efficaci della penetrazione e del consolidamento della loro signoria lungo il Canale di Brenta fu il concorso alla grande fondazione monastica di S. Croce di Campese, a nord di Bassano, sulla riva destra del fiume quasi dirimpetto a Pove e a Solagna¹⁶. Il monastero di Campese nasce per iniziativa di Ponzio di Melgueil, già abate di Cluny, che di ritorno dalla Terrasanta nel 1124, decide di fermarsi sulle rive del fiume insieme ad alcuni confratelli¹⁷. Qui, grazie all'appoggio di Sinibaldo vescovo di Padova, alla rete di relazioni con l'Impero, con l'abbazia padana di Polirone, nel Mantovano (alla giurisdizione

(888-1027), in *Storia del Trentino*, III. *L'età medievale*, a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 88.

¹² J. Riedmann, *Gli Ezzelini e la chiesa di Frisinga*, in *Ezzelini. Signori della Marca nel cuore dell'Impero di Federico II*, a cura di C. Bertelli e G. Marcadella, Ginevra-Milano, Skira, 2001, pp. 25-31.

¹³ G. Fasoli, *Sul patrimonio di Ezzelino da Romano*, in *Studi in memoria di Luigi Dal Pane*, Bologna, CLUEB, 1982, pp. 137-156; G.P. Bustreo, *Il processo Onigo come fonte per lo studio del patrimonio della famiglia da Romano nel XIII secolo*, in *Ezzelini. Signori della Marca*, pp. 199-201.

¹⁴ S. Bortolami, *La difficile "libertà di decidere"*, p. 39.

¹⁵ S. Bortolami, *La difficile "libertà di decidere"*, p. 40.

¹⁶ Cfr. F. Signori, *Campese e il monastero di Santa Croce*, Campese (VI), Comunità parrocchiale di Campese, 1984.

¹⁷ S. Bortolami, *'Honor civitatis'. Società comunale ed esperienze di governo signorile nella Padova ezzeliniana*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, a cura di G. Cracco, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1992, pp. 161-238; G. M. Cantarella, *I monaci di Cluny*, Torino, Einaudi, 1993, pp. 248; S. Bortolami, *Monasteri e comuni nel Veneto dei secoli XII-XIII. Un bilancio e nuove prospettive di ricerca*, in *Il monachesimo nel Veneto orientale. Atti del Convegno di studi in occasione del millenario di fondazione dell'Abbazia di S. Maria di Mogliano Veneto (Treviso), 30 novembre 1996*, a cura di F. G. B. Trolese, Cesena (FO), Badia di Santa Maria del Monte, 1998, pp. 39-74.

zione della quale Campese sarà assegnata nel 1127) e, dato che va sottolineato con vigore, alla protezione dei da Romano e di altre importanti famiglie signorili tra le quali troviamo i da Caldonazzo, potrà dar vita a un esperimento di vita eremitica, in contrasto con la tradizione cenobitica di Cluny, “episodio di grande rilievo nella storia monastica, che, sia pur per breve tempo, proietta Campese in una dimensione europea”¹⁸. La nascita e il rapido affermarsi del monastero modificherà nel tempo assetti insediativi ed economici oltreché la geografia religiosa del Canale del Brenta: grazie all’azione colonizzatrice dei monaci sorgono nuovi nuclei abitati quali Oliero, Campolongo, Valstagna; il patronato della chiesa pievana di Campese - la giurisdizione della quale si estende su tutta la destra del Brenta ma comprende anche Cismon, sulla sinistra del fiume - viene assunto dal monastero di S. Croce.

Durante tutto il XII secolo il Canale del Brenta è luogo di competizione tra il comune vicentino, i vescovi padovani e i da Romano: al centro degli interessi, come sempre, i traffici commerciali (legname, lana, pelli, vino) lungo il fiume¹⁹. Nel giro di pochi decenni, però, sarà la potente famiglia pedemontana a imporsi come il vero soggetto politico capace di esercitare con efficacia una *leadership* di fatto su tutto il territorio in questione. Il suo potere si dispiegherà completamente tra gli anni ‘30 e ‘50 del XIII secolo, all’apogeo della dinastia, quando Ezzelino III, che in omaggio alla leggenda nera costruita ad arte su di lui è denominato “il Tiranno”, eserciterà la sua personale signoria su quasi tutta la Marca veronese-trevigiana²⁰. Dopo la sua tragica morte, avvenuta nel 1259, gli appetiti vicentini trovarono una effimera e parziale soddisfazione fino al 1266, quando la capacità di attrazione del comune padovano, che in questa fase tende a estendersi con successo anche in area feltrino-bellunese, ha il sopravvento e riesce a imporsi sia su Bassano sia sui villaggi della sinistra del Brenta.

L’egemonia padovana sarà interrotta nei primi decenni del secolo successivo dal tentativo scaligero di unificazione dell’intera Marca, tentativo più tardi ripreso da Carraresi e Visconti. Anche Valsugana e Canale di Brenta sono oggetto delle ambizioni egemoniche delle grandi dinastie padane che lungo il ‘300 accarezzano il sogno di un duraturo e massiccio controllo delle due aste fluviali, quella del Piave e quella del Brenta, da sempre vitali elementi di raccordo tra il mondo germanico e la pianura veneta²¹. È una sorta di lunga, interminabile transizione che si risolve

¹⁸ A. Rigon, *Tradizioni eremitiche nel Veneto medioevale*, in *Il monachesimo nel Veneto orientale*, pp. 75-83.

¹⁹ G. Fasoli, *Dalla preistoria al dominio veneto*, p. 13; S. Bortolami, *La difficile “libertà di decidere”*, p. 42.

²⁰ A. Castagnetti, *I da Romano e la loro ascesa politica (1074-1207)*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, pp. 15-39.

²¹ Cfr. G.M. Varanini, *Istituzioni, società e politica (1329-1403)*, in *Il Veneto nel medioevo. Le signo-*

all'inizio del '400 con il quasi definitivo assestarsi dei confini tra Impero e repubblica veneta. Il passaggio dall'instabilità endemica alla ricomposizione dei luoghi del comando, all'inquadramento nella compagine dello 'Stato da terra' veneto avviene senza grandi o repentine cesure, preparato dalla dominazione di Giangaleazzo Visconti che conosce, per averli praticati e messi a punto quasi alla perfezione, i meccanismi di un governo sovracittadino e sovraregionale. La morte improvvisa di Giangaleazzo nel 1402 accelera la fine del dominio visconteo: il pieno controllo del Pedemonte e della pianura viene assunto dalla repubblica di Venezia.

Conviene però vedere ad un livello di dettaglio appena superiore cosa succede più a nord, tra la zona dei laghi di Caldonazzo e di Levico, dove il Brenta nasce, e il Covolo di Butistone dove la vallata si restringe fino a diventare uno stretto e fascinoso *canyon*. Come già si è visto, fin dall'età romana la Valsugana fu abitata e coltivata da nuclei di *possessores* legati alla vicina Feltre, già *municipium* romano e sede vescovile fin dall'altomedioevo. I centri abitati, se si eccettua Borgo, l'antica *Ausugum*, sono situati soprattutto lungo il versante sinistro, sicuramente non nel fondovalle dove il fiume, pur ancora di modeste se non minime dimensioni, dava vita a un intricato sistema di paludi e piccoli laghi che solo nel corso del XVIII e del XIX secolo sarà radicalmente bonificato²². Come giustamente è stato sottolineato, la stessa toponomastica della zona può aiutare a districarci nella ricostruzione della vicenda insediativa medioevale. Novaledo, Roncegno, Ronchi sono nomi di altrettanti centri abitati che richiamano la tenace opera di bonifica, disboscamento e messa a cultura del lato sinistro della vallata, intrapresa almeno dal XII secolo²³. La colonizzazione della valle è dovuta principalmente all'azione dei vescovi feltrini e trentini, del capitolo cattedrale di Trento e di alcune potenti famiglie quali i signori di Telve, i da Roncegno, i Castellalto e i Caldonazzo-Castelnuovo²⁴. Protagonisti di queste iniziative di popolamento furono spesso - non sempre e non in forma esclusiva - coloni di lingua tedesca presenti anche nella valle del Fersina

rie trecentesche, a cura A. Castagnetti, G.M. Varanini, Verona, Banca popolare di Verona, 1995, pp. 1-124, in particolare le pp. 98-100, e G.M. Varanini, *Il principato vescovile di Trento nel Trecento: lineeamenti di storia politico-istituzionale*, in *Storia del Trentino*, III, pp. 372-373.

²² L. Brida, *Alle antiche radici. Rilevazioni storico-economiche nella zona di competenza della Cassa rurale di Caldonazzo*, Caldonazzo (TN), Cassa rurale di Caldonazzo, Gardolo (TN), Reverdito, 1989, pp. 555-570, ora in L. Brida, *Caldonazzo. Contributi storici*, Pergine Valsugana (TN), Associazione Amici della storia, 2000, pp. 517-530.

²³ E. Curzel, *Profilo storico*, in *I nomi locali dei comuni di Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana*, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, 1998, pp. 30-39.

²⁴ E. Curzel, *Profilo storico*, p. 31. Sui da Telve e Castellalto cfr. M. Bettotti, *La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII-metà XV secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 741-759.

e sull'Altopiano di Asiago lungo tutto il XIII secolo e oltre²⁵. Da un punto di vista strettamente politico il '200 vede il lento declinare dei poteri dei vescovi feltrini, anche se la loro giurisdizione continua formalmente fino a '300 inoltrato: di fatto assistiamo a un loro progressivo cedimento nei confronti di alcune cospicue famiglie locali, in particolare quella dei Caldonazzo-Castelnuovo i cui antenati sono compartecipi - lo abbiamo visto - della fondazione del monastero di Campese: spia questa di una secolare propensione al controllo di tutto il corso montano del fiume²⁶. Il dominio ezzeliniano - che anche la Valsugana conobbe negli anni '40 e '50 del '200²⁷ - fu sicuramente un passaggio decisivo di questa evoluzione, dentro la quale i Caldonazzo-Castelnuovo, grazie ad astuzia e calcolo politico, riescono a costruire e imporre la loro egemonia sulla Valsugana, a nord-ovest della stretta di Primolano e del Covolo di Butistone. Questa potente schiatta gioca un ruolo non secondario anche nelle vicende trecentesche della vallata: il suo potere si irradia a partire dal villaggio di Caldonazzo, ai margini della sponda destra dell'omonimo lago. Grazie a un saldo radicamento territoriale che fa aggio sulla dipendenza formale dai vescovi di Trento, è protagonista di una difficile partita diplomatico-militare tra i Della Scala, i da Carrara e i principi tirolesi²⁸. Uno spregiudicato uso delle alleanze, carat-

²⁵ Si veda J. Riedmann, *La Valsugana*, p. 39, ma soprattutto S. Bortolami, *L'Altopiano nei secoli XI-XIII. Ambiente, popolamento, poteri*, in *Storia dell'Altopiano dei Sette Comuni, I. Territorio e istituzioni*, Vicenza, Neri Pozza, 1994, pp. 259-311; S. Bortolami, *Un mondo in costruzione. L'Altopiano nei secoli XI-XIII*, in *L'Altopiano dei Sette Comuni*, a cura di P. Rigoni e M. Varotto, Sommacampagna (VR), Cierre, 2009, ora in S. Bortolami, P. Barbierato, *L'Altopiano di Asiago nel medioevo. Un microcosmo composito di "latini" e "teutonici"*, nota introduttiva di G.M. Varanini, Sommacampagna (VR), Cierre, 2012, pp. 25-70, che sfata la leggenda 'cimbra' circa le origini del popolamento dell'Altopiano.

²⁶ Sull'importante famiglia si vedano gli studi di L. Brida, *I propinqui et parentes de Caldonatio attraverso i documenti del XII secolo*, "Studi trentini di scienze storiche", 49 (1970), pp. 75-93, ora ristampato con alcune revisioni in L. Brida, *Caldonazzo*, pp. 89-109; L. Brida, *La famiglia feudale dei Caldonazzo-Castronuovo nel corso del XIII secolo*, "Studi trentini di scienze storiche", 49 (1970), pp. 314-332, ora in L. Brida, *Caldonazzo*, pp. 111-135; S. Collodo, *Stirpi signorili della Valsugana: appunti di ricerca sui Caldonazzo e i da Castelnuovo*, in *I percorsi storici della Valsugana*, Ivano-Fracena (TN), Castel Ivano Incontri, 2003, pp. 302-342, e di E. Curzel-N. Martinelli, *I Castelnuovo signori di Caldonazzo*, "Studi trentini di scienze storiche", sezione I, 84 (2005), pp. 253-257, su posizioni diverse da quelle di Collodo. Sul dinamismo dei Caldonazzo-Castelnuovo si veda anche il recente lavoro di G.M. Varanini e V. Rovigo, *Le comunità della Vigolana nel tardo medioevo tra potere vescovile, famiglie signorili e società urbana (secoli XII-XV)*, in *Nel tempo e fra la gente di Bosentino e Migazzone. Territorio, società, istituzioni*, a cura di G. Corni e I. Franceschini, Bosentino (TN), Comune di Bosentino, Trento, Temi, 2010, pp. 25-48.

²⁷ J. Riedmann, *Ezzelino e Trento*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, pp. 325-340.

²⁸ Sul ruolo politico della famiglia nel corso del '300 si vedano ancora L. Brida, *Caldonazzo nella prima metà del Trecento. Siccone I*, "Studi trentini di scienze storiche", 51 (1972), pp. 294-316, ora in L. Brida, *Caldonazzo*, pp. 155-183, e L. Brida, *Un valsuganotto del Trecento. Siccone II di Caldonazzo-Telvana (1342-1408)*, "Studi trentini di scienze storiche", 52 (1973), pp. 196-214,

terizzato da rapidi e disinvolti mutamenti di fronte, permise loro di mantenere sostanzialmente inalterato per buona parte del primo '300 il dominio tra la bastia di Marter, a est dei laghi di Levico e Caldonazzo, e la fortezza del Covolo: un piccolo 'stato di strada' che, nelle pieghe di scontri macroregionali, riuscì a tener testa ai ben più robusti potentati tirolesi e padani. Il declino dei Caldonazzo-Castelnuovo si fa palese nel 1385, quando Siccone II è pesantemente sconfitto dagli Scaligeri. Gli abitati di Borgo e Caldonazzo distrutti, il sistema difensivo costituito da castel Tesobo, Tor Tonda e Tor Quadra nei pressi di Marter, irrimediabilmente compromesso, Siccone II cercò tuttavia di muoversi con disinvoltura tra Carraresi, Visconti e Veneziani. Siamo ormai all'inizio del '400 e la sorte dei Caldonazzo-Castelnuovo così come di tutte le piccole signorie dell'intera area è segnata dal 'semplificarsi' della lotta nello scacchiere sovragionale. Venezia avanza in tutta la terraferma mentre i duchi d'Austria, che già hanno il controllo di numerose giurisdizioni signorili anche in quella che oggi viene impropriamente definita Alta Valsugana (da Levico verso Trento), premono per un controllo diretto anche sul resto della vallata. L'obiettivo è raggiunto nel 1412 quando Federico IV d'Absburgo, occupa militarmente la valle e ottiene l'investitura delle giurisdizioni di Castel Tesobo, San Pietro e Telvana (Borgo Valsugana)²⁹. Da una parte dunque i duchi d'Austria, dall'altra, a est nel Feltrino, e a sud nel Canale di Brenta, Venezia. Vescovi di Trento e di Feltre, signori di Caldonazzo-Castelnuovo, conti e duchi d'Austria in Valsugana, vescovi di Padova, monaci di Campese, da Romano e comune di Vicenza, comune di Padova, Della Scala e Carraresi, Visconti e Venezia nel Canale di Brenta: della molteplicità dei poteri che avevamo visto manifestarsi nei secoli centrali del medioevo non rimane che il ricordo. Tutto o quasi, politicamente parlando, è mutato e ridotto a due sole autorità. D'ora in poi una vallata, un fiume, due stati, per secoli.

Come si colloca Grigno, dentro questo quadro assai mosso e frastagliato, qui descritto a volo d'uccello? Nulla di certo sappiamo dell'età romana e tardo antica. Pur in un quadro di sicura presenza di insediamenti in tutta la valle di *possessores* feltrini, documentata a Pergine, a Levico, a Borgo, in val di Sella, a Torcegno e a Ospedaletto³⁰, troppo scarse sono le attestazioni relative a Grigno e dintorni per potere dedurre con certezza la presenza di insediamenti stabili in età tardo-antica:

249-265, ora in L. Brida, *Caldonazzo*, pp. 185-224.

²⁹ E. Curzel, *Profilo storico*, p. 33; G. Ortalli, *Federico IV Tascavuota, Venezia e il principe vescovo. Alleanze, sospetti e prestiti nel Quattrocento trentino*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo", 102 (1999-2000), pp. 141-161; K. Brandstätter, *Federico d'Asburgo e la conquista della Valsugana*, in *Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre*, pp. 65-108.

³⁰ E. Cavada, *Dai possessores*, pp. 67-71.

un bronzetto di arciera, privo di arco e di parte degli arti risalente alla fine del III sec. e ritrovato nei pressi di Martincelli³¹, una moneta di Gordiano II (imperatore romano che regnò dal 238 al 244)³², una “incertissima testimonianza” circa il rinvenimento di una statua di Traiano³³: sono le uniche testimonianze che ci restano di un’epoca tanto lontana quanto estesa lungo parecchi secoli. Per giungere alla prima attestazione scritta del toponimo *Grigno* che con buona approssimazione rinvii a un ben definito insediamento occorre aspettare il 1184: in un privilegio ben noto alla storiografia feltrino-bellunese e valsuganotta, papa Lucio III conferma alla chiesa feltrina, tutti i possedimenti che la stessa detiene fino a quel momento: in Valsugana, tra gli altri, quelli posti *in Grigno*³⁴. Non possiamo dire con precisione se all’epoca esistesse già il castello oggi scomparso posto sul dosso delle Castellare poco sopra l’attuale centro abitato³⁵. Sicuramente non abbiamo elementi per stabilire con certezza (e, a onor del vero, neppure per escludere) la presenza sullo stesso sito di un castelliere preromano. In età ezzeliniana Grigno è parte dei domini della potente casa dei Romano che, come abbiamo visto, controlla tutto il territorio montano del medio corso del Brenta³⁶. Fin dalle prime attestazioni documentarie, la vita economica della comunità appare legata all’acquisizione e allo sfruttamento, in contesa con i centri di potere vicentini, di boschi e pascoli sulla grande piana della Marcésina, sui margini dell’Altopiano dei Sette Comuni: nel 1229 i monaci di San Felice di Vicenza che posseggono beni sull’Altopiano e che di questo sono fautori di una massiccia opera di colonizzazione, si preoccupano di difendere i loro coloni

³¹ K. Lenzi, *Per una carta archeologica del territorio trentino: la Valsugana tra l’età tardoantica e il pieno medioevo (secc. IV-XII)*, tesi di laurea discussa presso l’Università degli studi di Trento, Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere, a. a. 2003-2004, rel. E. Cavada, p. 321.

³² K. Lenzi, *Per una carta archeologica*, p. 320.

³³ K. Lenzi, *Per una carta archeologica*, p. 233.

³⁴ G. Verci, *Storia della Marca trivigiana e veronese*, I, In Venezia, presso Giacomo Storti, 1786, doc. n. XXIX, pp. 33-34, ripreso anche da G. A. Montebello, *Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero*, Rovereto, per il Marchesani, 1793 (rist. anastatica Sala Bolognese (BO), Forni, 1986), doc. IV, p. 9.

³⁵ A. Gorfer - G.M. Tabarelli, *Castelli scomparsi*, “Studi trentini di scienze storiche”, sezione II, 74 (1995), n° 1, p. 162 V. Fabris, *La Valsugana orientale e il Tesino*, II. *I paesi a sinistra del torrente Maso e la conca del Tesino (ex decanato di Strigno)*, Borgo Valsugana (TN), Sistema culturale Valsugana orientale, Trento, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, 2011, pp. 403-404.

³⁶ S. Collodo, *Potere e onore nella storia dell’episcopato di Feltre*, in *L’episcopato di Feltre nel medioevo. Il Catastrum seu inventarium bonorum del 1386*, a cura di E. Bonaventura, B. Simonato, C. Zoldan, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1999, p. XXIV, ricorda che nel 1251 è documentato un *villicus*, un rappresentante di Ezzelino III, impegnato a dirimere una questione, in *partibus Vallis Sugane et Tasini* (vedi anche G.A. Montebello, *Notizie storiche*, doc. 10, p. 20 che data erroneamente il doc. 1241).

di Gallio dalle possibili aggressioni da parte di uomini di Grigno e più in generale di Valsuganotti e Feltrini³⁷, a testimonianza di un interesse costante da parte delle comunità valsuganotte, a procurarsi pascoli e boschi sulla montagna ‘vicentina’, a considerare cioè la stessa “come un naturale complemento dei propri spazi di villaggio e dell’economia, non solo agricola, ma anche silvopastorale, che vi prevaleva”³⁸. Né va dimenticata la pressione che sulla stessa montagna, oltretutto sull’intera Valsugana andavano esercitando le famiglie signorili emergenti quali i Castelnuovo. Proprio questi ultimi, sotto la protezione dei quali si muovevano gli abitanti di Grigno, giungono nel 1248 a un accordo con Ezzelino III per la spartizione dell’ambitissima Marcésina³⁹, ma dopo la morte del da Romano (1259), nel 1261 Grigno entra ufficialmente in possesso di parte della preziosa distesa di pascoli e boschi. L’intera piana, attrezzata con ben sette malghe, almeno dall’inizio del ‘200 forniva ricchi pascoli e formaggi⁴⁰ e costituiva un polmone vitale per la piccola comunità valsuganotta, che vi accedeva lungo il tracciato della Pertega e lungo il sentiero delle Traversade, da Tezze attraverso il monte Frizzon, la Val d’Antenne e la Val Brutta. Pochi anni più tardi, nel 1288 vengono definiti i confini tra il comune vicentino e il vescovado di Feltre⁴¹: la Marcesina, o meglio una sua parte, appare definitivamente acquisita da parte degli *homines* di Grigno. Da qui in poi diventa impossibile seguire le ulteriori secolari questioni che si addensano intorno ai diritti di proprietà su quella montagna. Questioni e litigi si riproposero periodicamente almeno fino ai congressi di Trento (1533-1535) e di Rovereto del 1605: nel primo Imperiali e Repubblica veneta si accordarono riconoscendo alla giurisdizione di Castel Ivano, cui ormai Grigno apparteneva, piena giurisdizione su parte della Marcesina; nel secondo fu definitivamente assegnato a Castel Ivano anche una porzione del monte Frizzon⁴².

³⁷ S. Bortolami, *Un mondo in costruzione*, p. 49.

³⁸ S. Bortolami, *L’Altipiano nei secoli XI-XIII*, p. 265. La pastorizia era comunque esercitata, evidentemente per necessità, anche molto lontano dall’ambito valsuganotto o dell’Altopiano: ancora nel 1478 pastori di Grigno, portano le loro greggi sulle Dolomiti di Brenta, nella Valagola e sul monte Grual (G. Binelli, *Le pergamene dell’archivio comunale di Pinzolo (1323-1560)*, tesi di laurea discussa presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1997-1998, rel. E. Barbieri, pp. 38-39).

³⁹ S. Bortolami, *L’Altipiano nei secoli XI-XIII*, p. 284.

⁴⁰ S. Bortolami, *L’Altipiano nei secoli XI-XIII*, p. 281. Cfr. G.A. Montebello, *Notizie storiche*, doc. 16, p. 31. La secolare vertenza per pascoli e boschi della Marcesina può essere seguita anche attraverso i documenti contenuti in Archivio comunale di Grigno (d’ora in poi ACG), Archivio preunitario, reg. 3 e in Archivio di Stato di Trento (d’ora in poi ASTn), *Atti dei Confini*, b.1.

⁴¹ S. Bortolami, *L’Altipiano nei secoli XI-XIII*, p. 284, G.A. Montebello, *Notizie storiche*, doc. 16, p. 32.

⁴² Si veda J. Pizzeghello, *Montagne contese. Il Congresso di Trento (1533-1535) e il confine veneto-*

Insomma: il piccolo centro della bassa Valsugana fu base operativa di un secolare sforzo di colonizzazione dei versanti settentrionali dell'Altopiano, visto oggi, dalla più accreditata storiografia non più come “montagna immobile e dimenticata” ma quale “spazio frontaliero in pieno sviluppo”⁴³. Da un punto di vista istituzionale Grigno, venendo progressivamente meno la signoria temporale dei vescovi feltrini, subisce le dominazioni di quei potentati che, come si è visto, progettano coerenti piani di coordinamento territoriale dell'intera zona. Non fa meraviglia, dunque, che almeno dal 1311⁴⁴, venuta probabilmente meno la forza della famiglia eponima locale dei da Grigno⁴⁵, il piccolo centro valsuganotto sia soggetto dapprima a Siccone I di Caldonazzo e poi, dal 1333 ai veronesi Della Scala che la affidano a Biagio di Castelnuovo, signore di Ivano⁴⁶. Ad essi seguiranno poi i da Carrara di Padova⁴⁷ e, nel 1391, i Visconti. Sotto gli uni e gli altri l'amministrazione della giustizia è prerogativa dei podestà feltrini, come testimoniano gli statuti trecenteschi della città veneta⁴⁸. Nel 1391 Giangaleazzo Visconti investe infatti i signori di

trentino-tirolese sulle Prealpi vicentine, “Studi veneziani”, n.s., 50 (2005), p. 69-113, e J. Pizzeghello, *L'onesto accomodamento. Il congresso di Rovereto del 1605 e il confine veneto sulle montagne vicentine*, Saonara (PD), Il prato, 2008. Copie in latino e in volgare della “sententia Roboretana” del 1605 sono in ACG, Archivio preunitario, reg. 5 e 6.

⁴³ S. Bortolami, *L'Altopiano nei secoli XI-XIII*, p. 284.

⁴⁴ H. Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di E. Curzel, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, 1999, p. 221 (ed. orig. Wien 1919). Secondo G. Suster, *Del castello d'Ivano e del borgo di Strigno. Note storiche*, Trento, Marietti, 1886, (rist. anastatica Strigno, Litodelta, 1992), p. 39, Grigno apparteneva già dal 1296 ai Castelnuovo signori di Ivano.

⁴⁵ Sulla quale si sofferma G. Bertondelli, *Historia della città di Feltre*, Venetia, per il Vitali, 1683 (rist. anastatica Bologna, Forni, 1977), pp. 83-85. Un *Coradinus de Grigno de Feltro* è cittadino trevigiano negli anni '60 del Trecento: G.M. Varanini, *La tradizione statutaria feltrina dal Duecento al Cinquecento*, in *Statuti di Feltre del secolo XIV nella trascrizione cinquecentesca. Con il frammento del codice statutario del 1293*, a cura di U. Pistoia e D. Fusaro, con saggi introduttivi di D. Quaglioni e G.M. Varanini. Roma, Viella, 2006, p. XLVIII. Nel 1388 Corradino risulta essere ormai morto ma i suoi figli, Giovanni Pietro e Agostino sono investiti dal vescovo di Feltre Antonio Naseri di numerosi diritti decimali di cui già godeva il padre sia nel Feltrino sia nel Tesino e nella stessa Grigno: cfr. *I documenti di Liazaro notaio vescovile di Feltre e Belluno (1386-1422)*, a cura di G.M. Varanini e C. Zoldan, saggi introduttivi di G.M. Varanini e D. Bartolini, Roma, Viella, 2011, doc. 41, pp. 62-66. Presenze feltrine dei da Grigno sono segnalate anche in M. Gaggia, *Notizie genealogiche delle famiglie nobili di Feltre*, Feltre (BL), Castaldi, 1936 (rist. anastatica: Lentiai (BL), Trabella, 2008), pp. 210-211.

⁴⁶ A. Gorfer - G.M. Tabarelli, *Castelli scomparsi*, p. 162; H. von Voltelini, *Le circoscrizioni*, p. 221.

⁴⁷ E. Curzel, *Profilo storico*, p. 33.

⁴⁸ Cfr. *Statuti di Feltre*, p. 25. Gli uomini di Grigno e del Tesino devono ricorrere al podestà feltrino per avere giustizia sia nel civile sia nel criminale e sono tenuti a conservare e osservare gli statuti di Feltre.

Ivano, i fratelli Siccone, Biagio e Antonio di Castelnuovo, del Tesino e della villa di Grigno “cum dosso ubi fuit castrum, cum montanea Marcesina et aliis montibus et plano et omnibus iuribus et iurisdictionibus, que antiquitus et iuridice spectant dicte ville Grigni”⁴⁹. L’investitura non va però a genio a un altro Siccone, del ramo di Caldonazzo dei Castelnuovo, che contesta i diritti dei cugini. Nel 1394 in un arbitrato dello stesso Giangaleazzo l’investitura precedente è però confermata⁵⁰. Nell’ultima complicata sequenza di cambiamenti istituzionali, Grigno, alla morte improvvisa di Giangaleazzo passa di nuovo sotto Francesco da Carrara il Giovane nel 1402 e successivamente, nel 1414, dopo una breve parentesi veneziana, sotto Federico IV, duca d’Austria e conte del Tirolo. È l’inizio della lunga dominazione tirolese che caratterizzerà da qui in avanti, fino al 1918 l’ex Valsugana feltrina con le giurisdizioni di Telvana, Castellalto e San Pietro, Ivano, alle quali va aggiunta dal 1401 quella di Primiero assoggettata ai signori di Welsperg.

Poco o punto di più ci dicono le notizie sull’inquadramento ecclesiastico di Grigno medioevale: la prima testimonianza certa della chiesa di S. Giacomo risale al 1438⁵¹ mentre risulta poco plausibile l’esistenza di una pieve anteriore a quella data o legare l’origine della pieve alla chiesa di S. Udalrico che sorge poco sopra l’abitato di Grigno⁵².

L’importanza di Grigno inizia a crescere probabilmente intorno alla metà del sec. XV quando il commercio di legname diviene l’asse portante dell’economia di

⁴⁹ Cfr. ACG, Archivio preunitario, reg.3, cc. 1r-5v, G.A. Montebello, *Notizie storiche*, doc. 42, p. 75.

⁵⁰ Cfr. ACG, Archivio preunitario, reg. 3, cc. 6r-7r; G.A. Montebello, *Notizie storiche*, doc. 43, pp. 79-80; G.M. Varanini, *L’invenzione dei confini. Falsificazioni documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del medioevo e agli inizi dell’età moderna*, “Reti medievali Rivista”, 6 (2006), n. 1, p. 9 (http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Varanini.htm).

⁵¹ E. Curzel, *Chiese trentine. Ricerche storiche su territori, persone e istituzioni*, Sommacampagna (VR), Cierre, 2005, p. 93. Sugli aspetti storico-artistici della chiesa si veda V. Fabris, *La Valsugana orientale*, pp. 412-431.

⁵² Si veda E. Curzel, *Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell’organizzazione territoriale della cura d’anime dalle origini al XIII secolo (studio introduttivo e schede)*, Bologna, EDB, Trento, ITC. Isr Centro per le scienze religiose in Trento, 1999, pp. 281-282. Anche G. Granello, *Sviluppo del cristianesimo ed organizzazione ecclesiastica in Valsugana*, “Atti dell’Accademia roveretana degli Agiati”, s. VI, v. 25/A, 235 (1985), p. 242, sostiene, a differenza di G.A. Montebello, *Notizie storiche*, p. 135, e F. Romagna, *Il pievado di Strigno*, [Strigno, Campanili Uniti], 1981, p. 34, l’origine più tarda della pieve di Grigno rispetto a quelle di Pergine, Calceranica, Borgo, Ivano e Tesino. A dire il vero in una copia del 1541 di un documento del 1341, il prete Enrico da Feltre è detto pievano di Grigno (ASTn, *Atti dei confini*, b. 1, pos. I., 1341 giugno 17). Sulla chiesa di S. Udalrico cfr. V. Fabris, *La Valsugana orientale*, pp. 452-457. Lo stesso insediamento di Grigno sarebbe, secondo G. Granello, *Sviluppo del cristianesimo*, p. 242, posteriore agli altri più importanti centri demici della Valsugana, nascendo sotto il castello edificato sul finire del secolo IX durante le invasioni ungariche.

tutta l'asta del Brenta⁵³. Tutti i centri abitati dislocati lungo le sue rive, proprio a partire da Grigno e Primolano, diventano snodi fondamentali di una lunga filiera che aveva inizio nelle giurisdizioni tirolesi di Valsugana e, soprattutto, Primiero, e terminava a Venezia, passando per Bassano e Padova, la metropoli lagunare mai sazia di legname sia da fuoco sia da opera.

Grazie alla sua collocazione geografica ai confini con la repubblica veneta, almeno a partire dalla seconda metà del XVI secolo Grigno diviene sede del dazio tirolese per i legnami in uscita dalla Valsugana⁵⁴ ma anche base operativa di traffici e commerci il cui raggio d'azione va ben oltre il piccolo cabotaggio locale. Ne è testimonianza l'attività di una vivace famiglia di mercanti come i Minati che proprio intorno alla metà del '500, figurano tra i più importanti imprenditori della vallata, abili costruttori di alleanze familiari con altri importanti operatori del settore⁵⁵.

Siamo ormai nel Cinquecento inoltrato e la comunità di Grigno anche grazie ai nuovi assetti economici appare bene intenzionata a regolare la propria vita amministrativa. È tempo di vedere più da vicino la sua “carta di regola”.

⁵³ Cfr. per un solo quadro riassuntivo U. Pistoia, *Una montagna d'acqua*, pp. 194-201 ma si veda soprattutto K. Occhi, *Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino, 2006.

⁵⁴ K. Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 32, 34.

⁵⁵ K. Occhi, *Boschi e mercanti*, p. 55, 135, 145.

Mauro Nequirito

LA CARTA DI REGOLA DI UNA COMUNITÀ SULLA FRONTIERA SUD-ORIENTALE DEL TIROLO

Premessa

Agli antichi statuti rurali del Trentino, generalmente conosciuti come ‘carte di regola’ (termine riscontrabile in qualche passaggio della stessa normativa di Grigno), ormai da qualche decennio è riservata nell’ambito provinciale una notevole attenzione, tanto negli studi di impianto accademico, o comunque specialistici, quanto, e in misura persino maggiore, nelle iniziative di tono divulgativo¹. Pensando soprattutto a queste ultime, non è forse esagerato affermare che le carte di regola sono ormai diventate un *topos* della storia trentina. A volte si ha addirittura la sensazione che basti il solo evocarle per andare direttamente al cuore del problema e che costituisca una questione di secondo piano, anziché primaria, riportare ogni argomentazione alla complessiva realtà plurisecolare degli enti che tali documenti hanno prodotto, le comunità rurali o comunità di villaggio locali, generalmente denominate ‘regole’.

Anche prescindendo dalla diffusione si può dire planetaria di aggregazioni umane in forma di ‘comunità’, il cui esame da un punto di vista unificante è poco o per nulla affine agli orientamenti storiografici italiani sul tema (l’interesse è stato per lo più esteso solo all’area alpina e soprattutto in chiave antropologica)², è necessario far notare come il solo fatto di rapportare la produzione statutaria regoliera esclusivamente al territorio trentino costituisca un’operazione almeno in parte arbi-

¹ Riguardo alla frequenza di edizioni statutarie di questo tipo in Trentino, si veda M. Nequirito, *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova, Arcari, 1988, e inoltre la sezione dedicata al Trentino in *Bibliografia statutaria italiana 1985-1995*, a cura del Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Roma, [s.n.], 1998 e in *Bibliografia statutaria italiana 1996-2005*, a cura di E. Angiolini et al., Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2009.

² Non intendendo appesantire il presente contributo, inserito in un volume di intenti anche divulgativi, con richiami bibliografici troppo specifici, corre tuttavia l’obbligo di citare almeno l’opera di P. P. Viazzo, *Comunità alpine. Ambiente, popolazione, struttura sociale nelle Alpi dal XVI secolo a oggi*, 2. ed. riv. ed ampliata a cura di Giuliana e Pier Paolo Viazzo, San Michele all’Adige (TN), Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina-Roma, Carocci, 2001, nonché *Un mondo negoziato, un mondo guadagnato. Antropologia, storia locale e storia nelle Alpi*, atti di SPEA 5 (Seminario permanente di etnografia alpina, 5° ciclo) 1998-2000, a cura di G. Kezich e P. P. Viazzo. San Michele all’Adige (TN), Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2002.

traria, visto che normative analoghe erano in vigore anche nell'area geografica circostante, sia tedesca, che italiana³. Nelle province venete di montagna, ad esempio, lo stesso termine di 'regola' è tutt'altro che ignoto e anzi contraddistingue - come accade d'altronde anche in Trentino - enti fondati su qualche forma di proprietà collettiva ancora attivi, che possono essere considerati, pur attraverso loro adattamenti alla realtà attuale, allo stesso tempo eredi e rimanenze di un antico passato, dove la proprietà comune spesso prevaleva su quella privata.

Rispetto all'antica realtà comunitaria di Grigno, si deve innanzi tutto far rilevare la scarsità di studi specifici su questo territorio, nonostante esso presenti connotazioni proprie all'interno della bassa Valsugana e offra pertanto svariati motivi di interesse. Fu infatti sede nell'ambito ecclesiastico di una pieve⁴ e in quello civile e politico di una realtà castellana (il maniero sembra essere stato distrutto nel corso dei turbolenti eventi trecenteschi)⁵, cui era connesso l'esercizio di diritti sul relativo distretto, peraltro di estensione abbastanza ridotta. Nell'assetto giurisdizionale successivo, vigente - qui come altrove nell'area tirolese - addirittura fino ai primi decenni dell'Ottocento, un altro castello, quello di Ivano, divenne il centro del potere⁶. Nel corso dell'età moderna, come per molti altri castelli, tale ruolo divenne più che altro simbolico; ciò nonostante, fino all'ultimo fu Ivano (il castello, non il

³ Per l'area veneta si vedano almeno U. Pototschnig, *Le regole della Magnifica comunità cadorina*, Milano, Vita e pensiero, 1953, G. Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia delle Regole di Cadore nei secoli XIII-XIV*, Belluno, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, 1982, G. Richebuono, *Cenni storici sulle regole d'Ampezzo*, Cortina d'Ampezzo (BL), Regole d'Ampezzo, 2001². Per il Tirolo tedesco, territorio con il quale il Trentino - così come l'Ampezzano - ebbe forti punti di contatto, a partire dalla medesima appartenenza politica e amministrativa, si veda l'opera che raccoglie un gran numero di ordinamenti comunitari locali: *Die Tirolischen Weisthümer*, Wien, Braumüller, 1875-1891, 4 voll.

⁴ In merito, cfr. E. Curzel, *Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origini al XIII secolo (studio introduttivo e schede)*, Bologna, EDB, 1999, pp. 280-281. Per maggiori informazioni sulle pievi dell'area in oggetto e in particolare su quella di Grigno si rimanda al saggio introduttivo di Ugo Pistoia. Allo stesso ci si può riferire in generale per un'approfondita bibliografia sulla storia della Valsugana e della limitrofa area veneta, mentre nel presente saggio l'autore ha preferito citare in nota soprattutto lavori connessi, in maniera più o meno diretta, al tema della comunità rurale.

⁵ Si veda, come sguardo generale su queste altre vicende, la nota opera di G. A. Montebello, *Notizie storico topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero*, Rovereto, Marchesani, 1793, ristampata più volte in edizione anastatica.

⁶ Sul giudizio di Ivano, comprendente Grigno, si vedano H. v. Voltelini, *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di E. Curzel, Trento, Provincia autonoma di Trento-Servizio per i beni librari e archivistici, 1999 le pp. 221-226, F. Romagna, *Ivano. Un feudo ai confini sud-orientali del Tirolo*, in "Civis. Studi e testi", 11 (1987), pp. 107-126, e, più completo, contenente svariati riferimenti anche a Grigno, Id., *Ivano. Il castello e la sua giurisdizione*, Ivano Fracena (TN), Comune di Ivano Fracena, 1988.

modesto villaggio omonimo) a dare il nome alla giurisdizione, nonostante il borgo più importante fosse Strigno, sede del tribunale locale atto a pronunciarsi nelle prime istanze giudiziarie⁷.

Come si diceva poco fa, prima ancora che sulla carta di regola (peraltro non sempre disponibile, in quanto in molti casi non pervenutaci), l'interesse dello studioso dovrebbe convogliarsi sulla comunità dalla quale tale normativa era scaturita e quindi sull'insieme della documentazione disponibile, che solitamente si conserva, in misura però assai diversa da caso a caso e dipendente da molteplici circostanze, presso l'archivio comunale⁸. Nell'esempio di Grigno - che vale per parecchie altre comunità della Valsugana, dove gli eventi bellici hanno sovente distrutto, insieme con le carte, le stesse loro sedi di conservazione - ci vediamo costretti a rovesciare tale approccio. In presenza di un Archivio comunale assai lacunoso, la carta di regola diviene la fonte preminente nell'abbozzare (a causa di queste carenze documentarie, di più non siamo in grado di fare) la realtà comunitaria di Grigno, mentre l'archivio dei dinasti Wolkenstein, che potrebbe supplire almeno in parte alla scomparsa degli atti prodotti direttamente dalla comunità, da tempo non è più immediatamente alla portata dei potenziali fruitori⁹.

D'altronde, qui non ci si propone di scrivere una storia di Grigno. La carta di regola rimane il documento ispiratore di questo volume e alla lettura della stessa i curatori e gli autori dei saggi qui presentati intendono accompagnare lettori di diversa formazione e interessi.

⁷ Furono spesso i castelli nelle diverse giurisdizioni del Tirolo a conferire il nome alle giurisdizioni, anche quando il ruolo di centro amministrativo fu assunto dalla borgata più importante del distretto. Per rimanere alla bassa Valsugana, ciò valeva anche per Castel Telve (Borgo Valsugana) e Castellalto (Telve). Per l'assetto giurisdizionale della parte di territorio valsuganese derivante dall'antica contea di Feltre: H. v. Voltolini, *Le circoscrizioni giudiziarie*, pp. 211-230.

⁸ Sulla produzione documentaria delle comunità d'antico regime cfr. *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi e S. Moscadelli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, 2009 (per l'area trentina, si veda in particolare il saggio di M. Bonazza, *Evoluzione istituzionale e maturazione archivistica in quattro comunità di valle dolomitiche (secoli XIV-XX)*, pp. 111-153).

⁹ Un tempo in deposito cautelativo presso l'Archivio di Stato di Trento, l'archivio dei conti Wolkenstein-Trostburg a metà degli anni Novanta è stato trasferito presso l'Archivio provinciale di Bolzano e pertanto è comunque raggiungibile agevolmente.

Un documento importante

Rimandando per maggiori approfondimenti di carattere tecnico all'intervento di Antonella Conte, la carta di regola di Grigno si rivela anche a uno sguardo inesperto come un documento rilevante. Il supporto pergamenaceo legato a formare un registro, la grafia arricchita da svolazzi, marcata e regolare quasi a imitare il carattere a stampa (per lo meno nelle carte scritte in idioma altotedesco che rimandano direttamente all'autorità sottoscrivente l'atto), il grande sigillo ben conservato nella capsula lignea originale, la teca metallica opportunamente decorata contenente il tutto, rendono la normativa di Grigno tra gli esempi di statuto rurale più eleganti (e inoltre non proprio abbondanti per quantità) presenti negli archivi trentini. Se è vero infatti che esistono altre carte di regola redatte su pergamena, non di rado anche accompagnate da bei sigilli, questo genere di documenti ci è di norma pervenuto su modesti ed esteticamente anonimi supporti cartacei.

La veste complessiva particolarmente ricca di questa carta di regola e di altre assai simili risiede nel fatto che si tratta di documenti di cancelleria. Alla medesima tipologia dello statuto di Grigno, per rimanere alla Valsugana e allo stesso territorio dell'antica giurisdizione di Ivano, vanno ascritte le tre copie della carta di regola di Scurelle presenti nel locale Archivio comunale, una delle quali, quella del periodo teresiano, recentemente restaurata presso il laboratorio della allora Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e archeologici (settore Beni librari e archivistici)¹⁰. Si tratta degli articoli emanati in seno alla comunità nel 1552, ritrascritti nell'occasione delle tre riconferme rilasciate rispettivamente da Carlo di Lorena, governatore plenipotenziario dell'Austria Superiore e Anteriore in nome dell'imperatore Leopoldo I d'Asburgo (datata 12 dicembre 1689), dall'imperatore Carlo VI d'Asburgo (datata 23 dicembre 1713), dall'imperatrice Maria Teresa (datata 13 maggio 1750)¹¹.

Non sarà inopportuno ricordare a questo punto, per coloro i quali non abbiano dimestichezza con il complesso assetto giurisdizionale del territorio trentino durante l'antico regime, che in quei secoli la bassa Valsugana, antico possesso del vescovo conte di Feltre (la cui autorità politica si spense fra XIII e XIV secolo), era pas-

¹⁰ Prendendo spunto dal restauro e dal contenuto del documento, qualche anno fa è stato avviato dalla locale scuola elementare un progetto didattico sfociato nel volumetto *Regoliamoci. La Carta di regola di Scurelle. Un progetto di collegamento tra passato e presente dei bambini e degli insegnanti della Scuola primaria di Scurelle*, Scurelle (TN), Comune di Scurelle, 2008.

¹¹ Ancora la medesima tipologia documentaria troviamo per la carta di regola di Arsio-Brez (comunità facente parte della giurisdizione di Castelfondo, la quale, non a caso, come quelle della bassa Valsugana era di pertinenza tirolese e non tridentina), rilasciata da Leopoldo I il 12 settembre 1669, conservata presso l'Archivio comunale di Brez.

sata agli inizi del Quattrocento, dopo un periodo convulso di lotte coinvolgenti potenti casati locali (i da Caldonazzo) e signorie italiane, sotto la sovranità della Casa d'Austria. Non fece dunque mai parte del principato vescovile di Trento ma rimase connessa alla contea del Tirolo. Legami della bassa Valsugana (e di Primiero) con Trento si ebbero solo sul versante del governo spirituale e anche questi tardivi, a partire dal 1785-86, in seguito al riordino dei confini diocesani voluto dall'imperatore Giuseppe II, che col consenso papale fece trasferire questa parte di territorio trentino dalla diocesi di Feltre a quella di Trento.

Una data importante per la storia istituzionale e amministrativa è rappresentata, anche per la bassa Valsugana e Primiero, dal 1754, anno dell'erezione in Tirolo dei *Kreisämter*, gli Uffici circolari voluti da Maria Teresa nell'ambito della vasta opera di rinnovamento messa in atto dall'imperatrice entro i territori ereditari della Casa d'Austria, allo scopo di vincolare maggiormente le realtà periferiche alle autorità centrali. Il Circolo ai Confini d'Italia comprendeva la gran parte dei feudi austriaci (molti dei quali ottenuti ancora secoli addietro a danno dei vescovi di Trento dal casato poi estinto dei conti del Tirolo) disseminati lungo il versante di lingua italiana della regione tirolese¹². Del Circolo fecero parte anche gli ex feudi feltrini della bassa Valsugana, che dal 1754 fecero capo alla città sede dello stesso Ufficio circolare ai Confini, Rovereto. Sia detto per inciso, è per questo motivo che le copie di alcune carte di regola della zona, concesse o confermate dopo la data succitata, sono conservate negli archivi di quella città¹³.

Volendo completare il quadro delle trasformazioni di carattere politico avvenute in quell'epoca (benché questo non sia un dato riguardante direttamente Grigno, né la giurisdizione di Ivano), con il trattato del 1777 stipulato fra Maria Teresa e il vescovo di Trento Pietro Vigilio Thun la giurisdizione di Levico passò dal principato di Trento all'Austria e fu inglobata nella contea del Tirolo. Da quella data (in realtà dal 1779) fino alla soppressione del potere temporale tridentino, nel 1803, il confine tra terre vescovili e terre austro-tirolesi arretrò fino al limite orientale della giurisdizione di Pergine, rimasta a Trento.

Lo statuto regoliero di Grigno contiene dati di carattere istituzionale, che si riconnettono a quanto detto finora. Il recto della carta di apertura, scritto in tedesco, inizia con il nome di colui il quale sottoscriveva l'atto, Carlo VI (1685-1740, regnante dal 1711), accompagnato da tutti i suoi titoli: regi, arciducali, ducali, comitali, oltre ovviamente a quello di sacro romano imperatore.

¹² Gli altri erano il Circolo dell'Alta Valle dell'Inn, il Circolo della Bassa Valle dell'Inn con la Wipptal, il Circolo della Pusteria, il Circolo di Bugravio e Venosta, il Circolo all'Adige e Isarco.

¹³ Ad esempio, le carte di regola di Roncegno (1631-1633), Telve di Sotto (1756), Telve di Sopra (1780) si trovano presso la Biblioteca civica "G. Tartarotti", rispettivamente MS 53.40, MS 55.28, MS 46.43.

I possedimenti della Casa d'Austria, numerosi e incrementati nel corso dei secoli soprattutto grazie a un'accorta politica matrimoniale (è noto il motto degli Asburgo *Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube*: la guerra la facciano gli altri, tu, Austria felice, combina matrimoni), all'inizio del Settecento giunsero alla loro massima estensione. La compagine però era disarticolata e i cosiddetti 'territori ereditari' (*Erbländer* o, nella dizione più vecchia, *Erblände*) si reggevano ciascuno in base a leggi proprie. Gli uffici erano frammentati e scarsamente in rapporto con la corte e con gli organi del governo centrale. Le forze periferiche godevano di ampi poteri in un regime di marcato autogoverno. Il commercio era intralciato da una quantità di postazioni daziarie interne. Nel caso di una cessazione della linea maschile, inoltre, la frantumazione dei diversi possedimenti secondo i diritti ereditari emergenti dai legami dinastici degli Asburgo con le case regnanti europee appariva inevitabile. Per questo, nello stesso anno 1713, in cui concedeva la riconferma della precedentemente nominata carta di regola di Scurelle, piccola comunità confusa al pari di Grigno tra le numerosissime sparse per i suoi vasti domini, Carlo VI aveva provveduto a garantire, tramite la cosiddetta Prammatica Sanzione, l'indivisibilità dei territori della corona e l'estensione del diritto a riceverli in eredità anche alla discendenza femminile, in assenza di una maschile.

Fu quanto poi avvenne. L'imperatore morì improvvisamente nel 1740, lasciando solo due figlie femmine, Maria Anna, la minore, e Maria Teresa, la primogenita destinata a succedergli, la quale trasmise il nome Asburgo alla discendenza, unito a quello dei Lorena, il casato del marito Francesco Stefano. Proditoriamente attaccata dalla Prussia, che le tolse la ricca regione della Slesia, la giovane imperatrice avvertì subito l'urgenza di disporre di un gettito fiscale adeguato a mantenere un esercito efficiente e più moderno, allo scopo di conservare il vasto insieme di regni, arciducati, ducati, contee ereditato dal padre. In tempi più lunghi, consolidare quei territori attraverso una profonda azione riformista aderente ai principi dell'assolutismo illuminato, avrebbe permesso di trasformarli in una compagine unitaria e moderna.

Ma questa è una storia che ci porta troppo lontano rispetto agli obiettivi del nostro lavoro, sia per la complessità delle questioni richiamate, sia per l'epoca cui tali eventi si riferiscono¹⁴. Ritorniamo quindi alla carta di regola di Grigno, la cui riconferma - come appare in idioma tedesco nella prima carta del registro - era stata

¹⁴ Lo stile del volume ci obbliga anche a tralasciare la vasta e spesso specialistica bibliografia sulle terre degli Asburgo nel Settecento, all'interno della quale particolarmente numerose sono le opere sul periodo dell'assolutismo illuminato, l'età appunto di Maria Teresa e del figlio Giuseppe II. Per uno sguardo complessivo su quest'epoca vogliamo segnalare almeno E. Crankshaw, *Maria Theresia Reformerin ihres Landes - Widersacherin Preussens*, München, Heyne, 1994, H. Magenschab, *Josef II. Revolutionär von Gottes Gnaden*, Graz [etc.], Styria, 1989⁴ e Id., *Josef II. Österreichs Weg in die Moderne*, Amalthea, Wien 2006.

richiesta dalla comunità intera attraverso i suoi sindaci e giurati (*die Syndici und Geschworne, auch gesambte Gemeindsleüth*) a Carlo VI, come signore e principe territoriale (*als nunmehr regierender Herr und Landsfürst*). A tale premessa segue il testo dello statuto in volgare italiano, che si esaminerà nel paragrafo successivo.

Al termine degli ottanta articoli, in calce ai quali si trova la perorazione a rimettere in vigore un'antica consuetudine in materia di successione ereditaria caduta in disuso, sul verso della carta 16 inizia in idioma tedesco quella che possiamo definire una sorta di lunga formula di chiusura, seguita dal *translato* della stessa (cc. 18-19, forse aggiunto successivamente), vale a dire la traduzione italiana coeva. Qui il sovrano (sunteggiamo la prosa ridondante) affermava in sostanza di avere corrisposto ai desideri della fedele e devota comunità di Grigno e approvava perciò le norme statutarie, così come erano state migliorate e predisposte (*verbessert und eingerichtet*) dal vicario della giurisdizione di Ivano Brizio Ropele. Da notare il fatto che nella chiusa Carlo VI ammonisse ogni autorità, di natura laica o ecclesiastica, a mantenere illese le norme statutarie, pena, per chi avesse agito in senso contrario, l'attirare su di sé la sovrana *disgrazia* e la punizione (*unser schwähre Ungnad und Straff*). Era dunque garantita alla comunità la possibilità di difendere presso i tribunali superiori i diritti eventualmente insidiati dai potentati locali, evento tutt'altro che infrequente, rispetto al quale negli archivi trentini esistono numerose testimonianze documentarie.

La traduzione non riporta la datazione, presente invece nell'originale tedesco, dove Carlo VI affermava di avere rilasciato l'atto, munendolo di sigillo recante le insegne imperiali, regie e arciducali, dal suo castello di Laxenburg (periferia di Vienna, una delle residenze di campagna degli Asburgo), il sedici maggio dell'anno 1716, anno quinto del suo regno come sacro romano imperatore, tredicesimo come re di Spagna, sesto come re d'Ungheria e di Boemia. Nelle firme dei due funzionari sottoscrittenti il documento insieme con l'imperatore crediamo di avere individuato Philipp Ludwig Sinzendorf e Johann Georg Buol. Philipp Ludwig Wenzel conte Sinzendorf (1671-1742), appartenente a un illustre casato della vecchia Austria, fu diplomatico e personalità politica di rilievo sotto Leopoldo I, Giuseppe I e Carlo VI¹⁵. I Buol, antica famiglia grigionese, si diramarono anche nei territori asburgici, dove ricoprirono frequentemente incarichi amministrativi di prestigio: solo per citarne due esponenti, il barone Karl Rudolf Buol-Schauenstein fu l'ultimo principe vescovo di Coira, mentre il conte Karl Ferdinand fu ministro degli esteri austriaco alla metà dell'Ottocento¹⁶.

¹⁵ C. v. Wurzbach, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*, fünfunddreißiger Theil, Wien, Hof- und Staatsdruckerei, 1877, pp. 20-23.

¹⁶ Notizie su questi due personaggi e sulla famiglia, ma non sul firmatario del nostro documento in C.

Quanto ai titoli di Carlo VI, posti a complemento della datazione dell'atto, ricordiamo che egli aveva aspirato al trono di Spagna. L'ultimo Asburgo del ramo spagnolo, Carlo II, era morto senza eredi nel 1700; il nostro Carlo, secondogenito dell'imperatore Leopoldo I (mentre il primogenito Giuseppe I, sarebbe stato eletto sacro romano imperatore nel 1705), fu proclamato re di Spagna a Vienna nel 1703. Ebbe il sostegno di Portogallo, Inghilterra, del Sacro Romano Impero (ma non dalla Baviera) e solo di una parte dei sudditi spagnoli. Nel 1701 nel frattempo era scoppiata la Guerra di successione spagnola (il bombardamento di Trento del 1703 da parte delle truppe francesi del duca di Vendôme si iscrive in questo conflitto di portata continentale), in quanto il re di Francia Luigi XIV all'arciduca Carlo d'Asburgo aveva contrapposto Filippo di Borbone duca d'Angiò (che poi salì effettivamente al trono spagnolo come Filippo V), nipote dello stesso Luigi XIV e imparentato con Carlo II di Spagna, che lo aveva designato suo successore prima di morire. L'improvviso decesso dell'imperatore Giuseppe I d'Asburgo nel 1711 fece sì che il fratello Carlo abbandonasse il contestato trono spagnolo, da lui occupato nel 1704, per assumere la guida del Sacro Romano Impero con il nome di Carlo VI. A quel punto mancò a Carlo l'appoggio internazionale di cui aveva goduto in precedenza, poiché l'unificazione in una sola persona della corona romano-germanica e di quella spagnola, comprendente le ricche colonie americane, ai fini del mantenimento di un equilibrio in Europa non appariva più politicamente conveniente. La pace di Utrecht del 1713, nell'ambito della girandola di trasferimenti territoriali tra i diversi regnanti europei, stabilì la rinuncia di Carlo al trono spagnolo a vantaggio di Filippo di Borbone. Di questi eventi reca dunque una pur debole traccia anche la carta di regola di Grigno, nonostante fosse un documento di interesse esclusivamente locale, nella cui datazione nell'anno 1716 il sacro romano imperatore Carlo VI non dimenticava, elencando i suoi titoli regali, di menzionare l'intronizzazione in Spagna avvenuta tredici anni prima, nel 1703.

Alla traduzione italiana della formula di chiusura segue, con la data del 31 luglio 1726, la deliberazione dei rappresentanti della comunità, i quali, alla presenza del vicario di Ivano dottor Brizio Ropele, chiedevano la pubblicazione della norma inerente al diritto successorio menzionata alla fine della carta di regola, sulla cui anomala presenza nello statuto di una comunità rurale (nonostante detta norma fosse qui definita un'*ordinatione communale*) sarà utile soffermarsi successivamente. La delibera era autenticata da Giuseppe Antonio Vittorelli, cancelliere della giurisdizione di Ivano per la materia civile.

v. Wurzbach, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*, zweiter Theil, Wien, Zamarski, 1857, pp. 204-208. Georg Buol peraltro sottoscrisse anche l'atto di riconferma della carta di regola di Scurelle datato 23 dicembre 1713, emessa sempre dall'imperatore Carlo VI.

Gli articoli statutari del 1592

Nonostante nello strumento normativo di Grigno, come nella maggioranza delle carte di regola trentine, gli articoli costituiscano un blocco unico e non siano distinti per materie, essi risultano distribuiti comunque in base a una certa consequenzialità. A fini puramente orientativi, prima di intraprenderne un'analisi più puntuale, possiamo ripartirli secondo una serie di tematiche: la religiosità (1-4), gli uffici e l'organizzazione della comunità (5-21, 24, 25, 66, 77, 78, 80), l'allevamento e la pastorizia (40-42, 48, 49, 51-53, 58, 59, 61-64), la salvaguardia delle coltivazioni e delle altre proprietà private (22, 23, 26-39, 42-44, 46, 47, 50, 54-61), l'utilizzo dei boschi (45, 67-70), la polizia urbana (71-75), le attività commerciali (65, 76-79).

Se estendessimo la nostra attenzione alle aggiunte introdotte appena sei anni dopo (e pertanto da considerarsi parte integrante della carta di regola del 1592, frutto dello stesso processo), contrassegnate da numerazione propria, dovremmo inserire nell'ambito del tema uffici e organizzazione della comunità gli articoli 1-5 e 7-10, in quello delle attività commerciali il 6. Quest'ultima materia è oggetto anche dei venti *Capitoli delli sticiani* del 1617 e dei dodici del 1715. Nel 1715 furono approvati inoltre otto articoli concernenti lo sfruttamento dei boschi, seguiti nel 1767 da pochi altri.

Sporadico è il caso di norme che possono essere situate in due diversi ambiti e che pertanto abbiamo annotato due volte. Nonostante la ripartizione di cui sopra soffre dei limiti evidenti imposti dal tentativo di schematizzare, essa ci permette comunque di conferire un ordine concettuale a questo strumento normativo. Le carte di regola, infatti, al di là della loro centralità sul versante istituzionale e persino, se così si può dire, per il sentimento identitario di una comunità rurale (basti ricordare con quanta tenacia furono difese nel tempo e mantenute in vita fino agli ultimi respiri dell'antico regime trentino), dal punto di vista strutturale si presentano come ordinamenti spesso farraginosi, a volte ridondanti, altre volte carenti, spesso ambigui. Nella disamina che segue si è pensato comunque di seguire in gran parte l'ordine progressivo degli articoli, così da poter fare riferimento diretto alla parte finale del volume, costituita dalla riproduzione fotografica del documento con il testo a fronte.

Proprio perché scaturiti dalla commistione tra due realtà, la civile e la religiosa, destinate solo col tempo a separarsi in ambiti distinti, già i primi articoli dello statuto regoliero di Grigno mostrano la distanza tra una fonte cosiddetta di 'diritto proprio'¹⁷, caratteristica dell'età del 'diritto comune', e la giurisprudenza che si sareb-

¹⁷ Riteniamo di dover ascrivere a questa tipologia anche le carte di regola trentine, benché solitamente come fonti di diritto proprio si intendano gli statuti a vigenza locale riservati alla materia civile e a

be affermata tra Sette e Ottocento, contrassegnata prima dalle innovazioni legate alle concezioni illuministe, poi dalle sperimentazioni dell'età napoleonica. Che una compilazione statutaria rivolta all'ambito civile contenesse qualche norma di carattere religioso - benché non tutte le carte di regola ne annoverassero al loro interno - era considerato assolutamente normale in epoche dove il credo cristiano e cattolico almeno idealmente indirizzava ogni azione umana, come recita esplicitamente anche il primo articolo dello statuto di Grigno, riguardante l'obbligo di santificare le feste: *perché sempre come buoni veri fedeli e cattolici cristiani si deve dal culto divino e dall'invocazione di nostro signore Giesù Christo ogni nostra attione, negotio e operatione principiare, e sempre le cose divine devono esser preposte all'humane.*

La norma successiva specifica quali fossero, all'interno del calendario religioso, i santi oggetto di particolare devozione a Grigno. Tra questi si menzionavano in primo luogo quelli cui la comunità aveva dedicato un edificio religioso, che dovevano essere venerati con la partecipazione di una persona per ogni fuoco (vale a dire per ogni nucleo familiare) alle processioni organizzate in loro onore, obbligo che era ribadito all'articolo seguente. L'articolo 4 imponeva invece di astenersi dal lavoro festivo, con qualche rara eccezione per i mugnai, ma solo in certe particolari circostanze e dietro l'ottenimento di un consenso da parte del pievano e del regolano della comunità.

Nell'argomento concernente gli uffici e l'organizzazione della comunità sono compresi molti articoli del genere più svariato. È opportuno chiarire subito che non tutti gli statuti regolieri abbondano di informazioni sullo svolgersi della vita civile all'interno delle diverse comunità rurali. Ve ne sono anche di completamente privi, lasciando ciò intendere che forse in quei villaggi ci si atteneva ancora alla tradizione orale, dalla quale comunque le carte di regola originavano. In altre fonti statutarie rurali del Trentino i dati inerenti all'organizzazione comunitaria locale si desumono parzialmente da articoli riservati ad altre materie, ma anche negli esempi in cui norme specifiche non mancano, ci si trova spesso di fronte a dubbi interpretativi. Da vizi di forma o, più semplicemente, da espressioni non facilmente decifrabili non è esente neppure la carta di regola di Grigno.

quella penale, emanati in età medievale e moderna, statuti che operavano nella cornice dottrinale romanistica. Nonostante portino a volte esse stesse l'intitolazione di 'statuto', le normative regoliere concernevano invece l'esercizio di una sorta di 'bassa giurisdizione', competente questioni (almeno apparentemente) di minor importanza rispetto alle materie trattate negli statuti veri e propri. Tra la vastissima bibliografia in merito all'età del diritto comune, ci limitiamo a segnalare, come quadro generale, l'opera di uno studioso noto anche per il suo impegno nell'odierna difesa della proprietà collettiva, le cui radici storiche per il Trentino risiedono appunto negli ordinamenti delle antiche comunità rurali: P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1997⁴.

Fermo restando il fatto che presso le comunità rurali del Trentino almeno le cariche preminenti avevano durata annuale, il capitolo 5 della normativa che qui stiamo esaminando riguarda il giuramento del regolano neoeletto, che veniva prestato alla presenza congiunta del regolano uscente (ed eventualmente anche di altri che precedentemente avevano occupato tale carica) e della stessa comunità, in quest'ultimo caso però non tutta la popolazione, bensì i soli capifamiglia, coloro che avevano diritto di rappresentanza nelle riunioni della regola. In questo articolo sul giuramento compare in secondo piano un dato che, al contrario, è per noi di interesse primario, cioè il criterio di nomina del regolano. La prosa piuttosto malferma lascia intendere che si nominavano quattro regolani per volta da parte degli ultimi quattro esercitanti tale ufficio e che il governo della comunità veniva assegnato di anno in anno a uno dei nuovi quattro seguendo il criterio della rotazione, per la durata dunque di un quadriennio. Si sarebbe trattato pertanto di un organo rinnovato per cooptazione, in contrasto con i criteri di una primigenia democrazia diretta solitamente attribuiti all'antica realtà comunitaria rurale. Ammesso però che fosse davvero questo il dettato normativo, si poteva essere rinominati dopo quattro anni o magari il periodo di assenza forzata dagli uffici era più lungo? Nell'uno o nell'altro caso, vi furono deroghe? Al fine di poter rispondere a questi e ad altri interrogativi, pesa in negativo l'assenza dall'Archivio comunale di Grigno dei verbali delle riunioni della regola, testimonianze provvidenziali nei casi dubbi e utili anche per capire molte altre questioni.

Obbligo fondamentale del regolano nei confronti della comunità era, sempre secondo l'articolo 5, *diffenderla, mantenerla, esaltarla e favorirla*. Presso le regole trentine solitamente queste mansioni - difesa della comunità nei contenziosi giudiziari, conservazione dei suoi beni e, se possibile, loro incremento - erano attribuite al sindaco. Tale figura negli ottanta articoli statutarî grignesi non è menzionata, eccezion fatta per i sindaci della chiesa, di cui si dirà più avanti. Ciò nonostante, in altre parti della carta di regola il *sindico* è citato tre volte. Una prima volta al plurale (*Syndici*) nel già citato preambolo in tedesco. Successivamente il sindaco è nominato con riferimento a *don* [nel senso di *dominus*, signore] *Pietro Antonio Voltolino*, il quale, prima che lo statuto fosse presentato all'imperatore per ottenerne la conferma, aveva riunito la *communità in piena regola, nel loco e forma solita*. L'assemblea doveva deliberare che, insieme con la carta di regola, fosse ripubblicata da parte delle autorità dinastiali anche la norma osservata per antica consuetudine a Grigno in materia di successione testamentaria, norma vigente anche in Tesino e corroborata da apposito privilegio sovrano che, come si affermava, era stato anche recentemente confermato. Torneremo su questo quando si accennerà allo Statuto delle tre giurisdizioni di Telvana, Ivano e Castellalto. Lo stesso Voltolini - così la dizione odierna del cognome - ora con il titolo di *ser*, si trova citato ancora una volta nella già menzionata delibera assunta, sempre in merito alla medesima questione,

nella riunione della regola del 31 luglio 1726, essendo egli presente come uno dei tre *uomini del giuramento*, insieme con il sindaco in carica in quel periodo, Stefano del fu Bartolomeo de Stefani; questo è per l'appunto il terzo riferimento alla figura del sindaco. Ci si chiede allora che mansioni avesse tale ufficio a Grigno se nulla diceva in merito lo statuto. Si può ipotizzare che si trattasse di una carica occasionale, conferita in momenti particolari, come avveniva anche presso altre comunità trentine, che annoverano nella loro documentazione sindaci in veste di tutori dei diritti comunitari, ad esempio, nel caso di contenziosi¹⁸. Al contrario, poteva anche essere una carica stabile, i cui contorni il notaio Ropele - estensore degli articoli statutari, come sappiamo - non aveva ritenuto di dover meglio definire. Terza opzione: dal momento che nell'atto datato 1726 si cita la presenza di tre rappresentanti di Grigno (*ser Steffano quondam Bortolamio de Steffani sindaco della magnifica comunità di Grigno, ser Pietro Antonio Voltollino e ser Francesco quondam Antonio Gonzo delli tre huomini del giuramento di detta magnifica comunità*), si può anche supporre che nel collegio dei tre giurati uno rivestisse il ruolo di sindaco della comunità; purché non si intendesse dire invece che, a parte il sindaco de Stefani, il Voltolini e il Gonzo erano due dei tre *uomini del giuramento*. Crediamo basti questo piccolo quesito, per la cui soluzione non si è ritenuto di dover approfondire ulteriori energie, a esemplificare la lacunosità e ambiguità che caratterizzava frequentemente le carte di regola.

L'articolo 6 prescriveva che otto giorni dopo l'insediamento del regolano fossero designati tre e poi dodici soggetti come giurati (*huomini del giuramento*, li abbiamo appena incontrati), definiti qui genericamente come consiglieri di colui che ricopriva la carica maggiore. Perché un corpo di tre più uno di dodici giurati a Grigno, quando in altri statuti regolieri del Trentino i giurati, in numero variabile da luogo a luogo, costituivano un organo unitario? Immediatamente non lo si comprende, ma proseguendo nella disamina della carta di regola, troveremo qualche attribuzione specifica per l'uno e per l'altro.

Sul fatto che la scelta dei quindici giurati fosse affidata per intero al regolano, il testo a un primo sguardo non sembrerebbe lasciare adito a dubbi: *detto regolano [...] sia tenuto et obligato per miglior governo di detta comunità per il suddetto suo tempo elegersi prima tre huomini e poi dodeci delli più idonei, sufficienti e*

¹⁸ Da soli o insieme con i regolani, sindaci di Grigno in numero di due o tre sono non di rado citati nelle vertenze confinarie affrontate dalla comunità. Si veda ad esempio in Archivio comunale di Grigno (d'ora in poi ACG), Archivio preunitario (1261-1923), n. 3, "Instrumenta, sententi[e] investiture ac probationes possessionis montis Marcesine hominum et comunitatis Grigni, iurisdictionis Castri Ivani", 1261-1580. Sindaci come procuratori e difensori dei diritti comunitari sono nominati anche nella fonte statutaria della zona concernente la materia civile e penale. Si veda perciò *Statuto delle tre Giurisdizioni di Telvana, Juano e Castell'Alto, Con la dichiarazione Italiana del Testo Latino...*, Bassano, Gio. Antonio Remondini, 1721.

migliori di detta comunità. Lo stesso vale all'articolo 7 per i due massari o sindaci delle chiese, amministratori delle entrate dei luoghi di culto esistenti nel territorio della comunità: il regolano *debba far due massari, governatori o ver sindaci della detta chiesa del protettor nostro santo Giacomo, quali habbiano diligente cura e custodia e tengano buon conto dell'entrate di detta chiesa e di provederli di quanto gli sarà necessario e medesimamente anco haver cura dell'altre chiese sopradette*¹⁹. Se però i nuovi regolani erano scelti dai regolani uscenti e se ciascun regolano nominava da sé i suoi consiglieri e gli amministratori dei beni delle chiese, allora l'assemblea dei capifamiglia (la regola piena o regola grande) non aveva alcun ruolo come collegio elettorale? Oppure le cose stavano diversamente, nel senso che all'articolo 6 con quell'*elegersi* tre e poi dodici uomini si intendeva che il regolano li dovesse "far eleggere" da parte della regola? E allora altrettanto all'articolo 7, quel *far due massari* andrebbe inteso come "far far", farli designare, sempre da parte della regola però.

I medesimi dubbi - che comunque, è bene sottolinearlo, non derivano dal tenore del testo statutario, apparentemente chiaro, ma piuttosto da una considerazione di ordine logico - si ripropongono all'articolo 10, quando si afferma che il regolano deve *far subito due sticiani*, i quali insieme con lo stesso regolano provvedano a controllare la corretta rispondenza di pesi e misure e a esaminare ogni quindici giorni, ed eventualmente calmierare, i prezzi dei prodotti.

È anche vero, infine, che tra quattro regolani per volta, quindici giurati, due sindaci delle chiese, due *sticiani*, per un totale di ventitré cariche (ma nell'articolo 79 si menzionano anche degli *estimatori*, chiamati a esprimersi quando era necessario valutare qualche bene), in una comunità non molto popolosa qual era Grigno il coinvolgimento di parecchie famiglie nell'annuale esercizio dell'amministrazione locale era garantito²⁰. Pertanto, visto che inoltre ci si riferisce a un villaggio e non a una città o a una cospicua borgata, sarebbe forse azzardato mettere in campo termini come 'oligarchia', in riferimento al governo della nostra comunità.

¹⁹ Si vedano V. Fabris, *Quando il santo si fermava a Grigno. Le chiese del Comune di Grigno fra tradizione e modernità*, [Grigno (TN), Comune di Grigno, 2007 e [C. Minati], Grigno. *L'antica chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo e Cristoforo*, Grigno (TN), Biblioteca comunale, 1991 (supplemento a "GrignoTezze", dicembre 1991).

²⁰ Nei primi decenni del Seicento i maschi compresi tra i 18 e i 60 anni erano 106. Si veda in merito F. Romagna, *Censimento del 1624 ai confini del Sud-Est del Tirolo (Giurisdizione di Ivano)*, in "Civis. Studi e testi", IX (1985), pp. 5-17. Nel documento qui esaminato, conservato presso il Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, compaiono anche dati sulle professioni e sulle condizioni fisiche degli abitanti maschi della giurisdizione. È anche interessante notare come rispetto a Ivano i dati compaiano suddivisi in tre sezioni distinte - Ivano (Strigno), Tesino e Grigno - quasi che si trattasse di giurisdizioni separate. L'autore osserva giustamente che lo stesso statuto giurisdizionale rispetta questa strutturazione interna in tre componenti.

Si ritorna nell'alveo della tradizione statutaria regoliera del Trentino con l'articolo 8, dove si afferma: il regolano *sia tenuto et obligato tutte le liti, differenze, cause et controversie quali sotto il suo officio saranno principiate, deciderle e spedirle e disbrigarle e scoder crediti sotto lui fatti*. La funzione del regolano come giudice trova riscontro presso ogni comunità dove vigeva tale carica. Dove invece, come nelle aree meridionali del Trentino, non esisteva un regolano erano altri soggetti ad assumere questo compito cruciale, certamente uno dei più emblematici delle istituzioni rurali trentine, argine al dilagare della microconflittualità e garante del ripristino dell'ordine momentaneamente infranto.

Il fatto di detenere un qualche ambito di potere giudiziario, anche se modesto, era inoltre l'elemento che maggiormente concorreva a qualificare una condizione di autogoverno. Ricordiamo a tale proposito che Grigno e il Tesino erano anche dotati di antichi privilegi imperiali, i quali conferivano a questi luoghi due prerogative, la seconda delle quali particolarmente importante²¹. *In primis* la facoltà di incassare collette da parte dei massari delle chiese senza interferenze del capitano di Castel Ivano; in secondo luogo la possibilità di risolvere in sede locale e senza dover ricorrere al vicario di Ivano certi casi di omicidio non premeditato, forse mediante qualche forma di patteggiamento e di risarcimento. I reali contorni di questi privilegi di Tesino e Grigno non sono mai stati indagati a fondo e tuttavia si trattava in ogni caso di un vantaggio non trascurabile, quello conferito alle comunità in questione, se si riflette sul fatto che la potestà giudiziaria, in particolare nella materia "criminale" (penale), solitamente atteneva agli organi superiori.

Tornando dunque alla carta di regola, l'articolo 9 afferma genericamente che i giurati (tutti e quindici? solo i tre o solo i dodici?) debbano sbrigare *cose e negotii* loro spettanti, tra cui riscuotere le tasse (*colte e steure*)²² e i crediti.

Nel ricordare che quasi tutti gli articoli statutarî sono connessi a una pena, su cui finora non ci siamo soffermati (all'argomento si riserverà qualche osservazione finale complessiva), saltiamo per il momento l'articolo 11 (del decimo si è detto

²¹ In *Pieve Tesino. Inventario della sezione separata dell'Archivio comunale. I-archivio preunitario 1208-1923. II-archivio postunitario 1928*, a cura della cooperativa CO.RI.ST., ottobre 1983, Trento, Ufficio per i beni librari e archivistici (dattiloscritto a uso interno), si faccia riferimento ai registi redatti a suo tempo da Ludovico Oberziner (1856-1916), che riguardano le pergamene in questione: n. 60, Norimberga, 5 giugno 1491, Privilegio del re dei Romani Massimiliano; n. 215, Innsbruck, 9 settembre 1620, conferma dei privilegi rilasciata dall'arciduca Leopoldo; n. 217, Laxemburg, 19 maggio 1700, Privilegio dell'imperatore Leopoldo I; n. 218, Vienna, 18 dicembre 1709 dicembre 18, Privilegio dell'imperatore Giuseppe I; n. 219, Vienna, 1713 febbraio 1, Privilegio dell'imperatore Carlo VI.

²² Le "colte" o "collette" erano tributi imposti regolarmente o occasionalmente dalla comunità, le "steure" o "steore", dal tedesco Steuer, tassa, erano invece dovute alla contea del Tirolo.

sopra), riguardante l'incasso di certe multe, e passiamo all'articolo 12, dove si stabiliva che per le condanne comminate dagli *sticiani* si potesse ricorrere al giudizio del corpo dei tre giurati, che quindi (e non solo in questo caso, come vedremo) al pari del regolano detenevano un lembo di potestà giudiziaria, quella riguardante il settore del commercio²³. La norma successiva ammoniva gli *sticiani* a essere equi; se uno dei due si fosse reso colpevole di parzialità e avesse fatto parte al contempo del corpo dei tre giurati (dette cariche, dunque, erano in via di principio cumulabili) sarebbe stato estromesso e sostituito.

Il capitolo 14 chiarisce, almeno in parte, dubbi precedenti. Le cariche preminenti a Grigno possono quasi essere comparate - per lo meno, per quanto ci permette di capire la carta di regola - con un moderno consiglio comunale o addirittura con una giunta, benché molto allargata. Tutti gli affari della comunità dovevano essere portati a termine dal regolano insieme con i corpi dei tre e dei dodici giurati. Ogni risoluzione degli stessi sarebbe stata sottoposta al voto e solo nel caso di parità si sarebbero convocati i capifamiglia in una regola pubblica, lasciando loro la decisione finale. All'assemblea plenaria della regola - ecco sciolta un'altra incertezza - spettava esprimersi solo in materie di importanza particolare, quali *venditioni o vero locationi o altre alienationi de boschi, pascoli, montagne et altri luoghi communi*.

Era contemplata, non è dato sapere se in occasioni particolari o come prassi seguita con frequenza, la possibilità che il regolano in carica scegliesse un viceregolano e in tal caso il prescelto non poteva esimersi (art. 15). L'articolo 16, invece, attribuisce un altro compito al collegio dei tre giurati, vale a dire esaminare il rendiconto del regolano uscente.

Presente in forme analoghe in parecchi altri statuti rurali del Trentino è l'articolo (qui il diciassettesimo) che vieta, in caso di contenzioso, di accedere direttamente al giudizio del vicario e obbliga invece a presentarsi prima *avanti il regolano con li soprascritti suoi tre huomini*. Questione non trascurabile, quella del 'salto' dell'istanza giudiziaria, se si riflette sul fatto che una parte delle norme regoliere concerneva sì reati di poco conto (ad esempio i furti occasionali di prodotti della terra), ma altre riguardavano invece contenziosi più scabrosi e che spesso si protraevano nel tempo, cagionando spese giudiziarie ingenti (e, di rimando, vantaggi al ceto avvocaticcio), come ad esempio gli sconfinamenti, il pascolo in luoghi contesi, il diritto di vicinato e così via.

²³ Proprio il fatto che all'attività di questi "sticiani" fosse legato un pur modesto potere giudiziario in merito alla materia loro spettante (recita appunto l'articolo 12: "sentendosi qualcheduno aggravato da qualche sentenza o ver condannanza di detti sticiani, possa haver termine di giorni tre a ricorrer alli soprascritti tre huomini del giuramento") l'unica etimologia che siamo in grado di proporre, benché con molti dubbi, per questa carica è quella di una contrazione del termine 'giustiziani', leggendo 'sticiani' come 'stiziani'. La lezione "stiziani" d'altronde compare almeno una volta nei capitoli del 1715 riservati a questi ufficiali, di cui si dirà più avanti. Il quesito rimane però aperto.

Consueto negli statuti rurali trentini è anche l'obbligo di presenziare alle riunioni della regola (art. 18), la convocazione delle quali avveniva su disposizione del regolano e tramite un giurato, tenuto a sua volta ad adempiere all'ordine del suo superiore (art. 19). Altro dovere connesso alla conservazione del *ben commune*, vale a dire dei diritti goduti dai membri della comunità, era l'esecuzione dei cosiddetti "pioveghi", le prestazioni d'opera per la riattazione di strade e sentieri, per la manutenzione degli acquedotti ecc., richieste a ciascuna famiglia (art. 20).

I saltari sono tra le poche figure diffuse presso tutte le amministrazioni comunitarie trentine d'antico regime. Il regolano di Grigno doveva *proverder delli saltari quali farano bisogno per la campagna* (art. 21), ciascuno dei quali aveva il compito di *guardar e custodir le campagne et obbedir al suo regolano* (art. 22). Che dovessero essere due o più, lo si deduce dal fatto che per sequestrare un pegno di notte (la pratica del pignoramento si attuava in presenza di un danno, restituendo il pegno a risarcimento avvenuto) si asseriva essere sufficiente un solo saltaro. Il danno doveva essere notificato entro un giorno a chi ne era vittima, entro tre al padrone del bestiame (era questo il caso più frequente) che lo aveva cagionato (art. 23).

Non sono menzionati nello statuto del 1592 i saltari per i boschi, diffusissimi in tutta l'area trentina. La comunità di Grigno ovvierà a questa carenza pochi anni dopo, in occasione della stesura degli articoli integrativi del 1598, designando - come si vedrà - dei soprastanti per questo importante compito.

Le ammende pecuniarie e i pegni erano annotati e trasmessi ai giurati. Andavano poi a rimpinguare la cassa delle *colte* ed erano liquidati ogni Quattro Tempora (in sostanza ogni trimestre; per maggiori spiegazioni si veda l'edizione della carta di regola nella seconda parte del volume). I pegni sequestrati di notte o ai forestieri spettavano al regolano e ai saltari che li avevano incassati (art. 24), prassi che, in sostanza, era ribadita all'articolo seguente.

All'art. 26 era fatto divieto di aggirarsi nelle proprietà altrui, ma, si affermava senza esplicitare meglio, *salve le cose infrascritte*, intendendo probabilmente che altri articoli si sarebbero espressi ancora in merito, precisando i comportamenti da tenersi a seconda delle situazioni. Una prima deroga era prevista proprio al capitolo successivo, il 27, dove si lasciava all'arbitrio del regolano condannare o meno chi attraversava le proprietà d'altri al tempo del raccolto (sempre che nel passaggio non fossero stati commessi furti), considerando probabilmente la maggior necessità dei contadini di spostarsi in quella stagione da un campo all'altro.

Segue una nutrita serie di norme riguardanti l'attività agricola, che non si discosta, salvo qualche dettaglio o qualche sottolineatura particolare, da quanto contengono in merito altre carte di regola. Le sunteggiamo per non appesantire ulteriormente questa disamina dello statuto di Grigno. Era una decisione spettante ai proprietari dei fondi il fatto di pignorare o meno coloro che vi transitavano (art. 28).

Era vietato manomettere le coperture mobili (*stropaggie*) che davano accesso alle proprietà altrui (art. 29). Analogo divieto vigeva anche per gli stessi proprietari, se privi della licenza del regolano, poiché essi potevano in quel modo arrecare danni alle proprietà vicine (32). Era vietato appropriarsi di manufatti impiegati nella viticoltura (pali, scale, *stroppe*, cioè rami di salice usati a mo' di legaccio: art. 30), ed essendo scoperti a trasportarne, si doveva dimostrare la loro provenienza (art. 31).

Successivamente troviamo ancora articoli contro i furti o l'appropriazione indebita di prodotti della terra: uva (33), frutti diversi (tra cui i *persici*, le pesche: 34), rape, fave e arbeggia²⁴ (35), erba e foglie (36). Altre norme riguardavano i danni causati da animali vaganti, nota dolente della vita comunitaria, con ampi riscontri in ogni carta di regola: cani (art. 37), buoi (art. 38), cavalli e muli (art. 39).

Per il pascolo del bestiame anche a Grigno erano assunti dei pastori con funzioni pubbliche, ai quali, dietro sanzione per chi si fosse rifiutato, dovevano essere consegnati gli animali allevati nell'ambito della comunità (per i cavalli e i muli si veda l'art. 40, per il bestiame vaccino il 41). I proprietari si accordavano per attribuire a chi esercitava tale servizio un compenso che, se non corrisposto regolarmente, autorizzava i pastori a sistemare il bestiame presso l'osteria mettendo in conto le spese²⁵. Danni con il bestiame potevano essere cagionati anche nell'ambito del pascolo collettivo; ne riferiscono gli art. 42-47 rispetto alle vacche, alle pecore, alle capre, agli asini, ai maiali. A tale proposito, rileviamo come non si faccia menzione a Grigno della presenza di custodi specifici per gli ovini, né per i maiali, che in altre carte di regola è dato invece rinvenire; non si esclude che tali mansioni possano essere state lasciate sottintese. Al problema di limitare le aree pascolive a disposizione delle capre e delle pecore, il cui morso era notoriamente dannoso, fa riferimento l'art. 48. Che in base al numero di capi di bestiame si fosse tassati, non era un caso troppo sporadico nell'ambito delle comunità trentine; meno frequente sem-

²⁴ La miglior spiegazione del termine la troviamo in un dizionario dialettale concernente un'area del Trentino geograficamente opposta rispetto alla Valsugana. Con il termine di *arbée*, *erbée*, *arbève* erano indicati i piselli selvatici (*pisum arvense*), che fino a tutto il XVIII secolo erano coltivati quanto le fave e più dei fagioli. E. Quaresima, *Vocabolario anaunico e solandro raffrontato col trentino*, Firenze, Olschki, 1991, rist. dell'edizione Venezia-Roma 1964.

²⁵ Le osterie e le locande nell'antico regime svolgevano anche funzioni pubbliche, ad esempio come luogo di deposito delle merci, mentre gli stessi proprietari conducevano spesso in parallelo l'attività di commercianti. Un vivo ritratto di questa professione è delineato nella vasta autobiografia di Angelo Michele Negrelli: *Memorie che servono alla storia della sua vita ed in parte a quella de' suoi tempi, scritte da lui medesimo, con difficoltà per l'abbreviata sua vista, negli ultimi anni del suo vivere*, a cura di U. Pistoia, Feltre (BL), Agorà, 2010. Ancora più diffusa in merito al tema delle locande è la biografia dell'oste più famoso nella storia del Tirolo, colui che guidò l'insurrezione antibavarese e antinapoleonica del 1809: A. Oberhofer, *Der Andere Hofer. Der Mensch hinter dem Mythos*, Innsbruck, Wagner, 2009.

mai è rinvenire in merito uno specifico articolo statutario, come è il caso dell'art. 49 della carta di regola di Grigno.

Compare spesso negli statuti rurali trentini l'espressione "essere regolato/a", che va intesa come "essere sottoposto/a a norme limitative". In tal modo, all'art. 50 si stabiliva che la campagna fosse *regolata, così di dentro come di fuori, d'ogni tempo*, norma poco chiara, che a un primo sguardo lascia dubbiosi, in quanto si sa che altrove - e Grigno non può avere costituito un'eccezione - i campi, nella stagione in cui non erano coltivati, rimanevano aperti al pascolo comune, una prassi che si protrasse più o meno ovunque in Trentino per parte dell'Ottocento, nonostante i tentativi del governo asburgico di farla cessare²⁶. Il problema è poi chiarito agli art. 51-53, dove si stabiliva che il divieto di pascolo fosse in vigore in ogni stagione solo per vignali e *luoghi piantati* (con alberi da frutto o altre colture arboree), mentre nella località "le Gère" (nel documento *Giere*, il toponimo è in uso a tutt'oggi) esso vigeva dal primo d'aprile alla fine di ottobre (cioè dalla semina alla fine del raccolto), nei prati grassi (i siti migliori e più pianeggianti, falciati più volte) dal primo di aprile a metà ottobre (divieto, si badi, esteso anche ai proprietari di questi stessi prati, a meno che non fossero sufficientemente distanti dalle proprietà altrui, in modo da non danneggiarle) e, infine, nei prati magri (suoli superficiali e poco fertili, spesso scoscesi) dal 10 di maggio alla fine di agosto.

Gli articoli 54-57, riguardavano un altro problema assai presente nelle normative regoliere trentine, quello dei varchi d'accesso alle diverse proprietà, costituiti da *vaoni* (in altre aree del Trentino "vaioni"), passaggi sbarrati da *portelle* e *gradici* mobili, che a seconda delle stagioni e delle situazioni erano lasciati aperti o tenuti chiusi. A Grigno si dovevano tenere chiusi i fondi adiacenti alle strade (dove vigeva l'obbligo per i frontisti di tagliare i cespugli e la vegetazione sporgente), al Palù e a tutte le aree di proprietà comunale.

Gli articoli 58, 59, 61-63 erano riservati in maniera esplicita ai forestieri (in precedenza solo fuggevolmente menzionati), vale a dire a coloro che, magari risiedendo a Grigno a titolo di incolato ed esercitandovi qualche professione, non erano però stati accolti tra i vicini (o tra i *convicini*, così sono denominati in questa carta di regola), coloro cioè che per diritto di discendenza o per acquisizione successiva a titolo oneroso godevano di quello che nelle città d'antico regime era il privilegio della cittadinanza (nei centri urbani, peraltro, appannaggio di un numero assai limitato di abitanti). Stante la scarsità delle risorse e, conseguentemente, la tendenza alla chiusura delle comunità trentine, i forestieri erano in vario modo penalizzati, in

²⁶ È il dato che emerge costantemente in M. Nequirito, *La montagna condivisa. L'utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli in Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento*, "Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studio sulla proprietà collettiva", 2.2010 (numero monografico).

primo luogo privandoli del tutto o in parte della possibilità di sfruttare i beni comuni.

Negli articoli summenzionati si tratta di divieti e pesanti multe comminate al bestiame di famiglie forestiere (bovino, equino, ovino) arrecante danno o mandato al pascolo in luoghi banditi oppure preso a pascolo da qualche vicino insieme con i propri animali. Pesante doveva risultare per i forestieri il divieto espresso nell'art. 64, che non permetteva loro la fruizione del libero pascolo nei prati *desregolati*, cioè lasciati aperti all'uso comune a partire dall'autunno. L'art. 65 imponeva di dare in affitto a forestieri case o locali a uso abitazione solo previa autorizzazione del regolano e dei dodici giurati; ottenuto il loro consenso, il vicino doveva inoltre presentare garanzia in termini economici per eventuali infrazioni commesse dal forestiero affittuario. L'art. 66 obbligava l'ospite forestiero ad accordarsi con il regolano, non si specificava in merito a che cosa; forse si trattava di una generica promessa di obbedienza o magari di prestazioni richieste o di oneri fiscali da sostenere in cambio della concessione del domicilio a Grigno.

L'utilizzo delle selve era in vario modo limitato o del tutto vietato ai forestieri presso le antiche comunità. Per accedervi, a Grigno (art. 67) era prescritta - altra espressione dubbiosa - la *licenza delli huomini di detta comunità*. Ci si riferiva a tutti i capifamiglia (però allora convocati in pubblica regola) o il termine *huomini* sottintende *del giuramento*, quindi si trattava dei giurati? Certa era comunque la volontà di controllare severamente, anche qui come presso ogni comunità trentina, l'accesso alle risorse forestali, se all'art. 68 si ammonivano i vicini a non prestarsi ad alcun lavoro boschivo in compagnia di forestieri senza il consenso della regola. L'art. 69 mitigava tale rigore, prescrivendo di avvalersi innanzi tutto degli uomini della comunità per svolgere detti lavori e solo in subordine di forestieri. Quanto poi a certi prodotti boschivi o ad attrezzi in legno essenziali per le attività agricole ed edilizie (elencati all'art. 70), ne era vietato il commercio, ma anche in questo, come in altri articoli passati in rassegna, salvo deroghe rilasciate dalle autorità comunali, il che - va sottolineato una volta per tutte - lasciava il campo aperto alle soluzioni più consone alle necessità contingenti, togliendo però al contempo energia al dettato normativo.

La carta di regola di Grigno prosegue con alcune norme inerenti all'errato utilizzo del suolo pubblico. L'art. 71 riguarda l'obbligo di mantenere pulite le strade, in particolare dai letami, eventualità che occorreva con assai frequenza presso una comunità rurale, ma anche evitando di far riversare sulle vie l'acqua dei secchiali. Viene pure menzionata, sanzionandola, la cattiva abitudine di gettare rifiuti dai poggioli (art. 72). Non si doveva inoltre servirsi delle vie per scopi strettamente privati, come l'erezione di scale e la costruzione di manufatti murari (art. 74), che dovevano essere altrimenti distrutti con il concorso di tutti gli uomini della comunità, chiamati *a piovego* dal regolano (art. 75).

Gli articoli 76-78 trattano questioni commerciali: il divieto di far uscire vino dalla comunità per smerciarlo in Tesino o altrove senza consenso del regolano e del corpo dei tre giurati, la concessione in appalto quinquennale dell'ufficio della Gastaldia di Grigno, che gestiva il flusso delle merci in transito sulla linea confinaria. I gastaldi dovevano adempiere a una serie di obblighi: tenere registrati i conduttori di carri *quali da nuovo entrano nell'rodolo* (il che ci fa ipotizzare l'attribuzione a rotazione del compito di trasportare le derrate tra coloro che esercitavano la professione di carrettiere) e il transito di eventuali spedizioni straordinarie, mantenere la copertura della *loggia della stadera* in piazza (dove sorgeva la postazione daziaria), mantenere in buono stato i ponti sul torrente Grigno, registrare le entrate e le uscite del loro appalto e, al termine della concessione, fare esaminare i conti dal regolano e dai giurati. Ogni gastaldo doveva inoltre versare l'offerta spettante alla chiesa di S. Giacomo come *pensione et honoranza*.

Il penultimo articolo della carta di regola (il n. 79) rimanda al diritto di prelazione in favore dei vicini per qualsiasi vendita immobiliare effettuata in seno alla comunità, diritto che poteva essere fatto valere anche ad affare concluso. Il bene eventualmente ceduto in maniera irregolare a forestieri ritornava nell'alveo comunitario *pagando però e numerando a chiunque l'avesse comprato il prezzo convenuto e realmente sborsato o il valore di detto luogo per stima delli communi estimatori*. Troviamo qui l'unica menzione agli stimatori, carica presente non solo a Grigno ma in molti altri statuti di comunità rurali trentine.

L'articolo conclusivo scaturiva dalla situazione particolare di Grigno come comunità di confine e non è dato riscontrare la presenza di norme analoghe - a quanto sappiamo - in altre carte di regola. Materie di questo genere nelle comunità rurali d'antico regime erano solitamente oggetto di ordinanze accessorie; ciò nonostante, si trattava di una norma di carattere regoliero a pieno titolo. Concerneva infatti la perdita del *ben commune*, del diritto di appartenenza alla regola, in un caso particolarmente grave, ossia qualora, tramite la delazione, gente di Grigno avesse avvertito i Vicentini, spesso rei di sconfinamento e di pascolo abusivo, dell'imminente arrivo sul posto degli ufficiali della comunità, permettendo in tal modo ai trasgressori di mettersi in salvo con il loro bestiame. Allo stesso modo, doveva essere trattato *come ribello e pubblico inimico* colui il quale avesse in qualche modo favorito gente che agiva contro gli interessi comunitari. È facile qui pensare alla quantità di vertenze di vario genere sostenute dalle comunità nel corso della loro storia contro villaggi vicini, privati, superiorità feudali e, nel caso di Grigno, anche contro i confinanti sudditi della Serenissima. La multa assai elevata (cento "ragnesi") comminata all'eventuale traditore, (che inoltre doveva essere *scaciato fuori di detta comunità*) attestava la volontà di conferire all'articolo in questione un forte effetto deterrente.

Qualche osservazione a margine

L'ammenda connessa all'ultimo articolo impone di soffermarsi anche su questo aspetto della statutaria rurale trentina in generale e di quella di Grigno nella fattispecie. Pressoché a tutte le norme della carta di regola era connessa una pena. Tuttavia, in buona parte di questi documenti, e anche in quello di Grigno, la pena non è esplicitata ogni volta, ma si fa riferimento a una precedente sanzione formulata qualche riga sopra. Le espressioni che nella nostra carta di regola si rinvengono con frequenza sono: *sotto la pena soprascritta, d'esser tolta et applicata come di sopra oppure e sia creduto et emendato il danno come sopra*.

Al fine di una comprensione di massima del testo, la prima espressione, pur non chiarissima, risulta comunque intellegibile: non si doveva trasgredire quella determinata norma, altrimenti si sarebbe incorso nella pena citata sopra, la cui ammenda pecuniaria (e non la pena, ovviamente) sarebbe stata imposta e prelevata come era stato esplicitato in un articolo precedente.

Più criptica si rivela l'espressione *e sia creduto et emendato il danno come sopra*. Due sono le ipotesi: o il *sia creduto* va riferito a qualcuno oppure l'*et* è superfluo e si deve intendere che, applicando la pena stabilita sopra, il danno era creduto/ritenuto emendato. L'*et* però è ripetuto in tutti i casi in cui è presente questa espressione. Consideriamo dunque piuttosto la prima ipotesi, benché il ragionamento risulti più tortuoso. Nell'art. 30, avente come oggetto coloro che si rendevano colpevoli di furti di pali e scale per vigne, si soggiungeva: *et a cadauno degno di fede che ritrovasse di questi tali [che commettevano detti furti] gli sia creduto per suo giuramento*. Da questo articolo in poi l'espressione a volte ritorna, ma solo nell'art. 33, riguardante i furti d'uva, viene ripetuta pari pari come al 30, senza perciò dare adito a dubbi. Successivamente invece troviamo appunto la formula ambigua *e sia creduto et emendato il danno come sopra*. Ci si chiede perciò se con quel *e sia creduto* non si intendesse affermare (lasciando però parte del testo sottinteso) che chiunque denunciava il danno andava creduto, purché degno di fede e dietro giuramento, e che inoltre tale danno doveva ritenersi sanato nel modo in cui si era prescritto sopra: *et emendato il danno come sopra*, per l'appunto.

Siano o meno corrette le ipotesi avanzate, rimane il fatto che i rimandi per le ammende agli articoli precedenti, man mano che si prosegue nella lettura dello statuto funzionano sempre meno. I *come sopra* si rincorrono uno dopo l'altro e non si riesce più a stabilire a quale norma si faccia riferimento. Ad esempio, se tutto sembra chiaro per i primi quattro articoli, nel quinto è prescritta una sanzione assai elevata, alla quale si rinvia forse con troppa disinvoltura anche in articoli successivi, suscitando qualche perplessità. In seguito, le incertezze di tanto in tanto si ripropongono e solo qualche articolo si esprime abbastanza chiaramente in merito alla pena che intendeva stabilire. Notevolmente più chiari circa l'ammontare delle pene e la

ripartizione degli utili sono invece i dieci articoli aggiunti nel 1598. Anche perché impossibilitati a sciogliere i dubbi su questo punto, abbandoniamo ulteriori disquisizioni e congetture e concentriamo piuttosto il nostro interesse sull'entità delle multe pecuniarie e sul soggetto a beneficio del quale esse andavano.

Le unità monetarie citate negli articoli statutari di Grigno in relazione alle ammende pecuniarie sono la lira e il "ragnese" (*rainesese*), ossia il fiorino renano. La lira (anche Lira Tron o Tron) corrispondeva a un quinto di fiorino. Come sottomultipli della lira in qualche articolo compaiono i *soldi*. Le multe computate in fiorini erano ovviamente le più elevate. Ad esempio, le troviamo applicate a un eventuale operato negativo da parte delle cariche amministrative più importanti della comunità: certamente per il regolano (100 *rainesi*, oltre all'espulsione dalla comunità, art. 5 e successivi), per i giurati e forse anche per i massari/sindaci delle chiese, ma non per gli *sticiani*, le cui eventuali trasgressioni sono multate in lire (art. 10). Cento *rainesi* di multa sono comminate anche ai rei di tradimento ai danni della comunità, oltre alla loro espulsione (art. 80). Le pene pecuniarie sono espresse in lire in tutti gli altri articoli, salvi i sempre poco chiari rimandi a quanto stabilito sopra, di cui si è detto. Si va dalle tre lire di cera per la mancata osservanza dei precetti religiosi, alle cinque per ciascun *sticiano* inadempiente, alle dieci per chi era recidivo nella disobbedienza agli ordini superiori, fino alle quindici lire per il pascolo esercitato da forestieri con greggi di oltre cento pecore (in un contesto dove le multe connesse ai forestieri erano comunque sempre piuttosto elevate). I danni causati da singoli animali di solito sono valutati in *soldi* e la pena è raddoppiata se commessa di notte. Quest'ultima era la soluzione frequentemente adottata nelle carte di regola per disincentivare l'infrazione notturna, più difficile da scoprire.

Riscontrandosi un danno, il presunto colpevole era pignorato tramite il sequestro di un suo bene (nel caso di danni da animali colti in flagrante, era facile trattenerne proprio quelli), che doveva essere riscattato attraverso la corresponsione della multa entro un certo periodo, altrimenti era messo in vendita. In molti casi non era tuttavia sufficiente estinguere la sanzione pecuniaria, ma il colpevole doveva *reffar il danno*, espressione ricorrente in molti statuti e anche in quello di Grigno, intendendosi *reffar* come riparare, riportare le cose allo stato precedente l'infrazione.

Anche a Grigno le sanzioni in denaro erano incassate da più soggetti. Quelle connesse a divieti di natura religiosa (computate in cera, come si è visto) andavano a beneficio della fabbrica della chiesa parrocchiale di S. Giacomo. La maggior parte riteniamo finisse nella cassa comunitaria; sembra affermarlo anche il già citato art. 24, il quale recita *che tutte le pene e pegni che si farano siano posti nelle colte*. Poche ammende invece - pare di capire - costituivano un compenso per l'attività prestata al servizio della comunità: ad esempio, l'art. 24 attribuiva ai regolani e ai saltari le multe comminate di notte e quelle imposte ai forestieri. Ricollegandoci a quest'ultimo problema, è importante sottolineare che di retribuzioni regolari lo sta-

tuto non fa menzione, né per gli uffici di carattere direttivo, né per le mansioni meramente esecutive. Si potrebbe ipotizzare trattarsi di oneri obbligatori ai fini della fruizione del *ben commune*, benché questo si attagli piuttosto alle comunità dove vigeva il sistema della rotazione dei compiti, mentre tale non sembra essere stata la situazione di Grigno, dove il criterio dell'alternanza era applicato unicamente ai quattro regolani di volta in volta prescelti.

Si deve comunque sempre mettere in conto il fatto che le carte di regola neppure riguardo a tali questioni furono mai esaurienti. Valga per tutti il seguente esempio, che fa riferimento a un caso già studiato. Presso la comunità della montagna di Piné, come ovunque, esistevano dei saltari, i cui compiti erano delineati in certi articoli delle carte di regola di quella zona (ce ne sono pervenute più versioni), senza che però si dicesse nulla circa un loro compenso fisso, tranne il fatto che incassavano - come a Grigno dunque - una parte di determinate multe. Sfogliando i provvedimenti verbali delle riunioni della regola di Piné si scopre invece che nel Settecento (se non ancora da prima) il saltaro veniva istituito su chiamata degli amministratori, i quali concordavano con il soggetto prescelto i servizi da prestare e anche un preciso compenso²⁷.

Questa osservazione ci riporta a un'ulteriore questione, vale a dire il fatto che l'assetto interno delle diverse comunità nel corso del tempo mutò a volte anche abbastanza sensibilmente. In qualche caso - come pure a Grigno, pare - non furono prodotte ulteriori versioni statutarie, ma anche dove ciò avvenne (con nuove compilazioni settecentesche o con il continuo inserimento di articoli integrativi nello statuto vecchio, che a volte per numero arrivarono a superare quelli di partenza), mai comunque le carte di regola riuscirono a registrare ogni aspetto della vita comunitaria. Per le materie non affrontate mediante norme scritte, dunque, si suppone ci si affidasse ancora alle antiche consuetudini o a risoluzioni introdotte di volta in volta in presenza di necessità contingenti; risoluzioni che poi a loro volta, col tempo, costituivano forse esse stesse una consuetudine.

D'altro canto, si deve però riconoscere che, pur nella loro insufficienza, le carte di regola rimasero un documento centrale per la vita delle comunità. Prova ne sia la volontà di queste ultime di mantenerle in vigore finché fu loro possibile, facendole riconfermare dall'autorità competente anche a ridosso della data ufficiale dell'estinzione delle antiche regole, il 1810, quando nel territorio trentino, divenuto Dipartimento dell'Alto Adige, venne introdotto un unico regolamento comunale, quello dei comuni del napoleonico regno d'Italia. Fu in tale occasione, inoltre, che le numerosissime comunità trentine si trovarono accorpate di forza in poco più di

²⁷ M. Nequirito, *Società e istituzioni fra XV e XIX secolo*, in *Storia di Piné dalle origini al XX secolo*, a cura di M. Bettotti, Baselga di Piné (TN), Biblioteca comunale, 2009.

un centinaio di macrocomuni, creati in base alle nuove esigenze amministrative e senza alcuna considerazione per eventuali unioni consolidate da secoli di storia.

Oltre la carta di regola: le aggiunte del 1598 e gli altri ordinamenti concernenti la vita comunitaria

L'assunto secondo il quale nelle carte di regola non possiamo individuare strumenti normativi esaustivi - senza peraltro, lo ribadiamo se necessario, voler con ciò sminuire l'importanza di queste fonti, tanto oggi per gli studiosi, quanto, all'epoca della loro redazione, per le popolazioni che le produssero - è confermato dal fatto che, appena sei anni dopo la stesura dello statuto rurale di Grigno e della sua solenne approvazione da parte del principe territoriale, i vicini avvertirono la necessità di aggiungervi altri dieci articoli.

La versione statutaria che contiene questi ultimi non è un documento la cui importanza ci viene comunicata anche attraverso la veste esteriore, come la carta di regola del 1592 appena esaminata. Al contrario, si tratta di un normale registro cartaceo con coperta in pelle, intitolato *Libro de capitoli et ordini della magnifica comunità di Grigno copiati da altro di mano del quondam egregio signor Ruggiero Minatto già notaro di Grigno, et ciò d'ordine del magnifico domino Alessandro [!] Minatto regolano di detta Università l'anno della nostra salute 1680 indittione terza*²⁸. Il registro contiene in copia autentica il testo della carta di regola del 1592²⁹ e le aggiunte del 1598, poi - in forma di delibere comunitarie e non come parti integranti della carta di regola - alcune norme del 1715 sullo sfruttamento dei boschi datate 1715 e 1767 e, infine, i venti *Capitoli delli sticiani* del 1617 e i dodici del 1715. Dunque, come si può notare, solo in parte erano atti emanati entro il 1680, anno dell'amministrazione del regolano Alessandro Minati.

Il motivo dell'aggiunta dei dieci articoli nel 1598 non è esplicitato nel preambolo, dove si afferma solo che *in publica et special regola sopra ciò comandata et convocata, [gli uomini di Grigno] hanno statuito, ordinato, mutato, aggiunto, derogato et reformato come qui di sotto*. Se ne potrebbe dedurre che nei sei anni di utilizzo intercorsi la carta di regola del 1592 avesse mostrato delle carenze; ulteriori congetture non sembra il caso di farne, anche se nessun'altra ipotesi è esclusa.

²⁸ ACG, Archivio preunitario (1261-1923), *Carta di regola*, n. 2, anni 1592-1767. In merito ai Minati si veda la nota 55 del saggio di Pistoia, che rimanda allo studio di K. Occhi, *Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il mulino, 2007.

²⁹ Per non appesantire, non si procede a una sua puntigliosa collazione con l'originale, rispetto al quale la copia, a un primo superficiale sguardo, sembra presentare qualche minima variante testuale.

Allo stesso modo, non siamo in grado di fornire una risposta certa al motivo per il quale gli articoli integrativi del 1598 non sono presenti nel documento che sta al centro dell'attenzione del presente volume, l'elegante versione pergameneata confermata da Carlo VI nel 1716. Risulta evidente unicamente il fatto che ai funzionari imperiali pervenne il solo testo statutario del 1592 e non le sue integrazioni, poiché, ad esempio, non vi è il minimo accenno a eventuali norme cassate dall'autorità concedente l'atto. Uscirono mai questi nuovi articoli del 1598 dai confini della giurisdizione di Ivano o addirittura dall'ambito territoriale della comunità di Grigno? Trattavano essi forse materie controverse e poco gradite agli organi superiori, come ad esempio la necessità di armarsi da parte dei sudditi³⁰? Non lo sappiamo, ma vediamo di quali norme si trattava.

Il primo articolo del 1598 si riconnette all'ultimo della carta di regola di sei anni precedente, dove si stabilivano le punizioni per chi fosse connivente con gli abitanti del limitrofo territorio vicentino, eventuali fruitori abusivi dei beni comunitari di Grigno, o con chiunque minacciasse in qualche modo la comunità e mettesse in forse i suoi diritti. Consapevole che per la sua collocazione geografica Grigno era suscettibile di ricevere *qualche insolenza [...] da confinanti popoli o vero da vagabondi et fuorusciti*, la comunità stabiliva di eleggere ogni anno, al momento del rinnovo della pubblica amministrazione locale, due soprastanti come *caporali de' soldati*. Detti soprastanti nelle occasioni di pericolo, mediante il suono della campana a martello, avrebbero dovuto radunare almeno un rappresentante per fuoco regolarmente fornito di armi proprie, *per sovenimento, soccorso et defensione di qualunque di detta comunità fosse molestato et insultato*.

Due osservazioni in merito. In primo luogo, a Grigno le prestazioni collettive a vantaggio della comunità non riguardavano, come invece altrove, solo le riparazioni e la manutenzione dei beni comunali, ma anche la difesa dei confini. Secondariamente, questa sorta di 'microdifesa' locale andava ad aggiungersi a quella più generale, istituzionalizzata nel noto *Landlibell* del 1511 e riguardante l'intera area tirolese, vale a dire la contea e i due principati di Trento e Bressanone come parti consociate³¹.

³⁰ Un'analoga concessione di portare armi a scopo di autodifesa la troviamo tuttavia per un'altra comunità valsuganese confinante con il territorio veneto, quella di Levico, appartenente al principato vescovile di Trento. Nel volume *L'antica comunità di Levico e Selva. Documenti per un percorso storico (1431-1810)*, a cura di M. Nequirito, Trento-Levico Terme, Provincia autonoma di Trento-Biblioteca comunale, 2003, "Beni librari e archivistici del Trentino. Quaderni/2", alla p. 42 è riprodotto un documento del capitolo del duomo di Trento, datato il primo di giugno del 1691, mediante il quale si concedeva agli abitanti della comunità occupati con le mandrie sulla montagna di Vezzena, vicina all'altipiano di Asiago, il permesso di portare armi nella stagione dell'alpeggio (ma limitatamente all'alpe stessa) per difendere le malghe e il bestiame dagli attacchi di ladri, banditi e malviventi.

³¹ Si veda in merito il volume *Difesa e governo del Paese: il Landlibell trentino-tirolese del 1511*.

All'art. 2 delle norme integrative del 1598 si prescriveva che fossero i due soprastanti (più sotto detti anche *caporali*) a identificare i soldati atti alla difesa del territorio comunale e a controllarne l'equipaggiamento. L'art. 3 stabiliva l'obbligo di tale servizio per gli uomini di Grigno prescelti. Il 4 poneva al di sopra dei due soprastanti alla difesa altri tre soprastanti, destinati a controllare il monte Marcesina e tutte le altre zone di confine appartenenti a Grigno; questi tre erano autorizzati a dare ordini anche ai due soprastanti alla difesa. L'art. 5 attribuiva ai tre soprastanti generali anche compiti altrove espletati dai saltari dei boschi: almeno ogni cinque mesi dovevano ispezionare tutte le aree silvo-pastorali, *prohibendo che non sia pascolato né tagliato né in altro modo lavorato et fatto danno nelle sue pertinenze [di Grigno] da alcuno qual non habbia licenza et autorità.*

L'art. 6 inaugurava una serie di norme che inasprivano la condotta dei grignesi verso gli stranieri (nel senso di non appartenenti alla classe dei vicini, quindi non necessariamente esteri); esso riprendeva il divieto espresso nell'art. 79 contro la vendita di beni a forestieri, specificando, se ve ne fosse necessità, che anche i beni comuni sottostavano a tale principio e non si poteva quindi conferirne qualche porzione a gente non di Grigno.

L'art. 7 stabiliva che qualsivoglia individuo potesse ricavare qualche utile da beni comunitari solo dopo tre anni di residenza continua, di regolari versamenti fiscali e di prestazioni personali puntualmente eseguite (*le fattioni reali et personali*).

L'art. 8 apparentemente metteva fine a ogni precedente forma di tolleranza o di deroga (ricordiamo come le norme del 1592 ne contemplassero) rispetto allo sfruttamento di boschi e pascoli da parte di forestieri abitanti a Grigno, anzi, ora si aggiungeva anche il divieto di pesca. Ciò nonostante (art. 9), i forestieri erano ugualmente costretti alle prestazioni personali, i *pioveghi*, a contribuire al mantenimento del saltaro (il che lascia intuire l'attribuzione di un compenso per tale mansione) e del *monicho della chiesa*, il sagrestano, figura della quale nulla si diceva nelle norme stabilite appena sei anni prima.

Infine, l'art. 10 autorizzava chiunque a pignorare i forestieri sorpresi su beni comuni e, paventando persino una reazione violenta di costoro, destinava tutto l'ammontare della pena alle cure mediche (cui, se fosse stato insufficiente, andava

Catalogo della mostra Trento, Castello del Buonconsiglio, 17 dicembre 2011-4 marzo 2012, a cura di M. Nequirito, C. A. Postinger, A. Tomasi, Trento, Provincia autonoma di Trento-Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici, 2011, "Beni librari e archivistici del Trentino. Quaderni/12". Alla p. 134 la cartina indica il castello di Ivano come uno dei punti del territorio trentino-tirolese dove in caso di attacco esterno si accendevano i Kreidefeuer, i fuochi di all'erta, che davano il via alla mobilitazione della difesa territoriale. Va detto però che nel caso dell'articolo statutario di Grigno si intendono disturbi e zuffe causati dai confinanti veneti, piuttosto che veri e propri atti di guerra a danno della regione.

aggiunto il sostegno economico della cassa comunale) di colui che in tale operazione eventualmente fosse rimasto ferito.

Alla tutela del patrimonio boschivo, curiosamente così poco presente nello statuto del 1592, erano riservati otto articoli emanati il 3 febbraio 1715, seguiti da altri non numerati datati 6 settembre 1767, tutti inseriti nel registro di cui stiamo trattando, a seguire della carta di regola in copia e delle sue norme integrative.

Sorge qui spontaneo un interrogativo: come si comportò la comunità rispetto ai boschi per oltre un secolo, dalla fine del Cinquecento al primo Settecento? Certamente anche a Grigno le risorse forestali furono oggetto di attenzione, ma la comunità non ne regolò l'utilizzo attraverso norme statutarie. Magari lo fece emanando ordinanze sporadiche o forse seguendo delle consuetudini consolidate, ma anche a questo problema la documentazione consultata non permette di dare una risposta certa.

Dalla breve premessa agli articoli del 1715, riguardanti i boschi banditi (quelli interdetti del tutto o in parte all'utilizzo, altrove detti anche gaggi, corrotto in "gazzi"), si ricavano alcune utili informazioni. Innanzi tutto, nei due secoli intercorsi tra la stesura della carta di regola e l'emanazione di queste norme forestali le cariche amministrative di carattere dirigenziale erano solo in parte rimaste le stesse di un tempo. La delibera del 1715, infatti, era stata assunta in piena regola, presenti il sindaco, il corpo dei tre e quello dei dodici giurati. Dunque non troviamo più il regolano ma quel sindaco le cui mansioni (ma addirittura la sua presenza stabile nell'apparato amministrativo) nello statuto del 1592, come ricordiamo, erano tutt'altro che accertate.

Il secondo dato emergente è il fatto che la delibera in questione fosse stata registrata nel *Libro comune*, uno degli atti dell'antica comunità andati perduti, del quale conosciamo dunque almeno l'esistenza. Infine, la riunione era avvenuta nel portico di Girolamo Minati: caso non del tutto infrequente, quello di attribuire a luoghi privati di volta in volta funzioni pubbliche, anche se certamente più in uso era adunare le regole nelle piazze o sul sagrato delle chiese. Sulla *pubblica piazza* di Grigno, infatti, ci si era riuniti per approvare gli articoli della carta di regola del 1592, mentre la riunione dei capifamiglia convocata per approvare i dieci articoli integrativi del 1598 aveva invece avuto luogo ancora presso un'abitazione privata, vale a dire sull'aia della casa di Battista Bellino.

Utilizziamo le norme boschive del 1715 per ricavarne una serie di deduzioni riguardo alle pratiche in uso a Grigno nello sfruttamento dei boschi comunitari. Anche nella nostra comunità, come altrove, era possibile ottenere un certo numero di piante per necessità familiare. Se il taglio avveniva nel *bosco negro* (dove crescevano piante d'alto fusto, utilizzate come legname da opera), per non essere multati era necessario mostrare *il suo boletin di lisenzia*, quindi una licenza che autorizzava l'abbattimento. Detta licenza, non cedibile a forestieri, poteva non essere

più concessa qualora il legname tagliato fosse stato lasciato a marcire nel bosco. Nella *Valle et altri boschi banditi* era proibito tagliare piante *di cresuda*, in fase di crescita. Colto in flagrante, l'eventuale trasgressore era portato immediatamente dal sindaco per *produr le sue ragione avanti li sii nottata la sua condana*. Ecco perciò che il sindaco qui sembrerebbe avere assunto anche un potere giudicante, che nella carta di regola del 1592 spettava al regolano. I soprastanti ai boschi dovevano stendere un rapporto per ogni infrazione scoperta ed erano inoltre ammoniti a non accordarsi con i trasgressori. In relazione ai boschi, sono citati, anche se una sola volta e di sfuggita, dei saltari. I soprastanti erano retribuiti con una metà delle multe incassate, ma solo entro un certo ammontare, oltre il quale il denaro andava alla cassa comunale. L'ordinanza era sottoscritta dal sindaco *del suddetto anno* Pietro Antonio Voltolini e da tre giurati, tra i quali si individuano con certezza solo Gerolamo Minati e Francesco Filippini.

Le norme del 1715 dovettero essere ripubblicate nel 1767, tramite una nuova ordinanza, *[s]tante li gravi danni che vengono inferiti nonostante le soprascritte comunali ordinazioni [quelle del 1715 appunto] dalli particolari [nel senso di singoli abitanti] di Grigno ed anco da forestieri*. Si aggiungeva che d'ora in avanti era anche vietato *andar sopra la fontana del Pian del Labio*, né in qualsiasi altro luogo per abbattere piante del *bosco negro*. Inoltre, erano banditi tutti i boschi di *pezzo, larice ed avé*. L'ordinanza precisava che non si intendeva privare le famiglie del legname da fabbrica necessario, ma che per poterlo tagliare ci si doveva fornire della licenza rilasciata per iscritto dal sindaco. Sottoscriveva l'atto il notaio e attuario della comunità Paolo Antonio Filippini. Alla fine dell'antico regime, dunque, Grigno risultava essere dotato anche di una sorta di segretario (l'attuario appunto), figura presente anche in altre comunità trentine.

Nel registro costituito in gran parte dalla copia della carta di regola del 1562 e dagli articoli integrativi del 1598 troviamo infine i più volte menzionati *Capitoli delli sticiani* (trascritti da una copia del 1638), che si affermava fossero stati *renovadi l'anno 1617*. Si suppone quindi esistesse una versione precedente tale data. Tra l'altro - ma ricordiamo che si sta procedendo a ritroso rispetto agli articoli sui boschi - qui troviamo nuovamente un regolano a sottoscrivere l'atto, insieme con i tre e i dodici giurati, mentre non è menzionato alcun sindaco. Riguardo a questi capitoli non vi è molto da annotare. Si tratta di una sorta di calmiera dei prezzi, di indubbia utilità per indagini di carattere storico-economico, sul quale però non ci soffermiamo, essendo il presente saggio connotato soprattutto da interessi nell'ambito storico-istituzionale.

Altri capitoli riguardanti gli *sticiani* (o *stiziani*, come compare all'art. 1) furono emanati il 3 febbraio 1715, precisando che con queste nuove norme non si intendeva derogare alle precedenti secentesche. Anche in questo caso tralasciamo la materia commerciale, concentrando l'attenzione su un altro dato presente nell'atto e più

precisamente sul fatto che questo, approvato dalla regola, fosse stato emanato dal sindaco e dai giurati. Dunque, negli atti ufficiali della comunità di Grigno (o, almeno, nei pochi cui possiamo fare riferimento in questo saggio) fino al 1617 troviamo ai vertici del locale apparato amministrativo un regolano, mentre nel 1715, tanto negli articoli sui boschi, quanto in questi nuovi capitoli per gli *sticiani* compare un sindaco. Non mutano invece i corpi dei tre e dei dodici giurati.

A questo punto, due sono le ipotesi: o certe competenze del regolano, ad esempio come rappresentante della comunità e garante dei suoi diritti, nell'arco di un secolo erano passate al sindaco, rendendo stabile quest'ultimo ufficio, mentre al regolano rimanevano altre incombenze, oppure il sindaco aveva assorbito per intero le mansioni del regolano e questi era scomparso dalla lista degli uffici comunali grignesi. La seconda opzione ci sembra tuttavia quella più azzardata, visto che in nessuna comunità il sindaco assommava in sé proprio tutte le competenze primarie. Qualche lume in merito a questo problema può forse giungere da un breve raffronto con gli statuti rurali in vigore presso le comunità più vicine.

Relazioni e questioni statutarie nell'ambito della giurisdizione di Ivano

Oltre a quella di Grigno, ci sono pervenute carte di regola di altre comunità appartenenti alla giurisdizione di Ivano, anche se, in via cautelativa, sarebbe meglio dire che queste sono quelle rintracciate fino ad ora, poiché di tanto in tanto - benché sempre più raramente - qualche nuovo statuto regoliero emerge dagli archivi trentini. Si tratta della già citata carta di regola di Scurelle e di quelle di Ospedaletto, Strigno, Bieno e Samone, tutte cinquecentesche³².

La normativa di Ospedaletto, datata 1506, è la più scarna: una quarantina di articoli assai succinti, dai quali non emerge per nulla l'assetto amministrativo della comunità, dove la sola carica citata è quella di regolano (ma non quella di sindaco), inoltre senza che ne siano specificate le mansioni, ma unicamente in relazione a qualche obbligo o divieto.

La carta di regola di Strigno, una cinquantina di articoli risalenti al 1540, risulta più articolata, ma neppure essa lascia emergere molto circa le istituzioni comuni-

³² Tutte sono state pubblicate. Per quella di Scurelle si vedano G. Suster, *La regola di Scurelle (1552)*, Lanciano (CH), Carabba, 1887 e A. Zieger, *Vicende e "carta di regola" della comunità di Scurelle*, Trento, Alcione, 1957. Il testo della carta di regola di Ospedaletto del 1506 si trova in *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, a cura di F. Giacomoni, Milano, Jaca book, 1991, vol. I, pp. 343-346. Gli statuti regolieri di Strigno, Bieno e Samone sono pubblicati e commentati in R. Giampiccolo, *Carte di Regola del XVI secolo di Strigno, Bieno e Samone*, [Samone (TN)], Comune di Samone, 2001.

tarie locali: anche in questo caso si menziona un regolano, il quale inoltre era di natura feudale, come si dirà tra poco. Non pare neppure che l'esistenza di altre cariche direttive fosse lasciata sottintesa, se all'art. 37 si affermava che, nel caso di liti, il regolano doveva recarsi sul luogo ove si trovava l'oggetto del contendere, insieme con i saltari e con *altri huomini da bene non sospetti*³³. Un'espressione quest'ultima da cui sembra evincersi l'assenza di veri e propri giurati, anche se tale corpo potrebbe essersi sviluppato in seguito proprio in riferimento a questi uomini degni di credito che andavano al seguito del regolano, formalizzandone le competenze e i modi del reclutamento. Siamo tuttavia nel campo delle congetture, poiché fino ad oggi non è stata rinvenuta un'eventuale versione successiva della carta di regola di Strigno del 1540 (alla fine del secolo, invece, fu trasposta dal latino in volgare proprio quella di cui stiamo parlando), né sappiamo se ne sia mai esistita una³⁴.

La carta di regola di Scurelle del 1552 mostra più di un aggancio con la normativa rurale di Grigno, ma rispetto all'apparato amministrativo comunitario rivela anche sensibili differenze. A Scurelle erano attivi in quanto figure stabili un sindaco (mentre per Grigno abbiamo lasciato in sospeso la questione), detto anche massaro, e un regolano, entrambi con competenze proprie. Quanto agli *huomini del giuramento*, i giurati, mentre la carta di regola di Grigno riserva loro più di un articolo, nello statuto di Scurelle sono menzionati di sfuggita nella rubrica delle tasse per gli uffici comunali, aggiunta quale appendice alle norme statutarie. Oltre ai saltari, diffusi ovunque presso le comunità trentine e la cui presenza non è quindi indicativa, anche a Scurelle come a Grigno (a partire però dagli articoli aggiunti nel 1598) troviamo dei soprastanti ai boschi.

Rispetto alle cariche previste per il governo della comunità, la carta di regola di Bieno del 1567 (oltre una settantina di articoli, integrati da altri nel 1584 e nel 1587) si avvicina maggiormente alla normativa di Grigno. Troviamo il sindaco (qui, diversamente che a Grigno, espressamente citato negli articoli statutari)³⁵, il regolano, i giurati, ovviamente i saltari, gli stimatori. Il depauperamento boschivo anche a Bieno costituì un problema, che si cercò di risolvere, come a Grigno, predisponendo specifiche normative settecentesche³⁶.

La carta di regola di Samone del 1584 (solo 35 articoli ma densi e dettagliati) ci trasmette un'immagine dell'apparato amministrativo comunitario locale simile a

³³ R. Giampiccolo, *Carte di Regola*, p. 43.

³⁴ Su Strigno si veda G. Suster, *Del castello d'Ivano e del Borgo di Strigno*, Trento, Marietti 1886.

³⁵ Sindaci di Bieno sono menzionati, in relazione però a documenti diversi dalla carta di regola, in F. Romagna, *Bieno Valsugana. Notizie storiche*, Bieno (TN), Comune di Bieno, 1995, p. 49-50. Sindaci dovevano esistere anche a Villa, come appare in Id., *Villa Agnedo. Notizie storiche*, Villa Agnedo (TN), Comune di Villa Agnedo, 1998, p. 97.

³⁶ R. Giampiccolo, *Carte di Regola*, pp. 68-71.

quelli attivi a Bieno e a Grigno: un sindaco, un regolano, i consueti saltari e i giurati, i quali sembrerebbero coincidere, non senza qualche dubbio dovuto forse alla sintassi incerta, con gli *uomini del giuramento*.

Da due degli statuti appena menzionati emerge inoltre un dato istituzionale che è importante mettere in evidenza. Un certo numero di comunità rurali trentine d'antico regime era gravato dalla presenza di un regolano feudale, denominato regolano maggiore, carica attribuita per l'appunto a titolo di feudo dal principe territoriale a certe famiglie nobili. Le competenze connesse alla regolaneria o regolanato maggiore probabilmente variavano secondo i diversi casi e nelle diverse zone, ma sono assodate le limitazioni subite dalle comunità che a tale diritto doveva sottostare, tanto che in qualche caso le popolazioni volutamente lo ignorarono allo scopo di farlo cadere in disuso³⁷.

Interessante è l'esempio di Strigno, dove una sorta di regolaneria maggiore era goduta dai nobili Castelrotto - lo riferiva la stessa carta di regola³⁸ - per diritto concesso nel XIII dal vescovo conte di Feltre agli antichi signori da Strigno³⁹. Sia che i Castelrotto presiedessero in prima persona le riunioni della regola, sia che designassero allo scopo un soggetto di loro fiducia, vanno ad ogni buon conto fatti rilevare tanto il prestigio derivante dall'esercizio di tale diritto, quanto la valenza di carattere economico, visto che il regolano maggiore o regolano *ereditario*, come viene definito nello statuto di Strigno, incassava una parte delle multe comminate⁴⁰.

³⁷ Per rimanere alla bassa Valsugana, fu questo il caso di Telve di Sopra, gravata dalla regolaneria maggiore a favore dei baroni Buffa di Castellalto. La comunità comunque non riuscì nei suoi intenti a causa della reazione dei dinasti. La questione fu portata presso il tribunale d'appello di Innsbruck, il quale diede ragione ai Buffa e ordinò alla comunità di Telve di Sopra di ripristinare il diritto sottaciuto: M. Nequirito, *Principi, feudi, comunità nella Valsugana del Settecento*, in *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, a cura di C. Mozzarelli, Milano, Angeli, 1988, pp. 106-109.

³⁸ R. Giampiccolo, *Carte di Regola*, pp. 28, 31. Sulla famiglia Castelrotto, che esercitò una vasta influenza su questa parte di territorio trentino, e su uno dei suoi esponenti di maggior spicco, si veda L. Bertagnolli, *Giacomo Castelrotto e la signoria dei Welsperg in Valle di Primiero*, Tonadico (TN), Ente Parco Paneveggio-Pale di San Martino, 2011. Concernente più da vicino la nostra zona, si veda invece il lavoro di F. Romagna - A. Tomaselli, *I nobili signori di Strigno ed il cronista Giacomo de Castelrotto*, in "Civis. Studi e testi", XIV (1990), pp. 91-120. Di tono più divulgativo, può essere utile anche A. Tomaselli, *Strigno. I signori di Castelrotto. Documentazioni storiche*, [Strigno (TN), Comune di Strigno], 2005.

³⁹ G. A. Montebello, *Notizie storico topografiche*; alla p. 33 della sezione "Documenti per le notizie della Valsugana e di Primiero" (posta alla fine dell'opera e contraddistinta da numerazione propria) si riporta il documento del 1264 mediante il quale il vescovo di Feltre concedeva ai signori di Strigno l'investitura della regolania, qui detta "madricha".

⁴⁰ Come sembra di capire leggendo i diversi articoli statutari di Strigno: R. Giampiccolo, *Carte di Regola*, pp. 27-48.

In altre parti del territorio trentino poste sotto la supervisione di un regolano maggiore era previsto anche un regolano minore, espresso invece dall'assemblea del villaggio e dotato di competenze ridotte e di natura più che altro esecutiva. Non così a Strigno, almeno secondo quanto si può leggere nello statuto.

Nell'ambito della giurisdizione di Ivano è attestato un altro caso di regolaneria maggiore, quello esercitato sempre dai Castelrotto nei confronti di Villa (oggi comune di Villa Agnedo), comunità della quale però non conosciamo la carta di regola⁴¹.

Possiamo invece solo ipotizzare la presenza di un diritto di tal genere gravante sulla comunità di Ospedaletto, diritto che, se effettivamente esistente, sarebbe stato esercitato dai signori di Ivano. La carta di regola di questo villaggio, come si è detto, è piuttosto povera di dati. Non può tuttavia passare inosservato qualche indizio per nulla trascurabile riguardo alla nostra supposizione. Nel preambolo allo statuto si affermava che gli *huomini della villa de Hospitale della giurisditione de Ivani fosseno stati et fosseno senza ordine della sua regola expectante al signor de Ivan*⁴². È forse possibile che qui si intendesse più semplicemente sottolineare la dipendenza della comunità-regola di Ospedaletto dal dinasta di Ivano, ma il dubbio che ci ha insinuato l'espressione *regola expectante al signor de Ivan*, vale a dire che il signore esercitasse qualche diritto più marcato e diretto nei confronti del villaggio, è poi rafforzato da qualche altro riscontro.

Nel medesimo preambolo, che motivava la necessità per Ospedaletto di disporre di una normativa regoliera scritta, si affermava che in tal modo si intendeva porre argine ai danni causati nei campi e nei beni della comunità, ma *semper senza preiuditio della superiorità di Ivan della qual ha regola*⁴³. Si intendeva affermare qui ancora una volta che la comunità-regola di Ospedaletto riconosceva come superiorità il dinasta di Ivano oppure che la *superiorità di Ivan* nei confronti della comunità di Ospedaletto *ha regola*, cioè vi esercitava il diritto di regolania maggiore?

L'art. 17 inoltre afferma che la multa di 25 lire applicata alla relativa infrazione andava *la mità al signor, el quarto al regolam et uno quarto alo acusador*⁴⁴. Non è dato rinvenire con frequenza (o forse addirittura mai) che le pene pecuniarie nelle comunità non sottoposte a un regolano maggiore andassero al dinasta che reggeva la giurisdizione. In questo caso, e se vera la nostra ipotesi, essendo citato insieme

⁴¹ G. A. Montebello, *Notizie storico topografiche*, p. 33. La regolaneria maggiore goduta dai Castelrotto nei confronti di Villa è menzionata anche nel preambolo alla carta di regola di Strigno, dove si fa riferimento al documento del 1264, di cui alla nota 39: R. Giampiccolo, *Carte di Regola*, p. 31.

⁴² *Carte di regola e statuti*, vol. I, p. 343.

⁴³ *Carte di regola e statuti*, vol. I, p. 343.

⁴⁴ *Carte di regola e statuti*, vol. I, p. 345.

con il signore anche il regolano, si potrebbe pensare a una parte di compenso prevista anche per quest'ultimo, come regolano minore espresso dalla comunità o come regolano feudale istituito dallo stesso dinasta di Ivano. Si tratta comunque di mere illazioni, che dovrebbero essere meglio verificate. A ogni buon conto, di nessun indizio disponiamo nel senso di un diritto di regolano maggiore gravante invece sulla comunità di Grigno, almeno in base al testo statutario.

Non di rado le carte di regola recano l'intitolazione di 'statuto' e tuttavia tale termine nell'antico regime risulta applicato con più frequenza alle fonti di diritto proprio riguardanti la materia civile e penale. Ciò richiama alla necessità di soffermarsi per l'appunto sulla compilazione statutaria rivolta non solo alla giurisdizione entro la quale giaceva la comunità di Grigno, ma anche agli altri due distretti feudali esistenti nella bassa Valsugana: lo Statuto di Telvana, Ivano e Castellalto, derivante da precedenti più antiche fonti statutarie feltrine e valsuganesi e dato alle stampe pochi anni dopo la riconferma della carta di regola di Grigno da parte di Carlo VI⁴⁵.

Come ricordiamo, la chiusa della carta di regola faceva espresso riferimento allo statuto giurisdizionale quando, in merito al diritto testamentario, prescriveva di rimettere in vigore le antiche consuetudini condivise dal Tesino e da Grigno, contrastanti con quanto osservato dalle altre comunità della giurisdizione di Ivano su base statutaria. A prescindere dal fatto che una simile questione esula dal tema degli ordinamenti comunitari rurali e che la menzione in una carta di regola a una norma pertinente al diritto civile costituisce sicuramente un'anomalia, non siamo stati comunque in grado di risolvere il problema delle divergenze tra l'art. 110 dello Statuto di Ivano, che regolava appunto la materia della successione testamentaria, e queste non meglio specificate consuetudini di Grigno e Tesino. Si renderebbero necessarie più puntuali indagini, in particolare forse negli atti dei notai della zona.

Almeno qualche considerazione siamo comunque in grado di formularla. Nell'Archivio comunale di Pieve Tesino sono conservate cinque copie dei privilegi

⁴⁵Ne esistono più edizioni, ciascuna dedicata a uno dei dinasti infeudati delle tre giurisdizioni cui lo statuto era rivolto: il barone Antonio Buffa, il conte Gaspare Wolkenstein, i fratelli conti Giovanelli: *Jura municipalia, seu, Statuta castrorum Juani, Telvanae, Castri Alti. Nuper excussa cum italica interpretazione ... opera & sumptibus Joannis Fieta notarii Plebis Tesini, dicata ... Antonio Libero baroni Buffa Gianetti de Monte Liliorum domino Castri Alti ...*, Bassano del Grappa (VI), Giovanni Antonio Remondini, 1721, *Jura municipalia, seu, Statuta castrorum Juani, Telvanae, Castri Alti ... opera & sumptibus Joannis Fieta notarii plebis Tesini dicata illustrissimo & excellentissimo D.D. Gaspari comiti de Wolchenstain et Trosburgg &c.*, Bassano del Grappa (VI), Giovanni Antonio Remondini, 1721, *Statuto delle tre giurisdizioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto con la dichiarazione italiana del testo latino. Nuovamente stampato a spese di Gio. Fieta nodaro della Pieve di Tesino ... consagrato dallo stesso all'illustrissimi ... Gio. Benedetto, Gio. Paolo ... e Gaetano ... Giovanelli ...*, Bassano (VI), Giovanni Antonio Remondini, 1721.

di Tesino e Grigno con relativa riconferma: una copia tardo-quattrocentesca, una secentesca e tre settecentesche⁴⁶. Detti privilegi riguardavano proprio l'esenzione per Grigno e le comunità del Tesino dal foro dinastiale di Ivano-Strigno in certe materie fiscali (la facoltà di imporre collette in favore delle chiese locali e di incassarle senza interferenze del capitano del castello) e in qualche caso di giustizia penale (la possibilità di risolvere in sede locale e senza intervento del vicario di Ivano i casi di omicidio non premeditato, qualora il reo avesse mostrato disposizione al ravvedimento). Nessuna menzione quindi, come si può notare, a questioni testamentarie.

Nella carta di regola, confermata da Carlo VI nel 1716 come sappiamo, si affermava però che le antiche consuetudini di Tesino e Grigno benché *unitamente e recentemente [...] anco da sua maestà cesarea clementissimamente confermate [...] col progresso del tempo per trascuratezza e negligenza de' particolari siano in parte disusate, e specialmente in materia delle successioni*. Le antiche consuetudini da poco confermate erano probabilmente i privilegi di Grigno e Tesino sottoscritti sempre da Carlo VI tre anni prima della carta di regola, nel 1713⁴⁷. Se così fosse, è bene osservare che in tale documento, a proposito delle prerogative godute da Tesino e Grigno, ricorrono espressioni come *Privilegia, Gnaden und Freyheiten* oppure *ihre Recht, Freyheiten, löbliche allt Herkommen und gute Gewohnheiten*, senza chiarire in che cosa consistessero questi diritti, privilegi, regalie e libertà.

Questo fatto porta a pensare che si potesse trattare di un insieme di vantaggi, non solo dei due summenzionati (esenzioni fiscali e potestà giudiziaria in materia di diritto penale), ma anche di altri, fondati sulla tradizione e mai formalizzati. La mancata formulazione nel dettaglio di queste particolari consuetudini di Tesino e Grigno in questioni di eredità si riscontra anche nell'art. 110 dello Statuto di Telvana, Ivano e Castellalto, dove ci si limitava ad affermare che dalle norme successorie in vigore nelle tre giurisdizioni erano esclusi Tesino e Grigno, senza specificare quali fossero le difformità della tradizione quivi vigente in tale materia rispetto al dettato statutario ufficiale.

Come si può vedere, ci siamo limitati solo a qualche osservazione, rimandando, come si è detto, a indagini documentarie specifiche e approfondite, qualora si desiderasse tentare di chiarire meglio la questione.

⁴⁶ Archivio comunale di Pieve Tesino, Archivio preunitario (1208-1923), *Diplomatico*, rispettivamente pergamena n. 60 (Norimberga, 5 giugno 1491, rilasciata dall'allora re dei Romani e futuro imperatore Massimiliano I), n. 215 (Innsbruck, 9 settembre 1620, da Leopoldo arciduca d'Austria e conte del Tirolo), n. 217 (Laxemburg, 19 maggio 1700, dall'imperatore Leopoldo I), n. 218 (Vienna, 18 dicembre 1709, dall'imperatore Giuseppe I), n. 219 (Vienna, 1 febbraio 1713, da Carlo VI; la veste di quest'ultimo documento è in tutto e per tutto analoga a quella della carta di regola di Grigno).

⁴⁷ Archivio comunale di Pieve Tesino, Archivio preunitario (1208-1923), *Diplomatico*, n. 219.

Qualche annotazione infine sullo stesso Statuto di Telvana, Ivano e Castellalto, compilazione che ben si presta a esemplificare l'eterogeneità delle fonti di diritto proprio vigenti nell'età del diritto comune. Una delle particolarità di questo statuto consiste nel fatto che le due parti di cui è composto non vanno a costituire, come in altri esempi, un "libro" per la materia civile e uno per la materia penale ("criminale"), con unito in qualche caso un terzo "libro", concernente la materia regoliera, come ad esempio nello Statuto di Pergine⁴⁸. Lo statuto delle giurisdizioni della bassa Valsugana è invece ripartito in due serie di norme riunite sotto i titoli *Della Giurisdizione delli Vicarii, et qual tempo debbano far raggione* e *Di quelli, ch'habveranno fatta congiura, ò conspiratione in pregiudicio della superiorità*. A uno sguardo approssimativo, la prima serie di norme sembra attenere per lo più al diritto civile, la seconda a quello penale, ma con più di una 'intrusione' nell'uno e nell'altro ambito⁴⁹. Rimanendo al tema che qui più interessa, nello statuto si nota anche la presenza di qualche articolo più consono a una carta di regola, come ad esempio il n. 41, nel secondo "libro", che vieta di scortecciare o guastare in altri modi gli alberi.

In conclusione, un cenno alla annosa questione delle richieste di un vicario separato per il Tesino e per Grigno. Forse a riprova dei diritti un tempo connessi all'esistenza dell'antico castello, per il territorio di Grigno (ma anche per il Tesino, già dotato di un proprio vicario nel Trecento) erano previste sessioni giudiziarie vicariali specifiche, da tenersi in certi giorni della settimana. Lo statuto del 1721 affermava infatti: *Il Signor Vicario poi della Giurisdizione d'Ivano, Thesino, e Grigno sia tenuto, e debba sedere al banco eletosi per conueniente à tener udienza nel Pievado nel tempo infrascritto. Per il Pievado nel giorno di Sabbato, per li Tesini il Lunedì, & il mercoledì per li huomini di Grigno, osservando le loro antiche consuetudini; Mà da San Giorgio fino à San Michele sia tenuto nelli sudetti giorni tener udienza appresso li Tesini, e quelli di Grigno, cioè il Lunedì in Tesino, & il Mercoledì in Grigno secondo il solito, quando non sia per giusta causa impedito*⁵⁰. Non si trattava comunque della concessione di un vicario separato per Tesino e Grigno, ma semplicemente dell'obbligo per il vicario di Ivano di prestare un servizio specifico a vantaggio di quelle comunità lontane dalla sede istituzionale del foro.

⁴⁸ *Statuti di Pergine del 1516 con la traduzione del 1548*, a cura di G. Gentilini, Venezia, Il cardo, 1994.

⁴⁹ Significativo in merito al legame dello Statuto di Telvana, Ivano e Castellalto con la tradizione romanistica è l'articolo conclusivo, il 58, intitolato "Delli casi Ommessi", che recitava: "Statuimo, & ordiniamo, ch'in ogni caso, nel quale non si ritrovassero nel presente volume de Statuti pene determinate, specificate, ovvero espresse, possa, e debba il Giudice far le condanne secondo la dispositione della legge commune." *Statuto delle tre giurisdittioni*, p. 119.

⁵⁰ *Statuto delle tre giurisdittioni*, p. 2.

Verso la fine del Settecento il vicario Pietro Zanghellini biasimava le richieste inoltrate dal Tesino e da Grigno al governo di Innsbruck e poi persino alla corte di Vienna affinché fosse nominato per quelle comunità un vicario distinto da quello di Ivano⁵¹. Benché l'imperatore Giuseppe II avesse avviato riforme nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, dove si rendeva obbligatoria da parte dei dinasti infeudati una salarizzazione stabile per i giudici da loro designati, una parte delle retribuzioni destinate a questi ultimi era costituita dalle tasse connesse alle cause trattate e dipendeva quindi dal numero dei contenziosi e, di conseguenza, dall'estensione del distretto giudiziario e dall'entità della popolazione che vi apparteneva. Privare il vicario di Ivano di una consistente mole di 'affari', e inoltre aggravare i dinasti Wolkenstein di tutto quanto comportava l'erezione di una giurisdizione separata per Tesino e Grigno, costituiva evidentemente un'eventualità da evitare, come ricordava ai conti lo stesso Zanghellini, anche perché interessato personalmente alla questione⁵².

Tesino e Grigno riuscirono infine nel loro intento agli inizi dell'Ottocento, quando però le antiche strutture amministrative e istituzionali stavano per essere superate. Nel periodo di governo della Baviera (1806-1809), infatti, le giurisdizioni patrimoniali nobiliari cedettero alcuni poteri a vantaggio dei *Landgerichte* (giudizi distrettuali) statali. Furono poi soppresse sotto il napoleonico regno d'Italia e quindi ripristinate dall'Austria nel 1817, ma i feudatari dovettero sobbarcarsi oneri amministrativi sempre più insostenibili, così da vedersi costretti uno dopo l'altro a cedere allo Stato gran parte delle loro prerogative.

Nel 1827 i dinasti Wolkenstein rinunciarono all'amministrazione politico-giudiziaria di questo loro feudo (nello stesso anno lo fecero i Welsperg in Primiero, due anni prima lo avevano fatto i Buffa di Castellalto, mentre i Giovanelli di Telvana avrebbero compiuto tale passo nel 1830), sancendo il passaggio dalla giurisdizione patrimoniale nobile a quella statale. Fu un processo che ebbe termine negli anni Quaranta dell'Ottocento e interessò l'intero Tirolo, dove le giurisdizioni concesse ai nobili in amministrazione feudale erano numerose.

Dopo la cessione allo Stato del potere giudiziario da parte dei conti Wolkenstein, i comuni di Pieve Tesino, Castello, Cinte e Grigno, retti da poco meno di un ventennio secondo nuove normative comunali (prima quelle del regno d'Italia napoleonico, poi quelle dell'impero d'Austria) e non più in base alla antiche e ormai decadute carte di regola, dovettero abbandonare ogni velleità di trattamenti separati e furono definitivamente aggregati al giudizio distrettuale statale di Strigno.

⁵¹ *L'ordine di una società alpina*, p. 137.

⁵² *L'ordine di una società alpina*, p. 137.

CARTA DI REGOLA DI GRIGNO: IL RESTAURO

Le parti che compongono la Carta di regola di Grigno sono principalmente tre: il contenitore in metallo, il documento rilegato in pergamena decorata che contiene la carta di regola e il sigillo in cera contenuto in una capsula di legno.

Il contenitore è stato realizzato in lamiera di ferro stagnata, comunemente detta latta. Presenta sul coperchio delle decorazioni fitoforme sbalzate e al centro un rialzo circolare per poter contenere la capsula del sigillo (fig. 1).

Il documento si presenta rilegato in pergamena. La pergamena nel corso dei secoli, per le sue caratteristiche, è stata utilizzata sia come materiale per il supporto scrittoria, sia come materiale per la coperta. Era ricavata dalla lavorazione delle pelli di alcune specie animali: caprine, ovine e bovine. Deve il suo nome alla città di Pergamo dove si sviluppò la sua produzione. In particolare questa coperta è stata eseguita confezionando una cartella in cartone rivestita in pergamena.

La decorazione dei due piatti (anteriore e posteriore) che costituiscono la coperta è stata eseguita utilizzando la tecnica della doratura. L'oro impiegato risulta essere di bassa lega, come testimonia la doratura sbiadita. Delle due cornici concentriche impresse sui ciascun piatto, quella esterna raffigura rami con foglie e fiori ove sono racchiusi degli uccelli, quella interna un motivo geometrico. All'interno della seconda cornice e dunque al centro di ciascuno dei due piatti è presente un ovale con lo stemma della casata degli Asburgo, raffigurante l'aquila a due teste contornata da foglie d'alloro. La coperta era provvista di lacci in seta rossa che purtroppo sono mancanti (fig. 2).

Il supporto scrittoria utilizzato per il testo è ricavato da pergamena detta insulare. Grazie ad una particolare lavorazione si ottengono fogli le cui due facce, lato carne e lato pelo, risultano indistinguibili (fig. 3). Al tatto, questi bifogli sono vellutati. Questa lavorazione particolare viene anche chiamata settentrionale, per definire l'area geografica dove è più presente, vale a dire a nord delle Alpi. La compagine dei 9 bifogli, che formano un fascicolo di 18 pagine, è stata cucita facendo passare attraverso il dorso sia dei fogli, che della coperta il cordone in seta nera e gialla al quale è ancorato il sigillo in cera.

Il sigillo è parte inalienabile del manoscritto, non solo fisicamente tramite il cordone in seta, ma ancor più per la sua stessa origine, che è quella di certificare il documento. L'importante sigillo che correda la Carta di Grigno è contenuto in una capsula tornita in legno, con decorazioni (fig. 4). È stato realizzato in cera rossa. Le impressioni ottenute con una matrice in metallo raffigurano lo stemma della casa d'Austria con l'aquila bicipite, sorretta da due grifoni. Sotto si notano altri tre emblemi delle famiglie imparentate con gli Asburgo (fig. 5).

Le carte di guardia assicurano la compagine dei fascicoli alla coperta. Quelle qui impiegate sono in carta bianca. Non è stata riscontrata nessuna filigrana che potesse permettere di identificare la cartiera di produzione.

La carta di Grigno è giunta a noi in discrete condizioni di conservazione. Non presentava danni rilevanti e gli unici interventi di restauro, eseguiti presso il Laboratorio di restauro della Soprintendenza per i beni storici-artistici, librari e archivistici, settore beni librari, sono stati di pulizia e consolidamento di alcuni suoi componenti. L'attenzione si è concentrata soprattutto sul contenitore in metallo che presentava vistose deformazioni e cedimenti delle saldature (fig. 1a, 1b). Il coperchio era completamente staccato dal fondo. Il manufatto metallico è stato restaurato presso un laboratorio esterno specializzato (Fucina Ervas di Alessandro Ervas, Preganziol, Treviso). Gli interventi più significativi sono consistiti nella rimozione e pulizia della ruggine, nella raddrizzatura delle parti deformate e nel rendere di nuovo mobili e lubrificate le cerniere. L'intervento si è concluso con un trattamento finale di protezione steso sul contenitore metallico.

Sulla cera rossa utilizzata per la manifattura del sigillo è stata effettuata una pulizia controllata per togliere la polvere depositata negli anni (fig. 5a). L'intervento è stato eseguito utilizzando tensioattivi applicati con leggere spugnature e rimossi accuratamente con acqua demineralizzata. L'intervento è stato eseguito in più riprese ed infine la cera è stata lasciata asciugare perfettamente. Anche il cordone confezionato in seta gialla e nera è stato localmente fermato con dei fili di colore simile all'originale.

La coperta in pergamena presentava piccole mancanze localizzate sugli angoli e sul dorso (fig. 6). Il restauro è stato effettuato inserendo localmente della carta giapponese di grammatura e colore adeguati all'originale (fig. 7). Per fare aderire la carta alla pergamena, è stato utilizzato dell'adesivo preparato con amido di riso precipitato.

Le carte di guardia sono state restaurate con carta giapponese, precedentemente sagomata alle lacune presenti e incollata con lo stesso adesivo utilizzato per la pergamena.

I materiali impiegati nel restauro sono tutti neutri e non presentano componenti che potrebbero nel tempo interagire con il manufatto originale.

Bibliografia

- C. Federici e L. Rossi, *Manuale di conservazione e restauro del libro*, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1983.
 M. Maniaci, *Terminologia del libro manoscritto*, Milano, Istituto centrale per la patologia del libro, Editrice Bibliografica, 1998.
Il sigillo nella storia della civiltà attraverso i documenti dell'Archivio segreto vaticano. Mostra documentaria, 19 febbraio-18 marzo 1985, Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana, [1985?].
 F. e L. Macchi, *Dizionario Illustrato della legatura*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.



■ Fig. 1



■ Fig. 1a, 1b

■ Fig. 2






■ Fig. 3



■ Fig. 4




■ Fig. 5



■ Fig. 5a





■ Fig. 6





■ Fig. 7



DOCUMENTI



- Sopra: “Il monte Marcesina acquistato dalla magnifica comunità di Grigno”, 1693, registro cartaceo. A lato: “Instrumenta, sententiae, investiture ac probationes possessionis montis Marcesinae hominum et communitatis Grigni, iurisdictionis Castri Ivani”, 1261-1580 (copia del sec. XVI), registro cartaceo. Archivio comunale di Grigno.



- “Capitoli della cumunità di Vicenza verso il signor capitano d’Ivan. Montagna 1506”, 2 agosto 1533 - 4 ottobre 1533, registro cartaceo. Archivio comunale di Grigno.



- “Sententia Roboretana”. Cau-
sa per confini sui monti Friz-
zon e Marcesina fra i baroni
Wolkenstein, signori di Castel
Ivano, la Camera fiscale d’Inn-
bruck, i baroni Trapp, signo-
ri di Beseno e Caldonazzo, e
le comunità di Levico e Grigno
da una parte; la città di Vicen-
za, i signori di Velo e i comuni
di Enego, Rotzo e Arsìe dal-
l’altra, 20 settembre 1605 - 2
ottobre 1606, registro cartaceo.
Archivio comunale di Gri-
gno.

PROCLAMA

D'ordine, e comando dell'Eccellentissima Plenipotenziaria Commissione Imperiale-Regia e Veneta unita in Roveredo.

Lino dal bel principio del presente Congresso di Roveredo, l'Imperiale-Regia e Veneta Commissione unita al plausibile fine di dileguare amichevolmente tutte le pendenze questioni in proposito de' Confini del Tirolo, ha detto le sue più sollecite premure alla conservazione della comune quiete tra le Parti fino al finale componimento delle loro differenze, onde promovera possibilmente ed agevolare l'inconoscita Trattazione delle medesime; avendo a tal oggetto stabilito il provvedimento degli Articoli Preliminari concertati ad 5 Dicembre dell'anno 1750 con ottimo successo, ed effetto corrispondente all'intenzione: mentre il conchiudo della Commissione sopra diversi importanti oggetti ha meritato il sovrano assenso, e la piena approvazione de' rispettivi Principi.

Ora rivolta con pari impegno l'attenzione della medesima al perpetuo stabilimento della rinnovata pace, ha seriamente pensato a mezzi più opportuni ed appropriati a rendere certa anche per avvenire l'osservanza de' Trattati ratificati de' Principi, e solennemente promulgati, non che la terminazione de' Confini relativa alli medesimi, in modo che non possa giammai essere interrotta per malizioso attentato d'un o l'altro maltraggio Particolare, né per qualche azione superiore all'umana provvidenza, ma che sia ad ogni tempo ferma, ed inviolabile la quiete tra i Sudditi confinanti.

I. A quello salutare oggetto restano in vigor del presente avvertite, e precisamente incaricate le rispettive Comunità d'ambi gli Stati, i di loro luocellivi Capi, Sindici, Decani, e Rappresentanti chiunque faranno, di dover ogni anno rinnovare ad un giorno prefisso tra la Pasqua e Pentecoste, la pubblicazione del Trattato riguardante le medesime Comunità, a loro commessa dopo la prima solenne infinuazione del Trattato fatta al Pubblico in Roveredo avanti la Commissione, e ciò dovrà essere praticato legalmente ne' luoghi, dove s'apperta, conroata tutta la Vicinia, nella forma più solenne, e con le stesse formalità, che furono osservate nella prima pubblicazione: nello stesso Atto farà parimente preletta al Popolo la descrizione de' Termini confinanti, perché se ne conservi presente la memoria, ed in caso di qualche mutazione, questa si renda immanente osservabile, e non resti in avvenire alcun immaginabile pretesto d'ignoranza. Seguite le pubblicazioni faranno in debito i Comuni di darne ogni anno la relazione per parte Austria al Governo del Tirolo in Inspruck, e per parte Veneta alli rispettivi Retori delle Provincie.

II. Trovandosi mancare in qualche luogo un Termine, o smosso dal suo sito, o spezzato, e generalmente qualsivoglia novità offensiva de' Termini, ne dovrà essere avanzato sollecito avviso al rispettivo Commissariato, ed alli Signori Provveditori de' Confini, i quali avranno il positivo incarico di unirli di concerto ogni due anni alla rivista de' Termini col ricorso del Protocollo formato sopra la Terminazione confiniale, all'assistenza de' Deputati delle rispettive Parti, col reciproco impegno di provvedere sul fatto e nella maniera più opportuna al difetto che si fosse per incoprire; sopra qual Atto dovrà essere formato in concordanza, e poi conchiudato un Protocollo.

III. Ad effetto di maggiore sicurezza, e per schivare ogni incontro, che possa dar occasione a nuovi sconcerti, non solo resterà in libertà de' rispettivi Sudditi confinanti, ma in virtù del presente ancora si ordina per il pubblico bene, e proprio lor in-

teresse di dover munire, ed assicurare la Linea divisoria del Confine con qualche riparo, sia una siepe, o spinata, sia una murgna, o fossa, secondo lo compererà la qualità del Terreno: il che s'intende senza pregiudizio della strada comune, o de' sentieri ordinari, chiudendo la linea d'un Termine intermedio all'altro, affine di renderla più sicura e copiosa: tutto con buona armonia a spese comuni d'ambi le Parti, e con reciproca assistenza per il lavoro, come pure con ugual impegno per la perpetua conservazione della medesima.

IV. Quando però accadesse, che la detta Linea venisse oltrepassata dagli Animali per accidente, declinando essi talvolta nel pascolo da suoi limiti, o per ignoranza ed inavvertenza degli Pastori, ovvero rispetto ai bolchi per colpa di qualche Particolare mediante l'effettivo taglio di legna, o finalmente per qualche attentato de' Particolari: in tal caso non farà lecito né all'una, né all'altra parte di farsi ragione di propria autorità e per via di ripresaglie, (come pur troppo fu praticato per il passato) con tumulto popolare, e toccando campana a martello: il che non potrà mai giustificarsi nel supposto caso di trasgressione particolare: anzi chi ricorrerà per l'avvenire a simili mezzi di pericolosa conseguenza per lo Stato, sarà riguardato come perturbatore della pubblica quiete, e con tutto il rigore irremissibilmente punito.

V. Perché la Parte officia consegna il dovuto rifacimento, restano avvisati i Sudditi d'ambi gli Stati, e come pure i rispettivi Conduitori, che quando ascender giulle e fondate doglianze di qualche sofferto danno, sia ne' pascoli o bolchi, quelle dovranno essere portate alla unita Plenipotenziaria Commissione, e dopo la sua partenza al rispettivo Commissariato, ed alli Provveditori de' Confini e Magistrati, facendole invelare nel Protocollo: e ciò entro quindici giorni nel caso di distanza del luogo oltre 50 miglia, e quando questo fosse più vicino, nel termine di 10 giorni dal tempo del pregiudizio nato. Sarà poi l'ufficio de' sopradetti Provveditori e Magistrati di darne immediato avviso alli rispettivi Governi, e per solo mezzo di quelli sarà procurata senza dilazione la giusta soddisfazione e proporzionato rifacimento: il quale dovrà essere in conformità del decimo degli Articoli Provvisori del 1750 prefitto senza ritardo e spela, secondo la stima giurata della Parte officia: anzi fotomesso il danneggiatore al dovuto castigo, quando fosse convinto di premeditata trasgressione. All'incontro nel caso di tardanza oltre il determinato tempo, le doglianze non saranno più ascoltate, ed il tardo Querelante ne dovrà a se stesso imputare la colpa.

VI. Restando in tal maniera provveduti ed agevolati a ciascuna delle Parti i mezzi di rifarsi del patito danno legittimamente per via di Giustizia: quella Plenipotenziaria Commissione seriamente ammonisce tutti e ciascuno nella forma più positiva ed efficace, rinnovando con tutto il vigore la proibizione antecedente, di dovere attenersi da qualunque attentato di ripresaglie e propria vendetta: essendo ciò sommamente detestato d'ambi i Sovrani, e sempre giusto motivo di esemplare correzione de' suoi autori.

Questo Mandato Commissionale sarà nelle rispettive Comunità pubblicato a notizia e per avviso di tutti colle solite formalità, convocato il popolo; indi affisso il medesimo ne' luoghi dove si conviene, e ciò seguito, ne dovrà con pari rassegnazione essere promulgata quella Eccellentissima Commissione dentro i prossimi 15 giorni dalla fatta infinuazione.

Roveredo in Conferenza il 15 Maggio 1752.

PARIDE Conte di WOLCKENSTEIN
Commissario Imperiale-Regio.
GIUSEPPE IGNAZIO de' HORMAYR
Concommissario.

PIETRO CORER
Commissario Veneto.

Giuseppe de' Spersg Segr.
Gio: Marini Segr.

IN ROVEREDO, nella Stamperia di Francesco Antonio Marchesini Librajo.

- Proclama della commissione mista imperiale e veneta concernente le decisioni assunte in merito alla pendenze confinarie esistenti tra i due ambiti politici nella parte sud-orientale del Tirolo, Rovereto, 15 maggio 1752. Archivio comunale di Grigno.



DISEGNO E PROFILO

Dal Confine Territoriale fra' ambi gli Stati Aufrigiaco e Veneto come pure dalla linea privata fra' li SS. Conti d'Ivano e la Comunità di Grigno da una e la Città di Vicenza ed il Comune di Enego dall'altra parte
 Compreso il Campo di Marcesina e il Monte Frisono colle sue Adiacenze fino alla Brenta

Giusta la Sentenza Commissionale pubblicata li 13. Maggio 1751 in Rovereto ed eseguita da noi infrascritti Ingegneri nel mese di Agosto l'anno Medesimo.

Scala di Ottocento Pertiche

Profilo della Linea Territoriale dall' Ancudine N: j: sin al N: jo: in Campo di Marcesina



Profilo della Linea Territoriale dal N: jo: sin al N: q: fra cella d' Morsina



- “Disegno e profilo dal confine territoriale fra ambi gli stati Austriaco e Veneto come pure dalla linea privata fra li signori conti di Ivano e la comunità di Grigno da una, e la città di Vicenza ed il comune d'Enezo dall'altra parte”, 1752 (particolare). Archivio di Stato di Trento, *Serie carte e piante*, n. 12.

cura che si eseguiscono le ordinate annuali
visite del proprio confin; come nel Cap.^o I.
sta' prescritto.

Tanto s'attende dalla rassegnazione de' med.^{mi}
e dal proprio impegno per la conservazione
della quiete con i Veneti confinanti.

Rovereto li 17. Settembre 1754.

Paride Co. Wokenstein

Per più sicuro, ed esatto mantenimento della pubb.
lica quiete ristabilita con i Trattati Commission.
ai confini del Tirolo, si parte da questa Sp.
reggia e Veneta Commis.^o corte Regole da obser.
varsi per l'avvenire, e ratificate quelle dai
rispettivi Principi, alla sollecita Provvidenza
di essa ora s'appetta il farle pubblicare nelle
rispettive Comunità, e commetterne l'es.
cuzione a chi ne ha incarico, nella forma nelle
med.^{me} prescritte.

Cervio, e ad effetto di adempire alla sovra.
namente di S. M.^{ta} e Imp.^o Regina, la quale
vuole che questo stabilimento serva a per.
petua norma si' per mantenere quanto
fu determinato ne' Trattati commissionali,
come per regola di contegno in caso di nuove
emergente confinarie; resta per parte della
cesarea reggia plenipotenziaria Commis.^o
col vigor del presente incaricata cod.^a Comu.
nità di Grigno di dover promulgare colle con.
sue solennità il tenor delle sopraddette Re.
gole, di cui se ne trasmettono qui unite alcune
copie, onde pervenga a notizia di tutti; ref.
tando in particolare commesso ai Capi e Sp.
presantanti di cod.^a Comunità presenti e
futuri, perchè invigilino con la dovuta at.
tenzione sopra la generale osservanza delle
med.^{me} come specialmente ancora avranno

■ Cause tra le giurisdizioni di Castel Ivano, di Beseno e Caldonazzo, le comunità di Levico e Grigno da una parte, e la città di Vicenza, le comunità di Enego, Rotzo, Arsié e Frizzon dall'altra, con l'intervento dei commissari di parte austro-trentina e veneta, per i confini sui monti Marcesina e Frizzon, 20 settembre 1605 - 21 ottobre 1754, registro cartaceo legato in pelle. Archivio comunale di Grigno.

Lettera del conte Paride Wokenstein, datata Rovereto, 17 settembre 1754, che ordina agli amministratori della comunità di Grigno di far pubblicare il regolamento (riprodotto nella pagina a fronte) concernente le da poco appianate questioni confinarie pendenti tra il governo austro-tirolese e quello veneto.

6
Sovrani, farà tosto publicato ad universale notizia, e rimesso a tutti quelli che ne dovranno avere ingerenza.

Roveredo li 10. Settembre 1753.

(L.S.) Paride Conte di Wolckenstein (L.S.) Francesco Morosini II. Kav.
Commisario Imperiale Reggio. Commisario ai Confini

(L.S.) Giuf. Ignazio de Hormayr
Con-commisario.

REGOLE

Per il mantenimento di quanto fù stabilito ne' Trattati per i Confini tra l' Eccellentiss. Imperiale Reggia, e Veneta plenipotenziaria Commissione convenute in Roveredo sotto li 10. Settembre 1753., e poscia con Sovrane Rattifiche di Sua Maestà l' Imperatrice Regina, e della Sereniss. Republica di Venezia approvate.

DOpo il regolamento de' Confini del Tirolo con le Provincie Venete a quello conterminare successivamente stabilito con pari approvazione di Sua Maestà l' Imperatrice Regina, e della Sereniss. Republica di Venezia, considerando gl' infrascritti Comissarj plenipotenziarj l' indispensabile necessità di rendere corrispondente alla massima l' effetto, senza di cui diviene essa ben presto negletta, ed inofficiosa; ed adattandosi pure alle scambievoli Commissioni loro in tal proposito adossate, conobbero farsi di mestieri il fissare alcune Leggi statuarie, affinchè dalla puntuale osservanza delli medesimi a risultar abbia la continuata esistenza del primario oggetto, tendente al sempre retto mantenimento della quiete alli Confini, con tanta cura ristabilita, e da rispettivi Principi voluta.

Premesso quindi maturo e diligente esame, deliberarono essi Comissarj varie regole da esser inviolabilmente praticate a perpetua norma dell' avvenire, le quali dopo ottenute le sovrane rattifiche, averanno a trasmetterli, ed ad appoggiarli per l' adempimento loro a chiunque sarà incaricato di farle eseguire, come nell' susseguenti capitoli verrà dichiarato.

A

I. Sa-

- Prima e ultima pagina del regolamento in materia confinaria, datato Rovereto, 10 settembre 1753, legato nel registro menzionato nella pagina a fronte.



- Due cippi confinari rinvenuti nella zona di Grigno risalenti all'epoca delle trattative fra la Casa d'Austria e la Repubblica di Venezia per la regolazione dei rispettivi confini. Del cippo in alto, datato 1776, sono state fotografate la faccia che porta scolpito il leone di San Marco (a destra) e quella con l'iscrizione che menziona la contea del Tirolo (a sinistra). Trento, Regione autonoma Trentino - Alto Adige, Esposizione storica del Libro fondiario e del Catasto/Historische Ausstellung über Grundbuch und Kataster.

Cessione commissariale fatta dalli Uomini di Arsié, e Mellame,
a quelli della comunità di Grigno l'Anno 1782.
con il possesso.

COMUNE
DI GRIGNO

9

ARCHIVIO
STORICO

Il 20. Settembre 1782. Gio: Savi.

Avendo noi sottoscritti della Città di Trento, sotto l'Anno
Commissariale Confinate a dover intervenire, e a
ricevere i rispettivi nostri Ajuti, e denari di qua
nominati nello stato superiore alla nuova
regalione del publico Confine, e per a
farne il miglior e prezzo conveniente, abbiamo
sotto il detto partito, ora di cedere gli
nostri Ajuti, denari, future, e somme
alla Comunità di Grigno per il prezzo di lire
Centi e ventiquattro per ciascuno, che sono
in tutto L. 400. di valuta veneta; la
quali lire suddette e impense abbiamo
anche ricevute dalla detta Comunità per
indicare nostri pagamenti; e mandarci con
questa negli, e intanti, che
sua era fare.

Io Dono Dallagola da Mellame
espresso quanto sopra in nome
di Bartolo nobilissimo signor non
sopra e brevia fece il saceto se:
gro de †

Io Vido Savi da Treviso affermo quanto sopra
in nome Anonni Madalon & Ciaione da Mellame
per non saper s'crive il saceto questo segno

Giuseppe Trambagliotti Comp. M. Antonio Co. Di. Malbina Proff

In ripa di questo intendimento commissariale e della
presente Ricorda perora la Comunità di Grigno col: Calisto
Pionini sc. Moneta canonica. Dom. li 20. 9. 1782
Giuseppe Trambagliotti Comp. M. e Comp.

“Cessione commissariale fatta dalli uomini di Arsié e Mellame a quelli della comunità di Grigno l'anno 1782 con il possesso [delle località Drio Campo o sia Madalon]”, 20 settembre 1782 - 5 ottobre 1782, registro cartaceo. Archivio comunale di Grigno.

- Privilegio dell'imperatore Carlo VI d'Asburgo concesso alle comunità di Tesino e di Grigno, Vienna, 1 febbraio 1713, registro pergamenaceo con sigillo pendente in capsula lignea. Archivio comunale di Pieve Tesino. Come si può notare, si tratta della medesima elegante veste della carta di regola di Grigno del 1592.

ALLERLEUTZELN
 Der Sechste von Gottes Gnaden Er
 wehlicher Römischer Keyser zu allen
 zeit. Mehrz des Reichs, in Germanien
 zu Hispanien Hungarn, Boheymb,
 Dalmatien, Croatien, Slavonie, König
 Erzh. Herzog zu Österreich, Herzog zu
 Burgund, Steyr, Carnten, Craun und
 Würtemberg, Graf zu Habsburg, Lan-
 dern Tyrol und Görz, etc. **BEFENEN**
 öffentlich in Kräft dieses briefs, und thun Kund-
 alle männiglich, das Uns unsere getreue liebe De-
 ge gelambte Gemeinds leut zu Tschin un-
 d Brinbatter umerlöst gebeten, Wir als numehr
 Regierender Herz und lands. Fürst, der Ober und
 D. Fürstenthumb und landes, wofür allergeist ge-
 ruden, denenselben all und jede von beyd unsern
 löbe, vortaberen an beyd Röm. Reichs, und unserm
 Durchleuchtigstem Erzh. aus Successe erlangte und
 wohlbergebracht, auch seit dero offters und schick von



CARTA DI REGOLA DI GRIGNO

1592-1726

CRITERI DI TRASCRIZIONE

- Le separazioni tra le righe sono state indicate con una barra (/), sono stati però rispettati i capoversi;
- ai fini di una miglior comprensione del testo la punteggiatura è stata a volte integrata, altre volte diradata, secondo le necessità;
- le maiuscole sono state ridotte all'essenziale e adattate all'uso corrente; si sono tuttavia mantenute (però uniformandole, poiché non sempre individuabili con precisione e a volte tralasciate, come ad esempio nella traduzione italiana della formula finale) le maiuscole 'di rispetto', come "Wir", "Uns", "Sua Maestà Cesarea", in riferimento all'imperatore concedente lo statuto;
- le abbreviazioni sono state sciolte, tranne nei casi delle lettere all'apice indicanti il numero ordinale dell'articolo normativo (come "2.^{do}", "3.^o" ecc.), dove ci si è mantenuti fedeli all'originale;
- il semplice raddoppiamento della 'm' (solo in un caso anche della 'n'), indicato dall'estensore del documento apponendo, come era allora consuetudine, un trattino sopra la 'm' presente, è invece reso nel testo senza segnalarlo;
- il segno finale 'y' con valore di 'i + j' è stato mutato in 'ii';
- la lettera 'v' con significato di 'u' (es. "consuetudine") è stata mutata in quest'ultimo senso;
- eventuali integrazioni del testo compaiono tra caporali semplici < >.



WILHELM DER RECHTE
VON GOTTES GNADE ERWEHLTER
RÖM. KAISER, ZU ALLEN ZEITEN KEI-
SER DES REICHS, IN GERMANIEN, IN
HISPANIEN, BEIDER SICILIEN, JERU-
SALEM UND INDIEN, AUCH ZU HUN-
GARN UND BOHEMEN, DALMATIEN, ERO-
ATIEN UND SLAVONIEN KÖNIG, HERZOG
ZU SAKS, HERZOG ZU BÜR-
GUND, ZU STEYR, ZU CARINTHEN, IN KRAIN
UND ZU WÜRTEMBERG, GRAF ZU HAAB-
BURG, FLANDERN, TYROL, UND ZU FORZ-

BEKENNEN öffentlich mit diesem Brieff und
thuen kund aller mannlichen, das uns R. N. die
Syndici und Geschworne eines gesambre gemeinds
Leut zu Grigno in Unserer Fürst. Graffschafft Tyrol
an Wälschen Confinen allerunterthänigst belanget
und gebitten, Wir als nunmehr Regierender Herr
und Landsfürst der D. und S. D. Fürstentüm bund lan-
den wolten allergnädigst gerüben denenselben ihre
bisher beständig gebräuchte Statuta oder Reglen
zu ihrem witteren gebrauch und genuss gleichfalls
widerumb von neuem in gnaden genem zu lassen

*Wir Carl der Sechste / von Gottes Gnaden erwehlt / römischer
Kajßer, zu allen Zeiten Meh- / rer des Reichs in Germanien, zu /
Hispanien, beeder Sicilien, Hieru- / salem und Indien, auch zu Hun- /
garn und Böheimb, Dalmatien, Cro- / atien und Slavonien, König, Erz-
/ herzog zu Österreich, Herzog zu Bur- / gund, zu Steyr, zu Kärnthen,
zu Crain / und zu Württemberg, Graff zu Haab- / spurg, Flandern, Tÿrol
und zu Görz etc.*

*Bekennen öffentlich mit diesem Brieff und / thuen kund allermännigli-
chen, das Uns N. N. die / Syndici und Geschworne, auch gesambte
Gemeinds- / leüth zu Grigno in Unserer fürstlichen Graffschafft Tÿrol
/ an wälschen Confinen allerunterthänigst belanget / und gebetten,
Wir, als nunmehr regierender Herr / und Landsfürst der Oberen und
Unteren Osterreich Fürstenthumb und Lan- / den, wollen allergnädigst
geruhen denenselben ihre / bishero beständig gebrauchte Statuta oder
Reglen / zu ihren weiteren Gebrauch und Genuß gleichfalls / wide-
rumb von neüwem in Gnaden genemen zu hallten*

indzi confirmiren : und lautsen solche veruord
zu wort also =

In Christi Nomine amen .

Nell'anno mille cinque cento novanta doi: In
dictione quinta à vinticinque del Mese di Marzo.
In Grigno sopra la publica Piazza Presenti il
R.^o Don Bartolamio Canalle da Thiesaro della
Valle di Fiemme Curato nella Chiesa Parochiale
di Grigno, e Giacomo di Gio: Maria di Biondo, et
Mathio fig: g^m Martino delli Rolli delli Forni
di sopra di Carnia, tutti habitatori in Grigno,
Testimonij à tutte le case infra scritte et cadauna
di quelle chiamati e pregati .

Nel Luogo sopraddetto è stato esposto, che deside
rando li huomini della Comunità di Grigno secon
do il corso de tempi, et li successi delle cose, che
di giorno in giorno accadono per publico bene
ficio di detta sua Università registrar, ordinar,
et regular le cose, che al governo di detta Comunità
sua appartengono, et proveder ad ogni inconve
niente, et eccesso, ch' in loro danno, et cadauno de
vicini suoi puotesse occorrere, et perciò all' an
tichi suoi ordini, Statuti, e carta di Regola

*und zu confirmieren; und lauthen solche von Worth / zu Worth, also: /
In Christi nomine, amen.*

*Nell'anno mille cinquecento novanta doi, in- / dictione quinta, a' vin-
ticinque del mese di marzo, / in Grigno, sopra la publica piazza, pre-
senti il / reverendo don Bortolamio Canalle da Thiesaro della / valle
di Fiemme, curato nella chiesa parochiale / di Grigno, e Giacomo di
Giovanni Maria di Bieno et / Mathio figlio quondam Martino delli Rolli
dalli Forni / di Sopra di Carnia, tutti habitatori in Grigno, / testimonii
a tutte le case infrascritte et cadauna / di quelle chiamati e pregati.*

*Nel luogo sopradetto è stato esposto che deside- / rando li huomini
della comunità di Grigno secon- / do il corso de' tempi et li successi
delle cose che / di giorno in giorno accadono, per publico bene- / fitio
di detta sua università registrar, ordinar / et regular le cose che al
governo di detta comunità / sua appartengono et proveder ad ogni
inconve- / niente et eccesso ch' in loro danno e cadauno de' / vicini
suoi puotesse occorrere, et perciò all'an- / tichi suoi ordini, statuti e
carta di regola*

in quanto à loro pare utile e necessario, aggron-
ger, minuire, mutar, registrar, e reformar, et essendo tutto
ciò stato trattato e principiato sotto il Governò et ad-
ministratone di m^o. Aloise f. g. m^o. Gio: Antonio Miratto
Regolano dell' anno passato, ma per hora non ridotto ad
un debito fine, Et dovendo ogni Regolano di ciascuna
cosa sotto di se principata debitamente finire, per
tanto detto m^o. Aloise Regolano del passato anno come
di sopra, in piena publico e general Regola con-
vocata e congregata per Rigo f. g. Sebastiano di Rigo
giurato del presente anno d'ordine e comissione di
m^o. Nicolo f. g. m^o. Gio: Antonio Fespari Regolano modesti-
no, detto m^o. Nicolo detto suo giurato m^o. Gio: Maria Ben-
netello uno delli tre huomini del giuramento del passato
e presente anno, m^o. Gasparin f. g. Rigo ro Ugo lino
e m^o. Batta Bellino delli tre huomini del giuramento
dell' anno passato e delli dodici del presente m^o. Olli-
viero dal Capello, Gio: Maria f. g. m^o. Gieronimo di
Tura, Antonio di Tollo, Simon delli Farquidi detto
delli bovi. Gio: Maria g^o. Pietro di Goup. Giacomo
del g^o. Martin di Farquidi. m^o. Angelo Baggivo
m^o. Hieremia Lolata, m^o. Mathio Fachino tutti delli.

in quanto a loro pare utile e necessario aggion- / ger, minuire, mutar, registrar e reformar, et essendo tutto / ciò stato trattato e principiato sotto il governo et ad- / ministratione di messer Aloise figlio quondam messer Giovanni Antonio Minatto / regolano dell'anno passato, ma fin hora non ridotto ad / un debito fine, e dovendo ogni regolano di ciascuna / cosa sotto di sé principiata debitamente finire, per / tanto detto messer Aloise regolano del passato anno come / di sopra in piena, publica e general regola con- / vocata e congregata per Rigo, figlio quondam Sebastiano di Rigo / giurato del presente anno, d'ordine e comissione di / messer Nicolò / figlio quondam maistro Gioannetto Tessaro regolano moder- / no, detto messer Nicolò detto suo giurato, messer Giovanni Maria Be- / netello uno delli tre huomini del giuramento del passato / e presente anno, messer Gasparin figlio quondam Rigoto Ugolino / e messer Battista Bellino delli tre huomini del giuramento / dell'anno passato e delli dodeci del presente, messer Olli- / viero dal Capello, Giovanni Maria figlio quondam messer Gieronimo di / Tura, Antonio di Tollo, Simon delli Fanguidi detto / delli Bezi, Giovanni Maria quondam Pietro di Goup, Giacomo / del quondam Martin di Fanguido, messer Angelo Baggivo, / messer Gieremia Lolata, messer Mathio Fachino, tutti delli

Dodici huomini del giuramento dell'anno passato, e
Batta di Tollo delli tre huomini del giuramento del
presente anno, Martin Ugolini, m. Francesco delli
Ongari, Giacomo g.^m m. Andrea delli Fanguidi, m. An-
drea del Negro, m. Giovanni de Nollo, m. Pietro Minato
Simon g.^m Martin delli Fanguidi tutti delli dodici del
giuramento del presente anno, e Francesco Fig. f.^m Gio:
Baggino, m. Gio: Maria Ugolini, m. Dominio Fachente,
m. Angelo f. g.^m m.^{ro} Giovanni Tessaro, Gio: Guido delli Fan-
quidi, Francesco di Tollo, Mathia di Meggio, Giovanni
Fachente, Fran. f. g.^m Bevergnia de Gous - m. Giacomo
Minato, m. Giovanni Baggino, m. Gappario di Rovigo,
Giovanni ex Gio: Maria f. g.^m m. Andrea de Fanguido,
m. Giorgio Fachente, m. Batta Minato, m. Francesco
Minato, m. Gio: Dominio Minato, Pietro Vicentino, An-
gelo, e Beretto fratelli delli Gous, Antonio del Negro,
Gappario Sartore, m.^{ro} Angelo del g.^m m.^{ro} Luca Tessaro,
Fran. f. g.^m Bottolamio Giacomazzo, et Giacomo delli
Ongari tutti della comunità di Digno ivi presenti per
se, heredi et successori suoi, e per nome anco delli altri
vicini suoi, quali non sono presenti, per quali però
promettono nelli suoi proprii beni, che tutte le cose.

dodici huomini del giuramento dell'anno passato, e / Battista di Tollo delli tre huomini del giuramento del / presente anno, Martin Ugolino, messer Francesco delli / Ongari, Giacomo quondam messer Andrea delli Fanguidi, messer An- / drea del Negro, messer Giovanni de Nollo, messer Pietro Minato, / Simon quondam Martin delli Fanguidi, tutti delli dodici del / giuramento del presente anno, e Francesco figlio quondam Giovanni / Baggino, messer Giovanni Maria Ugolino, messer Domenico Fachente, / messer Angelo figlio quondam maestro Gioannetto Tessaro, Giovanni Guido delli Fan- / guidi, Francesco di Tollo, Mathio di Meggio, Giovanni / Fachente, Francesco figlio quondam Bevengnu de Goup, messer Giacomo / Minato, messer Giovanni Baggino, messer Gasparin di Rovigo, / Giovanni et Giovanni Maria figli quondam messer Andrea de Fanguido, / messer Giorgio Fachente, messer Battista Minatto, messer / Francesco Minatto, messer Giovanni Domenico Minatto, Pietro Vicentino, An- / gelo e Benetto fratelli delli Goup, Antonio del Negro, / Gasparino sartore, maestro Angelo del quondam maestro Luca Tessaro, / Francesco figlio quondam Bortolamio Giacomazo et Giacomo delli / Ongari, tutti della comunità di Grigno, ivi presenti per / sé, heredi et successori suoi e per nome anco delli altri / vicini suoi, quali non sono presenti, per quali però / promettono nelli suoi proprii benni, che tutte le cose

Costitute et infra scritte, et cadauna di quelle have-
rano per buone et approbate, e per nome di tutto detto
sua Università, quale rappresentano, afirmando esse
in maggior numero delle doi delle tre parti di detti Sudi
Vicini, quali al presente à casa si ritrovano, e sono
soliti à detto Regola esser Congregati per il sopra scritto
Giurato secondo il solito di casa in casa comandati, e
convocati alla sopra scritto piena pubblica, e spe-
cial Regola sopra ciò comandata e convocata, hanno
Statuito, ordinato, provveduto, e capitolato come qui
di sotto si contiene, quali Statuti, ordini, provisioni, e
capitoli ordinano, vogliono, e seruisam^{te} comettono, che
inviolabilmente da tutti indifferentemente per l'ave-
nire sian osservati, et eseguiti sotto le pene infra scritte.

Primo perche sempre come buoni veri Fedeli e Catto-
lici Christiani si deve dal culto divino, e dall'Invoca-
tione di Nostro Signore Gesu Christo ogni nostra at-
tione, negotio, e operatione principiare, e sempre le
cose divine devono esser preposte alle humane, è stato
Statuito et ordinato, che tutte le feste di Precepto del-
la S^{ta} Mat^{te} et Apostolica Chiesa Romana comandate
debbano esser inviolabilmente e solennemente da

sopradette e infrascritte et cadauna di quelle have- / rano per buone et approbate, e per nome di tutta detta / sua università quale rapresentano, afirmando esser / in maggior numero delle doi delle tre parti di detti suoi / vicini, quali al presente a casa si ritrovano e sono / soliti a detta regola esser congregati per il soprascritto / giurato, secondo il solito, di casa in casa comandati e / convocati alla soprascritta piena, publica e spe- / cial regola sopra ciò comandata e convocata, hanno / statuito, ordinato, provveduto e capitolato come qui / di sotto si contiene, quali statuti, ordini, provisioni e / capitoli ordinano, vogliono e seriosamente commettono ch' / inviolabilmente da tutti indifferen- temente per l'ave- / nire siano osservati et eseguiti sotto le penne infra- scritte.

Et primo, perché sempre come buoni veri fedeli e catto- / lici christiani si deve dal culto divino e dall'invoca- / tione di nostro signore Giesù Christo ogni nostra at- / tione, negotio e operatione principiare, e sem- pre le / cose divine devono esser preposte all'humane, è stato / statui- to et ordinato che tutte le feste di precetto del- / la santa cattolica et apostolica Chiesa Romana comandate / debbano esser inviolabil- mente e solennemente da

tutti indifferente mente piccoli e grandi osservate, e solennemente
regiate sotto pena di Lire tre di cera d'esper volta à
cadauno contrafacente tante volte, quante sarà contra-
fatto, et esper applicata alla Fabrica della Chiesa nostra
Parochiale di Sant' Giacomo, oltre le pene legali spettanti
alla Giurisdizione.

2.^o Che medesimamente tutti li giorni votivi anticamente
votati, ordinati, e festeggiati dall' Antecessori nostri, come
il giorno di S.^{to} Vito del mese di Giugno, e S.^{to} Francesco del
mese d' Ottobre, e tutti li giorni di quelli Santi à quali sono
state in questa nostra Regola dedicate chiese, ovvero
altari, come di S.^{to} Giorgio del mese d' Aprile, e di Sant'
Adalrico del mese di Luglio, e Sant' Sebastiano del mese
di Febraro, e S.^{to} Roch del mese d' Agosto debbano esper
come di sopra osservati, e solennemente festeggiati, e le
chiese loro con processione d' uno per fuoco visitate, e
nelli giorni sopraferiti votivi con andar in processione
attorno il luogo di Stigno secondo il consueto con pro-
cessione medesimamente d' un per fuogo sotto la pena sopra-
scritta d' esper volta et applicata come di sopra.

3.^o Che qualunq volta, o per obbligo come nelle ro-
gationi, ovvero per devotione si farano Processioni tutti
siano obligati d' andar uno almeno per fuogo sotto la.

tutti indifferentemente piccoli e grandi osservate e solen- / negiate, sotto pena di lire tre di cera, d'esser tolta a / cadauno contrafaciente tante volte quante sarà contra- / fatto et esser applicata alla fabrica della chiesa nostra / parochiale di Sant Giacomo, oltre le pene legali spettanti / alla giurisdittione.

2.do Che medemamente tutti li giorni votivi anticamente / votati, ordinati e festeggiati dall'antecessori nostri, com' / il giorno di santo Vito del mese di giugno e sant Francesco del / mese d'ottobre e tutti li giorni di quelli santi a'quali sono / state in questa nostra regola dedicate chiese o vero / altari, come di santo Giorgio del mese d'aprile e di sant' / Udalrico del mese di luglio e sant Sebastiano del mese / di febraro e santo Rocho del mese d'agosto, debbano esser / come di sopra osservati e solennemente festeggiati, e le / chiese loro con processione d'uno per fuoco visitate, e / nelli giorni soprascritti votivi con andar in processione / attorno il luogo di Grigno secondo il consueto con pro- / cessione medesimamente d'un per fuoco, sotto la pena sopra- / scritta d'esser tolta et applicata come di sopra.

3.^o Che qualunque volta o per oblige, come nelle Ro- / gationi, o vero per devotione si farano processioni, tutti / siano obligati d'andar, uno almeno per fuoco, sotto la

pena soprascritta d'esser tolta et applicata come di
Sopra.

4.^{to} Che niuno per l'avenire in alcun giorno di Vi-
gilia delle feste soprascritte tanto di precetto, come
positive, e di devotione possa ne debba, o in Campagna,
o vero à casa doppo il suono della Campana di Veggia
lavorar, o far lavorar, o far exercitio alcuno meccanico
e specialm^{te} li molinari non possano ne debbano doppo
detto segno macinar ad alcuno se non in caso di grandissima
necessità, e con licentia del R. Sig. Pievano di detta
Pieve di Grigno e del Regolaro di detta Comunità, quali
all'hora si ritroverano, sotto la pena soprascritta d'esser
tolta et applicata come di Sopra.

5.^{to} Che cadauno Regolaro della Sud. Comunità di
Grigno delli quattro, quali dalli Predecessori suoi secondo
do l'antico costume, ordine et usanza di d.^{ta} Comunità
sarano stati eletti, al quale secondo la sorte haverà
tocato il governo di d.^{ta} Comunità per il suo anno sia
obligato, e tenuto subito entrato in detto officio in pu-
blica Regola con solenne giuramento prometter alli
Regolari passati, ovvero all'ultimi di quelli, e restante
delli huomini di d.^{ta} Comunità di sempre à tutto suo pon-
fice.

pena soprascritta, d'esser tolta et applicata come di / sopra.

4.to Che niuno per l'avenire in alcun giorno di vi- / gilia delle feste soprascritte, tanto di precetto come / votive e di devotione, possa né debba o in campagna / o vero a casa doppo il suono della campana di veggia / lavorar o far lavorar o far exercitio alcuno mecanico, / e specialmente li molinari non possano né debbano doppo / detto segno macinar ad alcuno se non in caso di grandissima / necessità e con licentia del reverendo signor pievano di detta / pieve di Grigno e del regolano di detta comunità, quali / all'hora si ritroverano sotto la pena soprascritta, d'esser / tolta et applicata come di sopra.

5.to Che cadauno regolano della suddetta comunità di / Grigno, delli quatro quali dalli predecessori suoi secon- / do l'antico costume, ordine et usanza di detta comunità / saranno stati eletti, al quale secondo la sorte haverà / tocato il governo di detta comunità per il suo anno sia / obligato e tenuto, subito entrato in detto officio, in pu- / blica regola con solenne giuramento prometter alli / regolani passati o vero all'ultimo di quelli e restante / delli huomini di detta comunità di sempre a tuto suo po- / tere

e con tutte le forze sue difenderla, mantenerla, e sal-
tarla, e favorirla, et essergli perpetuamente fedele
sotto pena di perjurio, e di L. cento da essergli tolti
et applicati a d.^o Comunità, e per privi del ben comune
et espulsi fuora di d.^o Comunità.

6.^o Che otto giorni doppo d.^o Regolaro sarà entrato
in detto officio sia tenuto et obligato per meglio gover-
no di d.^o Comunità per il suo suo tempo elegere prima
tre huomini, e poi dodeci delli più idonei, sufficienti, e
megliori di d.^o Comunità, quali ad istanza del d.^o Re-
golaro siano tenuti et obligati a giurar come di sopra,
et habbiano à retam.^{te} giustam.^{te} e sinceramente consi-
gliarlo nelle cose di detta Comunità per utile, e bene-
ficio universale di tutti sotto la pena sopra scritta da
esser tolta et applicata come di sopra, e detti huomini
siano chiamati li tre huomini, e li dodeci huomini del
giuramento.

7.^o Che nel medesimo giorno debba far due Massari
governatori, o ver Sindaci della detta Chiesa del Pro-
tetto nostro S.^{to} Giacomo, quali habbiano diligente cura
e custodia, e tengano buon conto dell' entrate di detta
Chiesa, e di provederli di quanto gli sarà necessario,
e medesimam.^{te} anco havev cura dell' altro Chiesa sopra.

*e con tutte le forze sue diffenderla, mantenerla, esal- / tarla e favorirla et essergli perpetualmente fedele, / sotto pena di pergiurio e di rai-
nesi cento, da essergli tolti / et applicati a detta comunità, esser privi
del ben commune / et espulsi fuora di detta comunità.*

*6.to Che otto giorni doppo detto regolano sarà entrato / in detto offi-
cio, sia tenuto et obligato per miglior gover- / no di detta comunità
per il suddetto suo tempo elegersi prima / tre huomini e poi dodeci
delli più idonei, sufficienti e / migliori di detta comunità, quali ad
istanza del detto re- / golano siano tenuti et obligati a giurar come di
sopra / et habbiano a rettamente, giustamente e sinceramente consi- /
gliarlo nelle cose di detta comunità per utile e bene- / ficio universa-
le di tutti, sotto la pena soprascritta, da / esser tolta et applicata come
di sopra, e detti huomini / siano chiamati li tre huomini e li dodeci hu-
omini del / giuramento.*

*7.mo Che nel medesimo giorno debba far due massari, / governatori o
ver sindici della detta chiesa del pro- / tettor nostro Santo Giacomo,
quali habbiano diligente cura / e custodia e tengano buon conto del-
l'entrate di detta / chiesa e di provederli di quanto gli sarà necessario
/ e medesimamente anco haver cura dell'altre chiese sopra-*

detto, e siano detti Massari tenuti et obligati giurar
come di sopra sotto la pena sopra scritta d'esserli tolta
et applicata come di sopra.

8.^o Che detto Regolano sia tenuto et obligato tutte
le liti, differenze, cause, et controversie, quali sotto
il suo officio saranno principiate, deciderle e spedirle,
e disbrigarle, e veder crediti sotto lui fatti, sotto pena
di esser lui ogni spesa, danno et interesse, che fosse
per dette cause fatto e patito, o vero si potesse fare
e patire.

9.^o Che li giurati, che saranno deputati sotto cadaun
no. Regolano medesim.^{te} Siano tenuti et obligati spedir
le cose e negotij nel tempo dell' officio suo principiate
et à loro appartenenti, come in Teoder colte e Meue,
et altri crediti, à quali fossero obligati sotto la pena
sopra scritta.

10.^o Che ogni Regolano nel termine sopra scritto
sia obligato à far subito due sticciani, quali insieme
con esso Regolano habbiano à riveder, e giustar le
misure e pesi, e limitar e moderar li pretij delle
robbe, che si vendono, secondo li tempi, l'occasione, e
le stagioni almeno per ogni giorni quindici una volta

dette; e siano detti massari tenuti et obligati giurar / come di sopra, sotto la pena soprascritta, d'esserli tolta / et applicata come di sopra.

8.vo Che detto regolano sia tenuto et obligato tutte / le liti, differenze, cause et controversie quali sotto / il suo officio saranno principiate, deciderle e spedirle / e disbrigarle e scoder crediti sotto lui fatti, sotto pena / di reffar lui ogni spesa, danno et interesse che fosse / per dette cause fatte e patite o vero si potesse fare / e patire.

9.no Che li giurati che saranno deputati sotto cadau- / no regolano medesimamente siano tenuti et obligati espedir / le cose e negotii nel tempo dell'officio suo principiate / et a loro appartenenti, come in scoder colte e steure / et altri crediti a' quali fossero obligati, sotto la pena / soprascritta.

10.^o Che ogni regolano nel termine soprascritto / sia obligato a far subito due sticiani, quali insieme / con esso regolano habbiano a reveder e giustar le / misure e pesi, e limitar e moderar li pretii delle / robbe che si vendono secondo li tempi, l'occasion e / le staggioni, almeno per ogni giorni quindici una volta,

sotto pena de l. cinq. per cadauno di loro di esserli tolta
tante volte, quante haveranno contrafatto, et esser
applicata come di sopra.

11.^o Che qualunq. contrafacesse all'ordini, Limita-
zioni, e provisioni delli sopra scritti Sticciani, e Regolari,
sia condannato la prima volta in l. 3., la 2.^a in l. 4.
e la terza et ultima se sarà ostinato in l. 10. d'esserli
tolta tante volte, e per cadauna cosa, ch' haverà fatto
et applicata la metà alli sopra scritti Sticciani, e l'altra
metà alla sopra scritta Comunità, et oltre di ciò sia in-
abilito, e privato per tut' il tempo dell' officio di detti Sticciani
e Regolari di non poter più vender tal roba, per causa
della quale fosse stato condannato, e tal pena gli sia
tolta et applicata come di sopra senza remissione,
et indulgenza alcuna.

12.^o Che sentendosi qualcheuno aggravato da
qualche sentenza, o ver condannanza di detti Sticciani,
possa haver termine di giorni tre a ricorrer alli sopra
scritti tre huomini del giuramento.

13.^o Che se qualch' uno delli sopra scritti due Sticciani
fosse uno delli sopra scritti tre huomini del giuramento,
o vero da colui che s'aggravasse fosse per soggetto.

sotto pena de lire cinque per cadauno di loro, d'esserli tolta / tante volte, quante haveranno contrafatto et esser / applicata come di sopra.

11.^o Che qualunque contrafacesse all'ordini, limita- / tioni e provisioni delli soprascritti sticiani e regolano / sia condannato la prima volta in lire 3, la 2.da in lire 5 / e la terza et ultima, se sarà ostinato, in lire 10, d'esserli / tolta tante volte e per cadauna cosa ch'haverà fallato / et applicata la mettà ai soprascritti sticiani e l'altra / mettà alla soprascritta comunità, et oltre di ciò sia in- / hibito e privato per tutt'il tempo dell'officio di detti sticiani / e regolano di non puoter più vender tal robba per causa / della quale fosse stato condannato, e tal pena gli sia / tolta et applicata come di sopra, senza remissione / et indulgenza alcuna.

12.^o Che sentendosi qualcheduno aggravato da / qualche sentenza o ver condannanza di detti sticiani, / possa haver termine di giorni tre a ricorrer alli sopra- / scritti tre huomini del giuramento.

13. Che se qualchuno delli soprascritti due sticiani / fosse uno delli soprascritti tre huomini del giuramento, / o vero da colui che s'aggravasse fosse per sospetto

per qualche causa con suo giuramento allegato, in
luogo di quello ne sia per li altri doi huomini del giu-
ramento eletto, e fatto un altro sotto pena di nullità
di qualunq. dichiarazione fosse da loro fatta contro
il tenor del presente capitolo, e refar tutte le spese
danni et interesse.

14. Che tutte le cose, negotij et azioni della sopra-
scritta Comunità non possano esser decise, concluse,
et effedite se non per il sopra scritto Regolaro, suditti
huomini, e li suoi altri dodici del giuramento al pa-
rene, e volere della maggior parte delli quali s'habbia
da stare et obbedire, e quando tra loro fossero in numero
pari, et equali, all' hora s'habbia a far publica
Regola, et opinione, e voluntà della maggior parte
sia osservata sotto pena di nullità di quanto ad altro
modo contro il tenor del presente capitolo fosse stato
osservato, eccettuando però in venditioni, o vero loca-
tioni, o altre alienationi de Boschi, Pascoli, Mon-
tagne, et altri luoghi comuni, quali cause solam.^{te}
in publica Regola debbano esser per publico utile
e beneficio proposte et effedite.

15. Che qualunq. volta qualchuno fosse dal Regolaro

per qualche causa con suo giuramento allegato, in / luogo di quello ne sia per li altri doi huomini del giu- / ramento eletto e tolto un altro, sotto pena di nullità / di qualunque dichiarazione fosse da loro fatta contro / il tenor del presente capitolo, e reffar tutte le spese, / danni et interesse.

14.^o Che tutte le cose, negotii et attioni della sopra- / scritta communita non possano esser decise, concluse / et espeditte se non per il soprascritto regolano, suoi tre / huomini e li suoi altri dodeci del giuramento, al pa- / rere e volere della maggior parte delli quali s'habbia / da stare et obbedire, e quando tra loro fossero in nume- / ro pari et equali, all'hora s'habbia a far publica / regola, e l'opinione e voluntà della maggior parte / sia osservata, sotto pena di nullità di quanto ad altro / modo contro il tenor del presente capitolo fosse stato / osservato, eccettuando per in venditioni o vero loca- / tioni o altre alienationi de boschi, pascoli, mon- / tagne et altri luoghi communi, quali cause solamente / in publica regola debbano esser per publico utile / e beneficio proposte et espeditte.

15. Che qualunque volta qualchuno fosse dal rego-

lano per qualche conveniente rispetto in qualche occa-
sione eletto per suo vice Regolaro, non possa scapan-
ne di non essere sotto pena di L. tre d'esserli tolta tan-
te volte, quante ricuserà, et esser applicata alla
Comunità.

16.^o Che li tre huomini del giuramento sopra scritti di
qualunq. Regolaro novo sian tenuti, et obligati à
veder le ragioni, e far li conti del Regolaro prossimo pas-
sato.

17.^o Che niuna persona dalla suma di L. jo. in giù
per cose pertinenti alla Regola non debba se non per
cose di gravame implorar il braccio del Vicario, ne com-
parere avanti il suo officio, mà avanti il Regolaro con
li sopra scritti suoi tre huomini, quali debbano secondo
il Stilo, e consueto della sopra scritta Comunità dar
audienza, e far ragione à chi l'averà.

18.^o Che cadauno, che sarà chiamato à Regola
dal Regolaro, è vero comandato dal suo giurato, non
essendo legitima^{te} impedito, gli debba andar sotto la
pena, quale gli sarà imposta d'essergli tolta per
cadauna volta, ch'averà contrafatto et applicata
come di sopra.

lano per qualche conveniente rispetto in qualche occa- / sione eletto per suo vice regolano, non puossa scusa- / re di non essere, sotto pena di lire tre, d'esserli tolta tan- / te volte quante ricuserà et esser applicata alla / comunità.

16.^o Che li tre huomini del giuramento soprascritti di / qualunque regolano novo siano tenuti et obligati a / veder le ragioni e far li conti del regolano prossimo pas- / sato.

17.^o Che niuna persona dalla summa di lire 10 in giù / per cose pertinenti alla regola non debba, se non per / cose di gravame, implorar il braccio del vicario, né com- / parere avanti il suo officio, ma avanti il regolano con / li soprascritti suoi tre huomini, quali debbano secondo / il stilo e consueto della soprascritta comunità dar / audienza e far ragione a chi l'haverà.

18.^o Che cadauno che sarà chiamato a regola / dal regolano o vero commandato dal suo giurato, non / essendo legitimamente impedito, gli debba andar, sotto la / pena quale gli sarà imposta, d'essergli tolta per / cadauna volta ch'haverà contraffatto et applicata / come di sopra.

19. Che il giurato qualunq. volta gli sarà stato ordinato, e comesso per il suo Regolano, che comandi à Piovego, ò vero far altro per la sua Comunità, subito debba andargli, et obbedir sotto la pena, qual gli sarà posta dal detto Regolano d'esser gli tolta per cadauna volta et applicata come di sopra.

20. Che ciascuno, qual sarà comandato à Piovego, tanto bragente quanto cartador, sia tenuto et obbligato, non havendo però legitimo impedimento, andar gli, e far la sua parte di Piovego, e lavoriero sotto pena de' soldi dieci per cadauno, e cadauna volta, et applicata come di sopra, et oltre di ciò far ancora la sua parte di Piovego.

21. Che ogni anno il Regolano alli suoi debiti tempi debba proveder delli Saltari, quali farano bisogno per la Campagna sotto pena di L. 3. per cadauno Saltaro, qual mancherà d'esser posto, e cadauna volta d'esser tolta, et applicata come sopra.

22. Che cadaun Saltaro debba esser diligente in guardar, e custodir le campagne, et obbedir al suo Regolano sotto la pena sopra detta per cadauno, e cadauna volta, et esser applicata come di sopra, et anco un .

19.^o *Che il giurato, qualunque volta gli sarà stato or- / dinato e com-
messo per il suo regolano che comandi a / piovego* o vero far altro per
la sua comunità, subito / debba andargli et obbedir, sotto la pena
qual gli / sarà posta dal detto regolano, d'essergli tolta per / cadauna
volta et applicata come di sopra.*

20. *Che ciascuno qual sarà comandato a piovego, / tanto brazente
quanto carrador, sia tenuto et obli- / gato, non havendo però legitimo
impedimento, andargli / e far la sua parte di piovego e lavoriero, sotto
pena / de soldi dieci per cadauno e cadauna volta, et appli- / cata come
di sopra, et oltre di ciò far ancora la sua / parte di piovego.*

21. *Ch'ogn'anno il regolano alli suoi debiti tempi / debba proveder
delli saltari, quali farano bisogno per / la campagna, sotto pena di lire
3 per cadauno saltaro, / qual mancherà d'esser posto, e cadauna volta,
d'esser / tolta et applicata come sopra.*

22.^o *Che cadaun saltaro debba esser diligente in / guardar e custodir
le campagne et obbedir al suo re- / golano, sotto la pena soprascritta
per cadauno e cadauna / volta, et esser applicata come di sopra, et
anco un*

* Prestazione di manodopera richiesta ai membri della comunità per la riparazione e la manutenzione dei luoghi pubblici, come ad esempio strade, sentieri, ponti, acquedotti e fontane.

Saltaro solo possa far pegni di notte.

23.^o Che cadauno Saltaro, qual haverà ritrovato persone, ò vero bestie à far danno à qualcuna debba in termine d'un giorno denontiar detto danno giante à colui che patisce il danno, et al Patrone di casa di chi fossero tali persone, ò vero bestie, in termine di giorni tre sotto pena di refar esso Saltaro il danno al paziente, e pagar del suo.

24.^o Che tutte le pene, e pegni, che si farano sian posti nelle colte, e cadauno Regolano li debba dar in rosa alli suoi giurati d'anno in anno, liquidandoli però ogni quattro tempo, eccettuando però li pegni fatti di notte, e li pegni fatti à forastieri, quali non stano in Grigno, quelli sian e debbano esser del Regolano, e Saltari, quali haverano fatti, sotto pena di lire tre per cadauno Regolano, e cadauna volta d'esser volta, et applicata come di sopra.

25.^o Che cadauno di coloro, che anderano fuora di notte per far pegni habbia la sua portione d'utilità del pegno, che fosse fatto.

26.^o Che niuna persona sia di qual conditione esser si voglia, ardisca andar per possessioni d'altri.

saltaro solo possa far pegno di notte.

23.^o Che cadauno saltaro qual haverà ritrovato / persone o vero bestie a far danno a qualchuno, / debba in termine d'un giorno denontiar detto dan- / negiante a colui che patisce il danno et al patro- / ne di casa di chi fosseron tali persone o vero bestie / in termine di giorni tre, sotto pena di reffar esso saltaro / il danno al patiente e pagar del suo.

24.^o Che tutte le pene e pegni che si farano siano / posti nelle colte, e cadauno regolano li debba dar in / nota alli suoi giurati d'anno in anno, liquidandoli però / ogni Quatro Tempore, eccettuando però li pegni fatti / di notte e li pegni fatti a' forastieri quali non stano in / Grigno; quelli siano e debbano esser del regolano e sal- / tari quali haverano fatti; sotto pena di lire tre per ca- / dauno regolano e cadauna volta, d'esser tolta et appli- / cata come di sopra.*

25.^o Che cadauno di coloro ch'anderano fuora di / notte per far pegni habbia la sua portione d'utilità / del pegno che fosse fatto.

26.^o Che niuna persona, sia di qual conditione / esser si voglia, ardisca andar per possessioni d'altri

* Per "Quattro tempora" si intendono il mercoledì, il venerdì e il sabato di una stessa settimana, individuati una sola volta nell'ambito di ogni stagione. Le tempora d'inverno cadono fra la terza e la quarta domenica di Avvento, le tempora di primavera fra la prima e la seconda domenica di Quaresima, le tempora d'estate fra Pentecoste e la festa della Santissima Trinità, le tempora d'autunno fra la terza e la quarta domenica di settembre, dopo l'Esaltazione della Santa Croce (14 settembre).

Da tempo alcuno salve le cose infra scritte, e chicontra
trafazi sia condannato in arbitrio del Regolano, e suoi
tre Kumini.

27.^o Che qualunq. persona traversera Prato,
o vero campi d'altri da erba, o vero biade, perda di
pegno soldi cinque di prato in prato, e di Campo in cam-
po eccettuando il tempo, che si cavano fuori le fructe
delle possessioni, nel qual tempo, e caso sia in libertà
del Regolano, considerato il tempo et il bisogno a con-
derarla, o liberarla, mentre però nel traversar
non tolesse uva, o vero facesse altri danni, ch'all hora
sia castigato come nel capitolo, quale sopra di ciò
dispone.

28.^o Che sia in arbitrio di ciascuno il far pegno
o vero il non farlo a chi traverserà per le sue poss-
sioni trovandoli personalmente.

29.^o Che cadauna persona, che distroperà, o
vero guasterà le Stropaggie delle possessioni
d'altri sia condannata in soldi venti, et a rifar
dette Stropaggie, et il danno al patiente, e ciascuno
possa accusar questi tali.

30.^o Che qualunq. persona torrà pelli o Scal-
ni

da tempo alcuno, salve le cose infrascritte, e chi con- / trafarà sia condannato in arbitrio del regolano e suoi / tre huomini.

27.^o Che qualunque persona traverserà prati / o vero campi d'altri da erba o vero biade perda di / pegno soldi cinque di prato in prato e di campo in cam- / po, eccettuando il tempo che si cavano fuora le frue / delle possessioni, nel qual tempo e caso sia in libertà / del regolano, considerato il tempo et il bisogno, a con- / denarla o liberarla, mentre però nel traversar / non tolesse uva o vero facesse altri danni, ch'all' - hora / sia castigato come nel capitolo quale sopra di ciò / dispone.

28.^o Che sia in arbitrio di ciascuno il far pegno / o vero il non farlo a chi traverserà per le sue pos- / sessioni, trovandoli personalmente.

29.^o Che cadauna persona che distroperà o / vero guasterà le stropag- gie delle possessioni / d'altri sia condannata in soldi vinti et a riffar / dette stropagie et il danno al paziente, e ciascuno / possa accusar questi tali.

30.^o Che qualunque persona torrà pali o scalo- / ni

delle vigne, e Stroppe delli Stropari sia condanna-
rata in l. s. di denari per cadauna, e cadauna
volta, et a rifar il danno, et a cadauno degno di fede
che ritrovasse di questi tali gli sia creduto per
suo giuramento.

31. Che qualunq. persona portarà pelli, scan-
loni, o sieppi, o vero Stroppe a casa sua, incorra
nella pena sopra d^{ta}, non provando però, o vero mostran-
do d'averli tolti nelli suoi luoghi.

32. Che qualunq. persona distroperà, o vero
apprirà Stropaggie di qual si voglia sorte, ancor,
che fossero sue, con carri, cavalli, o vero in altro
modo senza licenza del Regolaro, e che per tal
distroperà altre persone patissero qualche danno
sia condannato in soldi vinti, et emendar il danno al
patiente.

33. Che qualunq. persona torrà uva in posses-
sione d'altri perda di pegno il giorno soldi vinti, e
di notte lire dieci, oltre il rifar il danno, et a cadauno
che ritroverà di questi tali sia creduto per suo giur-
amento.

34. Che qualunq. persona torrà persici, pomi,

*delle vigne e stroppe delli stropari**, sia condan- / nata in lire 3 di denari per cadauna e cadauna / volta et a riffar il danno, et a cadauno degno di fede / che ritrovasse di questi tali gli sia creduto per / suo giuramento.

31.^o *Che qualunque persona portarà palli, sca- / loni o sieppi o vero stroppe a casa sua incorra / nella pena sopradetta, non provando però o vero mostran- / do d'haverli tolti nelli suoi luoghi.*

32.^o *Che qualunque persona distroperà o vero / apprirà stropaggie di qual si voglia sorte, ancor- / ché fossero sue, con carri, cavalli o vero in altro / modo senza licenza del regolano, e che per tal / distropar altre persone patissero qualche danno, / sia condannato in soldi vinti et emendar il danno al / paziente.*

33.^o *Che qualunque persona torrà uva in posses- / sioni d'altri perda di pegno il giorno soldi vinti e / di notte lire dieci, oltre il riffar il danno, et a cadauno / che ritroverà di questi tali sia creduto per suo giu- / ramento.*

34.^o *Che qualunque persona torrà persici, pomi,*

* Salici da cui si ricavavano *stroppe*, vimini a uso di legaccio.

noce, et altri simili frutti in possessioni d'altri, perda di pegno di giorno Soldi dieci, e di notte il doppio, e sia creduto come di sopra, et emendato il danno.

35.^o Che qualunq, persona torrà fava, arbeg^ugia, o vero rappe perda di pegno il giorno Soldi vinti, e di notte il doppio, e sia creduto, et emendato il danno come di sopra, oltre le pene Statuarie.

36.^o Che qualunq, persona farà in possessioni d'altri herba, o vero foglia, così in campi come in prati, perda di pegno Soldi vinti il giorno, e di notte il doppio, e sia creduto, et emendato il danno come sopra.

37.^o Che cadauno cane o vero cagna sarà ritrovata a mangiar uva perda di pegno Soldi vinti per cadauna volta, e li Patroni di detti cani, o vero cagne siano obligati a pagar detti pegni, e a restar il danno.

38.^o Che cadauna bestia bovina ritrovata in danno senza guardia perda di pegno per cadauna, e cadauna volta il giorno Soldi dieci, e di notte Soldi vinti, e con guardia il giorno Soldi vinti, e di notte il doppio, e sia creduto, et emendato il danno come di sopra.

noci et altri simili frutti in possessioni d'altri per- / da di pegno di giorno soldi dieci e di notte il doppio, / e sia creduto come di sopra et emendato il danno.

35.^o Che qualunque persona torrà fava, arbeg- / gia o vero rappe perda di pegno il giorno soldi vin- / ti e di flotte il doppio, e sia creduto, emendato il dan- / no come di sopra, oltre le pene statu<t>arie.*

36.^o Che qualunque persona farrà in possessioni / d'altri herba o vero foglia, così in campi come in / prati, perda di pegno soldi vinti il giorno e di notte / il doppio, e sia creduto, et emendato il danno come / sopra.

37.^o Che cadauno cane o vero cagna sarà ritro- / vata a mangiar uva perda di pegno soldi vinti per / cadauna volta, e li patroni di detti cani o vero ca- / gne siano obligati a pagar detti pegni e reffar il / danno.

38.^o Che cadauna bestia bovina ritrovata in danno / senza guardia perda di pegno per cadauno e cadauna / volta il giorno soldi dieci e di notte soldi vinti, e con / guardia il giorno soldi vinti e di notte il doppio, e sia creduto, et emendato il danno come di sopra.

* *Arbée, erbée, arbéve* o, come in questo caso, *arbeggia*: piselli selvatici (*pisum arvense*).

39. Che cadauna bestia cavalina, ò vero mullina, ritrovata in danno perda di pegno per cadauna, e cadauna volta il giorno soldi dieci, e la notte soldi venti senza guardia, e con guardia il doppio, e sia creduto, et emendato come di sopra.

40. Che ogni anno sia fatto un Cavalaro, al quale cadauno, che habbia cavalli, ò vero cavalle, nulli, ò vero malle debba consignarglieli, e chi non glieli consignerà perda di pegno lire cinque per cadauna bestia che non sarà consignata, qual Cavalaro sia ritrovato per la Comunità e pagato di mese in mese per quelli che haveranno detti animali secondo l'accordo e conventione sarà fatta tra quelli haverano detti animali, e detto Cavalaro metter li suoi cavalli all'osteria à tutte loro spese, danni, et interesse fin che sarà soddisfatto, e chi altri non possino tuor cavalli ò ver mulli in guardia sotto pena di L. 3. per cadauno e cadauna volta.

41. Che quelli che hanno vacche e non le mandano all'armento debbano nulladimeno cadauno di loro pagar per doi capi grossi quindici per capo alli tempi, e termini soliti, e non però più; se ben haveron seron assai più, e volendo mandar quelli due capi.

39.^o *Che cadauna bestia cavalina o vero mullina / ritrovata in danno perda di pegno per cadauna e / cadauna volta il giorno soldi dieci e la notte soldi / vinti senza guardia, e con guardia il doppio, e sia / creduto et emendato come di sopra.*

40.^o *Che ogn'anno sia fatto un cavalaro, al quale / cadauno ch'habbia cavalli o vero cavalle, mulli o vero / mulle debba consignarglieli, e chi non glieli consi- / gnerà perda di pegno lire cinque per cadauna bestia / che non sarà consignata, qual cavalaro sia ritrova- / to per la comunità e pagato di mese in mese per / quelli che haveranno detti animali secondo l'accordo / e conventione sarà fatta tra quelli haveranno detti / animali e detto cavalaro* metter li suoi cavalli all' / hosteria a tutte loro spese, danni et interesse fin / che sarà sodisfatto, e ch'altri non possino tuor cavalli / o ver mulli in guardia, sotto pena di lire 3 per cadauno / e cadauna volta.*

41. *Che quell ch'hanno vache e non le mandano / all'armento debbano nulladimeno cadauno di loro / pagar per doi capi grossi quindecim per capo alli / tempi e termini soliti, e non però più, seben have- / seron assai più, e volendo mandar quelli due capi,*

* Il testo va probabilmente completato nella maniera seguente: “, e detto cavalaro, non pagandolo di mese in mese, possa”.

siano obligati li Armentari accettarli ancor che
fossero mancati di due anni in giù, pagando però
l'armentari alle sue paghe ordinarie, come da
S.^{to} Giorgio, da S.^{to} Giacomo, e S.^{to} Andrea e non pa-
gandoli di paga in paga, detti armentari possano
metter le bestie di coloro che non pagherano alle
Hosterias à tutte loro spese d'anni et interesse fin
che saranno sodisfatti.

42. Che le Vache, quali vano all' armento ritrovate
in danno perdano di pegno soldi doi per cadaun capo,
et il detto pegno l'armentari siano tenuti pagarli, et
emendar il danno, e che l'armentari non debbano far
Vache di forestieri sotto pena di L. 12. per cadauna, e
cadauna volta, e che coloro che metterano armentari
siano essi armentari terrieri, o ver forestieri, non haben-
do esse armentari il modo di pagarli pegni, e danni, siano
sicurtà, e principali à pagar li pegni e danni.

43. Che le pecore da cento in su ritrovate in
danno perdano di pegno L. 8. per cadauna volta, e da
cento in giù un soldo per cadauna, e cadauna volta,
e sia deduto et emendato il danno come di sopra.

44. Che le Capre ritrovate in danno perdano di

siano obligati li armentari accettarli ancorché / fosseron manzetti di due anni in giù, pagando però / l'armentari alle sue paghe ordinarie come da / santo Giorgio, da santo Giacomo e santo Andrea, e non pagandoli di paga in paga detti armentari possano / metter le bestie di coloro che non pagheranno all' / hosteria a tutte loro spese, danni et interesse fin / che saranno sodisfatti.

42. Che le vache quali vano all'armento, ritrovate / in danno perdino di pegno soldi doi per cadaun capo, / et il detto pegno l'armentari siano tenuti pagarlo et / emendar il danno, e che l'armentari non debbano tor / vache di forestieri, sotto penna di lire 3 per cadauna e / cadauna volta, e che coloro che metterano armentari, / siano essi armentari terrieri o ver forestieri, non havendo essi armentari il modo di pagar li pegni e danni, siano / sicurtà e principali a pagar li pegni e danni.

43. Che le pecore da cento in su ritrovate in / danno perdano di pegno lire 8 per cadauna volta, e da / cento in giù un soldo per cadauna e cadauna volta, / e sia creduto et emendato il danno come di sopra.

44. Che le capre ritrovate in danno perdano di

regno de di, e di notte soldi doi per cadauna, ne possano andar da tempo alcuno in luoghi vignati, ne pascolar la ciepe d' altri, quali servono per stoppaggie sotto la pena soprascritta.

45. Che niun Capraro possa tagliar il bosco per calar la folia, o brocho alle capre sotto pena di 1/2 sc: per cadauna pessa di legno, e per cadauna volta haverà contrafatto.

46. Che ciascuna bestia asinina ritrovata in danno perda di regno di giorno soldi cinque, e di notte soldi dieci per cadauna, e cadauna volta, ne possano da tempo alcuno andar in possessioni piantate, e vignate sotto pena di soldi dieci per cadauna, e cadauna volta, e del doppio con guardia.

47. Che ogni bestia porcina, ritrovata in danno, perda di regno il giorno soldi dieci, e la notte il doppio, e sia creduto et emendato come di sopra.

48. Che le pecore, e capre non possano pascolar su la Regola di Trigno da S. Giovanni sino à Santo Bottolamio. Se non con legitima causa, e per giusto.

pegno de dì e di notte soldi doi per cadauna, né possano / andar da tempo alcuno in luoghi vignati, né pascolar / le ciese d'altri, quali servono per stroppaggie, sotto / la penna soprascritta.

45. Che niun capraro possa tagliar il bosco per / calar la folia o brocho alle capre, sotto penna di lire 3 per / cadauna pezza di legno e per cadauna volta haverà / contrafatto.

46. Che ciascuna bestia asinina ritrovata in danno / perda di pegno di giorno soldi cinque e di notte soldi / dieci per cadauna e cadauna volta, né possano da tempo / alcuno andar in possessioni piantate e vignate, sotto / penna di soldi dieci per cadauna e cadauna volta / e del doppio con guardia.

47. Ch'ogni bestia porcina ritrovata in danno / perda di pegno il giorno soldi dieci e la notte il doppio, / e sia creduto et emendato come di sopra.

48. Che le pecore e capre non possano pascolar / su la regola di Grigno da sant Gioanni sino a santo / Bortolamio, se non con legitima causa e per giusto

impedimento, et in tal occasione, e caso non possano
per detto tempo pascolar se non dalla Strada delle
caurete in Su, e passando detti confini, e termini,
perdano di pegno L. 15. per cadauna volta.

49. Che tutti quelli, che hanno bestie, che
paga colta, debbano darlo giustamente in nota
al Regolaro ogni anno da S. Giorgio, e chi non lo
darà giustamente, sia condannato in L. 15. per cada
una volta, e sotto l'istessa pena debba poi
il Regolaro darlo in nota alli giurati.

50. Che la Campagna così di dentro come di
fuora d'ogni tempo sia, et esser s'intenda regolata.

51. Che li Vignali, e luoghi piantati siano et esser
s'intendino d'ogni tempo regolati, e le giore del primo
d'Aprile per fino tutto Ottobre, e li proprii Pastori
non li possano pascolar tra questo tempo se non come
nel seguente capitolo, e pasato detto tempo ognuno
possa pascolarli.

52. Che li Crati grapi siano regolati dal primo
d'Aprile sino a mezzo Ottobre, e che li proprii Pa

impedimento, et in tal occasione e caso non possano / per detto tempo pascolar se non dalla strada delle / Caurette in su, e passando detti confini e termini / perdano di pegno lire 3 per cadauna volta.

49. Che tutti quelli ch'hanno bestiame che / paga colta debbano darlo giustamente in nota / al regolano ogni anno da santo Giorgio, e chi non lo / darà giustamente sia condannato in lire 3 per ca- / dauna volta, e sotto l'istessa penna debba poi / il regolano darlo in nota alli giurati.

50. Che la campagna, così di dentro come di / fuora, d'ogni tempo sia et esser s'intenda regolata.

51. Che li vignali e luoghi piantati siano et esser / s'intendino d'ogni tempo regolati, e le Giere del** primo / d'aprile per fino tutto ottobre, e li proprii patroni / non li possano pascolar tra questo tempo se non come / nel seguente capitolo, e passato detto tempo ogn'uno / possa pascolarli.*

*52. Che li prati grassi*** siano regolati dal primo / d'aprile sino a mezzo ottobre, e che li proprii pa-*

* *Gère*, terreni coltivati a sud della località *Livelli* e a nord di *Onèri*. Dati desunti dal Dizionario Toponomastico Trentino.

** Invece di *dal*.

*** Pascolo grasso: prateria tipica dei suoli più profondi e fertili, generalmente più pianeggiante o in pendio meno accentuato, caratterizzata da una buona produzione foraggera e composizione floristica pregiata da un punto di vista pastorale.

noni non li possano pascolar trà quel tempo, eccetto, che se qualche persona haveffe Prati separati dalli altri, e quelli posseffe goder senza dar danno ad altri, sia in sua libertà il pascolar d'ogni tempo, e passato moffo ottobre cadauno possa pascolar in detti Prati.

53. Che li Prati magri siano, et esser si intendino regolati dalli dieci di Maggio per sino tutto Agosto al modo come di sopra.

54. Che la Campagna et ogni altra Possessione sia stopata, e serata per quelli che l'hanno vicina alle Strade sotto pena di L. 3. per cadauno, e cadauna volta, e ciascuno sia obligato tagliar le ciese delle Strade per quanto tengono le sice possessioni sotto la stessa pena.

55. Che tutti quelli, che hanno possessioni appresso il Calu, o vero altri luoghi comuni siano obligati a stoparle sotto pena di L. 3. per cadauno, e cadauna volta gli sarà stata imposta detta pena.

56. Che li Vaoni, che vano nella Campagna dalle Strade ordinarie, debbano esser serati con paetelle e gradici, e non altrimenti sotto pena di soldi dieci per cadauna volta, e cadaun Vaone.

troni non li possano pascolar tra quel tempo, eccetto / che se qualche persona havesse prati separati dall' / altri e quelli potesse goder senza dar danno ad altri, / sia in sua libertà il pascolar d'ogni tempo, e passato / mezo ottobre cadauno possa pascolar in detti prati.

53. Che li prati magri siano et esser s'intendino re- / golati dalli dieci di maggio per sino tutto agosto al mo- / do come di sopra.

54. Che la campagna et ogni altra possessione / sia stropatta e serata per quelli che l'hanno vicina / alle strade, sotto pena di lire 3 per cadauno e cadauna / volta, e ciascuno sia obligato tagliar le ciese delle / strade per quanto tengono le sue possessioni, sotto la / stessa pena.

55. Che tutti quelli ch'hanno possessioni appresso il / Palù o vero altri luoghi communi siano obligati a / stroparle, sotto pena di lire 3 per cadauno e cadauna / volta gli sarà stata imposta detta pena.

56. Che li vaoni che vano nella campagna dalle / strade ordinarie debbano esser serati con paltelle / e gradici e non altrimenti, sotto pena di soldi dieci per / cadauna volta e cadaun vaone.*

* Invece di portelle?

57. Che, se qualchuno aprirà qualche Vaone, ò vero non stoperà, e sarà come di sopra, e per tal causa interverisse qualche danno, colui, qual l'averà fatta detta apertura, ò vero non l'averà stopata come di sopra, incorri nella pena sopra detta, e debba refar il danno, e creduto come di sopra.

58. Che le Bestie Bovine forestiere ritrovate à pascolar sopra il comune, ò vero à dar danno in luoghi de particolari perdano di pegno soldi vinti il giorno et il doppio di notte senza guardia, e con guardia di giorno e di notte soldi sessanta per cadauna, e refar il danno.

59. Che le Bestie Cavaline, e Mulline de forestieri ritrovate à pascolar in altri luoghi, che nel Balù sotto la custodia del Cavalato perdano di pegno il giorno soldi trenta, e la notte sessanta per cadaun capo, e cadauna volta senza guardia, e con la guardia il doppio oltre il danno.

60. Che tutti quelli che darano pegni nelle mani del Regolano per li Cavalli debbano scuoderli in termine di giorni otto, e passato detto termine, che il Regolano possa farli estimar, e vender, e niuno possa designar.

57. Che se qualchuno aprirà qualche vaone / o vero non stroperà e sarà come di sopra, e per / tal causa intervenisse qualche danno, colui qual / haverà fatta detta apertura o vero non haverà / stropato come di sopra, incorri nella pena so- / pradetta e debba reffar il danno, e <sia> creduto come di sopra.

58. Che le bestie bovine forestiere ritrovate a / pascolar sopra il commune o vero a dar danno in luoghi / de particolari perdano di pegno soldi vinti il giorno / et il doppio di notte senza guardia, e con guardia / di giorno e di notte soldi sessanta per cadauna, e reffar / il danno.

59. Che le bestie cavaline e mulline de' forestie- / ri, ritrovate a pascolar in altri luoghi che nel / Palù sotto la custodia del cavalaro, perdano di pe- / gno il giorno soldi trenta e la notte sessanta per / cadaun capo e cadauna volta senza guardia, e / con la guardia il doppio, oltre il danno.

60. Che tutti quelli che darano pegni nelle mani del / regolano per li cavalli debbano scuoderli in termine / di giorni otto, e passato detto termine che il regolano / possa farli estimar e vender, e niuno possa designar

altri pegni, che ferro, rame, o metallo.

01. Che le Pecore forestiere, che pascolarano sopra il Comune, o vero in luoghi de particolari perdano di pegno da dieci in su fino a cento L. 50, e da cento in su L. 75., e da dieci in giù un soldo per una, e refar il danno.

02. Che ciascuno, che volesse tener pecore forestiere a pascolar sopra il Comune debba pagar soldi due per pecora, riservando però Giugno, Luglio et Agosto, netti quali mesi niuno possa pascolar sopra il detto Comune.

03. Che ciascuno, che tenerà pecore forestiere a pascolar sopra il Comune debba darle in nota al Regolano di mese in mese sotto pena di L. 8. o altri li soldi due per cadauna volta.

04. Che quando li Prati saranno desregolati non li possa andar sorte alcuna di bestiami de forestieri sotto le pene soprad.^{te} e niuno di Grigno possa tor bestiami di sorte alcuna de forestieri a pascolar in detti Prati sotto pena di L. 3. per cadaun capo, e per cadauna volta.

05. Che niuno delli huomini della Comunità di Grigno possa, né debba affittar case, o vero stanze

altri pegni che ferro, rame o metale.

61. Che le pecore forestiere che pascolarano sopra / il commune o vero in luoghi de particolari perdano / di pegno da dieci in su fino a cento lire 10, e da cento in / su lire 15, e da dieci in giù un soldo per una, e reffar / il danno.

62. Che ciascuno che volesse tenir pecore forestiere / a pascolar sopra il commune debba pagar soldi due / per pecora, reservando però giugno, luglio et agosto, / nelli quali mesi niuno possa pascolar sopra il detto / commune.

63. Che ciascuno che tenirà pecore forestiere a / pascolar sopra il commune debba darle in nota al re- / golano di mese in mese, sotto pena di lire 8 oltri li soldi / due per cadauna volta.*

64. Che quando li prati saranno desregolati non li / possa andar sorte alcuna di bestiame de' forestieri, / sotto le pene sopradette, e niuno di Grigno possa tor bestia- / me di sorte alcuna de' forestieri a pascolar in detti / prati, sotto pena di lire 3 per cadaun capo e per ca- / dauna volta.

65. Che niuno delli huomini della comunità di / Grigno possa né debba affittar case o vero stanze

* Invece di *oltre*.

di sorte alcuna ad alcuno forestiero, senza licenza
del Regolaro, e suoi dodeli huomini, et oltre di ciò se
non fa sigurtà per detto forestiero, e cadauno della
sua familia, à quali vuol affittar detto casa, ò vero
stanzia di pagar tutte le spese, danni, et interessi, quali
per causa di detto forestiero, e cadauno della sua fa-
milia può esserò occorrere sotto pena di $\text{L. } 10$. per ca-
dauno, e cadauna volta sarà contra fatto d'esserò tolto
in electione di detta Comunità, et applicato come di
sopra.

06. Che cadauno forestiero, che habita nella Re-
gola di Digno ogni anno debba restar d'accordo col
Regolaro, et huomini di detta Comunità, e non restar
d'è d'accordo in termine di giorni tre debba partirsi
fuora di detta Regola sotto la pena sopra d'esserli
tolto, et applicato come di sopra.

07. Che niuno forestiero possa far legname di sorte
alcuna sopra il monte di Marcesena, ne altri boschi
delle pertinenze di d.^{ta} Comunità senza espressa
licenza delli huomini di d.^{ta} Comunità sotto pena
di lire cinque per cadaun legno, e per d'esso legname.

08. Che niuno delli sopra huomini della sopra Com-
unità di Digno in conto, ne modo alcuno possa, ne

*di sorte alcuna ad alcuno forestiero senza licenza / del regolano e suoi
dodici huomini, et oltre di ciò se / non fa sigurtà per detto forestiero e
cadauno della / sua familia, a' quali vuol affittar detta casa o vero /
stanza, di pagar tutte le spese, danni et interessi quali / per causa di
detto forestiero e cadauno della sua fa- / milia puotessero occorrere,
sotto pena di lire 10 per ca- / dauno e cadauna volta sarà contrafatto,
d'esser tolta / in elettione di detta comunità et applicata come di /
sopra.*

*66. Che cadauno forestiero che habita nella re- / gola di Grigno
ogn'anno debba restar d'accordo col / regolano et huomini di detta
comunità, e non restan- / do d'accordo, in termine di giorni tre debba
partirsi / fuori di detta regola, sotto la pena soprascritta, d'esserli /
tolta et applicata come di sopra.*

*67. Che niuno forestiero possa far legname di sorte / alcuna sopra il
monte di Marcesena, né altri boschi / delle pertinenze di detta commu-
nità senza espressa / licenza delli huomini di detta comunità sotto
pena / di lire cinque per cadaun legno e perder esso legname.*

*68. Che niuno delli soprascritti huomini della soprascritta com- /
munità di Grigno in conto né modo alcuno possa, né*

debbà dar sorte alcuna di aggiunto, e favore ad alcuno forestiero in far, ò vero far far le grame di sorte alcuna sopra il Pad.^{to} Monte, ò altri Boschi, ò calar, ò condur d'ur d.^{to} le grame dal d.^{to} Monte, ne per loro conto, ò non ò in compagnia loro farne, farne far, calar, ò condur senza expressa licenza come di sopra. Sotto la pena sopra et esser escluso fuori di d.^{ta} Comunità, et esser privo di ben comune.

69. Che cada uno, che farà, ò vero farà far le grame nel Pad.^{to} Monte, ò altri Boschi, sia tenuto et obligato per quel prezzo, che in effetto darà ad altri, farli far condur, ò calar per li huomini della Pad.^{ta} Comità, se loro però li vorano far condur, ò calar, e non volendoli loro far condur, ò calar possa poi all' hora far condur, ò calar a chi più le piacerà sotto la pena sopra d' essergli tolta, et applicata come di sopra.

70. Che niuno possa vender legne da fuoco, scaloni, vim che, stanghe, piantini, ne alcun' altra sorte di legname nelli Boschi della d.^{ta} Comità di Grigno, ne farli condur via per boani forestieri senza licenza come di sopra. Sotto la pena sopra d' esser tolta, et applicata come di sopra.

71. Che niuna persona di qual fivo glia conditione

*debba dar sorte alcuna d'aggiuto e favore ad alcuno / forestiero in far o vero far far legname di sorte alcu- / na sopra il sudetto monte o altri boschi, o calar o con- / dur detto legname dal detto monte, né per loro conto o non, / o in compagnia loro farne, farne far, calar o condur / senza espressa licenza come di sopra, sotto la pena / soprascritta et esser escluso fuori di detta comunità et esser / privo di ben commu-
ne.*

69. Che cadauno che farà o vero farà far legname / nel suddetto monte o altri boschi sia tenuto et obligato, / per quel prezzo ch'in effetto darà ad altri, farli far, con- / dur o calar per li huomini della sudetta comunità, se loro / però li vorano far condur o calar, e non volendoli loro / far condur o calar, possa poi all'hora far condur o calar / a chi più le piacerà, sotto la pena soprascritta, d'essergli tol- / ta et applicata come di sopra.

70. Che niuno possa vender legne da fuoco, scaloni, / vimene, stanghe, piantini, né alcun'altra sorte da / legname nelli boschi della detta comunità di Grigno, né / farli condur via per boari forestieri senza licenza / come di sopra, sotto la pena soprascritta, d'esser tolta et / applicata come di sopra.*

71. Che niuna persona di qualsivoglia condizione

* Invece di *di*.

possa, ne debba tener ledami, masiere, o altre sporcicizie nelle strade pubbliche, siano ledami cavati dalla Scala, o siano fanghi, e che nelle strade pubbliche non possa gettar stami per far ledami, ma che le strade siano nette, ne si possano tener fanghi, che spandino nelle strade pubbliche, ma debbano esser tolti via, se ve ne sono, sotto pena di $l. 3.$ per cadauno, e cadauna volta, che haverà contrafatto.

72. Che quelli, che hanno ponteselli, o ver. Pozzoli sopra le strade pubbliche non possano, ne debbano da quelli gettar giù nelle strade pubbliche spaffature, ne altre sporcicizie sotto pena di $l. 3.$ per cadauno, e cadauna volta, come di sopra.

73. Che le Scale fatte sul comune subito siano levate via sotto pena di $l. 3.$ per cadauno, e cadauna volta, che haverà contrafatto, come di sopra.

74. Che niuno possa fabricar, ne far muri, o vero muraggio sopra il comune senza licenza della Comunità sotto pena di $l. 3.$ per cadauno, che haverà contrafatto, e cadauna volta, come di sopra, e d'esser rovinati, e devastati detti muri, e muraggio.

75. Che contra coloro, che contrafarano, come di fittopaggio, masiere, scale, sechiar, muri et altre simili.

possa, né debba tenir ledami, masiere o altre spor- / cicie nelle strade pubbliche, siano ledami cavati / dalle stalle o siano fanghi, e che nelle strade / pubbliche non possa gettar strami per far ledami, / ma dette strade siano nette, né si possano tenir se- / chiari che spandino nelle strade pubbliche, ma deb- / bano esser tolti via, se ve ne sono, sotto pena di lire 3 per / cadauno e cadauna volta che haverà contra- fatto.*

*72. Che quelli ch'hanno ponteselli** o ver pozuoli / sopra le strade pubbliche non possano, né debbano da / quelli gettar giù nelle strade pubbliche spazadure, / né altre sporcicie, sotto pena di lire 3 per cadauno / e cadauna volta come di sopra.*

73. Che le scalle fatte sul commune subito siano / levate via, sotto pena di lire 3 per cadauno le haverà / e cadauna volta contrafarà, come di sopra.

74. Che niuno possa fabricar, né far muri o vero / muraggie sopra il commune senza licenza della com- / munità, sotto pena di lire 3 per cadauno haverà contra- / fatto e cadauna volta, come di sopra, e d'esser rovi- / nati e devastati detti muri e muraggie.

75. Che contra coloro che contrafarano come di stro- / paggie, masiere, scalle, sechiari, muri et altre simili

* *Masiere* deriva dal latino *maceries*, mucchi di pietra, da intendersi in questo caso come deposito di detriti e rifiuti.

** L'espressione dialettale trentina *pontesèl* (e in valsuganese *pontesèlo*) significa poggiolo, così come, in maniera più evidente, nel termine a seguire di *pozuoli*, poggioli.

case fatto sul com'anco, il Regolaro debba comandar:
tutti à Piovego, devastarli, e rovinarli, sotto pena
à chi non obediра, et aggiunterà à devastarli, et rovi-
narli di lire una per cadauno, e cadauna volta,
e lire tre al Regolaro, se non comanderà, e procederà
come di sopra d'esser tolto, et applicata come di sopra.
76. Che niuna persona di qualunq. grado, conditione,
sezzo et età esser si voglia ardisca, ne presuma per
l'averire portar, ne far portar ura in Tesino, ò ver
altrove à vender, ò à cambiar senza espresso licenza
del Regolaro, quale all'hora si ritroverà, e suoi tre
huomini del giuramento sotto pena di l. 5. per cadaun
no, e cadauna volta haverà contrafatto, d'esser tolto
et applicata come di sopra, e perdita d'essallva.
77. Che l'officio d'ella Castaldia d'Grigno delle
Mercantia, che passano in su, et in giù da cinque in
cinque anni, e più, ò meno secondo parerà à di Com^{tra}
nunità per beneficio universale sia affittato in
publica Regola à chi più gliene offerirà, e re-
darà, e che li Castaldi, quali saranno di mano in mano,
siano tenuti tener buon conto di quelli Boari, quali
da nuovo entrano nell'Podole, e delli Carri Straordi-
nari di Mercantia, che passano, e delli Darari, che

cose fatte sul commune, il regolano debba comandar / tutti a piovego, devastarli e rovinarli, sotto pena / a chi non obedirà et aggiuterà a devastarli e rovi- / narli di lire una per cadauno e cadauna volta, / e lire tre al regolano se non commanderà e provvederà / come di sopra, d'esser tolta et applicata come di sopra.

76. Che niuna persona, di qualunque grado, condizione, / sesso et età esser si voglia, ardisca, né presuma per / l'avenire portar, né far portar uva in Tesino o ver / altrove a vender o a cambiar senza espressa licenza / del regolano, quale all'ora si ritroverà, e suoi tre / huomini del giuramento, sotto pena di lire 5 per cadau- / no e cadauna volta haverà contraffatto, d'esser tolta / et applicata come di sopra, e perdita d'essa uva.

77. Che l'officio della castaldia di Grigno delle / mercantie che passano in su et in giù, da cinque in / cinque anni e più o meno secondo parerà a detta com- / munità, per beneficio universale sia affittato in / publica regola a chi più gliene offerirà e ne / darà, e che li castaldi quali saranno di mano in mano / siano tenuti tenir buon conto di quelli boari quali / da nuovo entrano nell'rodolo e delli carri straordi- / nari di mercantia che passano, e delli danari che

si carano da d.^{ti} Boari, e carri straordinari, seriu coo
perta la loggia della Stadera, o vero oana in Piattza,
et a comodo dei Conti del Grigno, rendendone sempre buon
conto del ricavato, e del prep, in fine della sua locatio-
ne al Regolaro, e suoi uomini sotto pena di L. 50, de ser-
li solta per cadaun Castaldo, e cadauna volta, et esser
applicata come di sopra.

178. Che cadaun Castaldo sia obligato dar lo suo
pensione, et honorario alla Chiesa di S.^{to} Giacomo qui
di Grigno di condotta in condotta realm. e sinceram, senza
fraude, ne ingano alcuno sotto la pena solta d'esser gli
solta et applicata come di sopra.

179. Che se per qualcun delli uomini della solta com-
munera di Grigno, o vero forestieri in d.^{ta} Regola habi-
tanti, o altri, quali in d.^{ta} Regola poss. d'esser d'anni,
sarà venduto luogo alcuno per l'avenire, o impegnato,
o permutato, o a qualunq altro modo alienato ad altri
forestieri, o vero ad altri, che di d.^{ta} Regola di Grigno
per tenor del presente capitolo Statuto, et ordinazione
e per patto espresso tra essi vicini reciprocamente fatto
et scambiavolm. convenuto oltre l'altri ordini, e
Statuti di tutta la Giurisdizione d'Avano che tunc e
dispongono, e determinand detto luogo per cadauno di

si cavano da detti boari e carri straordinari, tenir co- / perta la loggia della stadera o ver doana in piazza / et accommodar li ponti del Grigno, rendendone sempre buon / conto del ricevuto e del speso, in fine della sua locatio- / ne, al regolano e suoi huomini, sotto pena di lire 10, d'esser- / li tolta per cadaun castaldo e cadauna volta et esser / applicata come di sopra.

78. Che cadaun castaldo sia obligato dar la sua / pensione et honoranza alla chiesa di Santo Giacomo qui / di Grigno, di condotta in condotta realmente e sinceramente senza / fraude, né inganno alcuno, sotto la pena soprascritta, d'essergli / tolta et applicata come di sopra.

79. Che se per qualcuno delli huomini della soprascritta com- / munità di Grigno o vero forestieri in detta regola habi- / tanti, o altri quali in detta regola possedessero benni, / sarà venduto luogo alcuno per l'avvenire, o impegnato / o permutato o a qualunque altro modo alienato ad altri / forastieri o vero ad altri che di detta regola di Grigno, / per tenor del presente capitolo, statuto et ordinazione, / e per patto espresso tra essi vicini reciprocamente fatto / et iscambievolmente convenuto, oltre l'altri ordini e / statuti di tutta la giurisdizione d'Ivano, che circa / e dispongono e determinano, detto luogo per cadauno di*

* Il *che* è superfluo.

1.^o Comunità servata però la prelazione, e prerogativa della Parentella, e Vicinaria possa esser tolto, e ristabilito pagando però, e numerando a chi unq. l'haveffe comprato il prezzo convenuto, e realmente sborsato, o il valore di d.^o luogo per stima delli comuni estimatori di d.^o Comunità. Sotto pena di nullità di qualunque contratto per l'avenire contra la forma del solito capitolo fosse fatto, e perdita di d.^o luogo, qual sia applicato alla d.^o Comunità.

80. Perche certi della d.^o Città poco fedeli, dovendo alcuni delli nostri huomini per commissione del solito Regolaro andar sopra il solito Monte di Marcesana per tikenfe della d.^o Comunità a signorar alcuni Vicentini, quali pascolavano, mandorono ad avisarli con una lettera che si dovessero levar via, per tanto si statuisse, et ordinasse, che se mai più per l'avenire accadesse simil inconveniente, e qualchun altro mai a qualunque modo, o via avisasse, o ver mandasse ad avisar alcuno Vicentino, o ver qualunque altro, che nel d.^o Monte, o ver altri luoghi della d.^o Città si ritrovasse contra la volontà della d.^o Città, o vero qualche altra sua secreta intenzione, e deliberazione palesasse, o in qualche parte, e conto prestasse aggiunto, e favore alli avversari di d.^o Comunità, questo tale come ribelle, e publico inimico di d.^o Comunità.

detta comunità, servata però la prelatione e prerogativa / della parentella e vicinanza, possa esser tolto e riha- / vuto, pagando però e numerando a chiunque l'havesse com- / prato il prezzo convenuto e realmente sborsato o il / valore di detto luogo per stima delli communi estimatori / di detta comunità, sotto pena di nullità di qualunque con- / tratto per l'avenire contra la forma del soprascritto capi- / tolo fosse fatto, e perdita di detto luogo, qual sia applica- / to alla soprascritta comunità.

80. Perché certi della sopradetta comunità poco fedeli, do- / vendo alcuni delli nostri huomini per commissione del soprascritto / regolano andar sopra il soprascritto monte di Marcesena, per- / tinenze della suddetta comunità, a pignorar alcuni Vicentini, / quali pascolavano, mandorono ad avisarli con una lettera, / che si dovessero levar via, per tanto si statuisce et ordi- / na, che se mai più per l'avenire accadesse simil incon- / veniente e qualchun altro mai a qualunque modo o via / avisasse o ver mandasse ad avisar alcuno Vicentino o ver / qualunque altro che nel suddetto monte o ver altri luoghi della / suddetta comunità si ritrovasse contra la volontà della / soprascritta, / o vero qualche altra sua secreta intenzione e delibe- / razione palesasse, o in qualche parte e conto prestasse / aggiunto e favore alli adversari di detta comunità, questo / tale come ribello e publico inimico di detta comunità

sia totalm.^{te} espulso, e privo del ben comune, e scann
ciato fuori di detta Comità, et oltre di ciò condannato in
Aicheci cento da esserli tolti, et applicati come di fon
pra, et oltre di ciò à rifar tutte le spese, danni, et in
teressi, che per detta causa fossero statifatti, e patiti,
senza gratia, ne remissione alcuna.

Considerando la Mag.^{ca} Comunità di Stigno, che quantunq
le sue consuetudini, et osservanze siano comuni, et uni
formi à quelle della Comunità di Tesino, colle quali uni
tamente e recentemente furono anco da Sua Maestà Ger.
Clementissimam.^{te} confirmate, ad ogni modo col progresso
del tempo per trascuratezza, e negligenza de partico
lari siano in parte disusate, e specialm.^{te} in materia de
lle Successioni, che nel medesimo loco devono regolarsi di
versam.^{te} dalla general dispositione del Statuto, che al
cap: 110. espressam.^{te} comanda, che fra li huomini di
Tesino, e Stigno in materia di Successione s'osservi la
lor antica consuetudine, come actualm.^{te} in Tesino vien
inviolabilmente osservata. Perciò la med.^{ca} Com
munità in piena regola, nel loco e forma solita dal
Mag.^{ca} Don Pietro Antonio Voltolini Sindico congrega
ta desiderando di veder rimessa detta Consuetudine
nell antica sua osservanza, coll' universal consenso

sia totalmente espulso e privo del ben commune e sca- / ciato fuori di detta comunità, et oltre di ciò condannato / in rainesi cento, da esserli tolti et applicati come di so- / pra, et oltre di ciò a riffar tutte le spese, danni et in- / teressi che per detta causa fossero stati fatti e patiti, / senza grazia, né remissione alcuna.

Considerando la magnifica comunità di Grigno che quantunque / le sue consuetudini et osservanze siano comuni et uni- / formi a quelle della comunità di Tesino, colle quali uni- / tamente e recentemente furono anco da Sua Maestà Cesarea / clementissimamente confermate, ad ogni modo col progresso / del tempo per trascuratezza e negligenza de' partico- / lari siano in parte disusate, e specialmente in materia del- / le successioni, che nel medemo loco devono regolarsi di- / versamente dalla general dispositione del statuto, che al / capitolo 110 espressamente commanda che fra li huomini di / Tesino e Grigno in materia di successione s'osservi la / lor antica consuetudine come attualmente in Tesino vien / inviolabilmente osservata. Perciò la medesima com- / munità in piena regola, nel loco e forma solita dal / magnifico don Pietro Antonio Voltolino sindaco congrega- / ta, desiderando di veder rimessa detta consuetudine / nell'antica sua osservanza, col- / l'universal consenso

delli Convicini intervenuti à detta Regola, hà delibe-
rato, et ordinato, che in avvenire in materia di Successioni
ab intestato fra convicini della Comunità di Trigno
s'osservi la stessa consuetudine, che si pratica, et
osserva nelle tre Ville di Tesino, e non già l'ordinaria
disposizione del Statuto, dal quale gl'huomini di Te-
sino, e Trigno in materia di Successione sono espressam-
te distinti, e differentiati da gl'altri sudditi della Giuris-
dizione d'Ivano, e questa deliberazione nei casi oc-
correnti sia pontualm^{te} osservata, e registrata, et
unita coll'altre ordinationi comuni, incaricando il
medemo Sindico di quella, e questo procurarne humilm^{te}
la clementissima confirmatione.

Handwritten:
Dan Ersagter Exemginds Leutden
zu Trigno allerunterthänigst bittliches anlangen
gnädigst angesehen, insonderheit auch die unterthä-
nigst-gesorsambste dienste, getreuw-eyfrig und be-
ständige devotion, welche uns und unserm Durch-
leuchtigst. Erbause ihre vorfahrene und sie selbst en
iederzeit so schuldigst als getreuw erwisen, auch dar-
mit ihrer obligeit nach noch ferners beständig zu
continuiren des allgesorsambsten verlangen und
erbiettens seind;

Als haben Wir demnach auf die zuvor von dem D: D:
1101

*delli convicini inter venuti a detta regola, ha delibe- / rato et ordinato
 ch'in avvenire in materia di successioni / ab intestato fra convicini della
 comunità di Grigno / s'osservi la stessa consuetudine che si pratica
 et / osserva nelle tre ville di Tesino e non già l'ordinaria / disposizio-
 ne del statuto, dal quale gl'huomini di Te- / sino e Grigno in materia
 di successione sono espressamente / distinti e differenziati da gl'altri
 sudditi della giuris- / dizione d'Ivano, e questa deliberazione nei casi
 oc- / correnti sia pontualmente osservata e registrata et / unita coll'al-
 tre ordinationi communi, incaricando il / medemo sindaco di quella e
 queste procurarne humilmente / la clementissima confirmatione.*

*Wan wir dan, ersagter Gemeindsleüthen / zu Grigno allerunterthänigst
 bittliches Anlangen / gnädigst angesehen, insonderheit auch die unter-
 thä- / nigst gehorsambste Dienste, getreüw, eÿfrig und be- / ständige
 Devotion, welche Uns und Unserm durch- / leüchtigste Erzhaue ihre
 Vorfahrere und sie selbsten / iederzeit so schuldigst als getreüw erwi-
 sen, auch dar- / mit ihrer Obligenheit nach noch ferners beständig zu
 / continuiren des allergehorsambsten Verlangen und / Erbietens seind.
 Als haben Wir demnach auf die zuvor von dem Ober- Österreichischen*

Gubern und gesambten Stellen nach hierüber mit Brieff
vernommenen Vicario zu Avano D. Britio Kopole ein-
gebolte und unterm 29. April dis jabis erstattete einrä-
thliche Bericht und gutachten, mit wohl bedachtem müt-
zigen rats und rechtem wüßen, nach erremten Gemeinds
leuten zu Drigno diese besondere gnade gethan, und den
nen selbst ob beschriebene Pagnungen oder Reglen in allem
ihrem inhalt und begriff, und auf iris, wie solche von er-
sagtem Vicario Kopole verbesert und im gericht wor-
den, gleichfalls von neuem allergnädigst confirmiert.
Erneuweren und confirmieren ihnen solche aus auf erst
gebortem is, aus Landr. Fürst. Marst. Siemit irsenthlich
und in irafft dieses Brieffs, iras. Bis denenselben von recht
und Billigkeit wegen daran confirmieren können,
und mögen, meinen, sitzen und tressen, das sie und ihre
nachkommen diser unsrer denenselben hierüber ratshilt
gnädigsten bestättigung nach obigem inhalt und be-
griff, jetzt und inskünftig sich in dighichen gebrauchen,
erfrühren und genießen können und mögen, aller man-
nigliches ohnverhindert. Jedoch uns und unsrer nachkom-
men an unsrer Fürst. Hocheit und gerechtisam be aller
ding, odn vorgriffen.

Und gebietten dar auff allen und jeden unsrer nach-
gesetzten Geist: und Wellichen Obrigkeit, Prelaten, Sta-
fen, Freyherrn, Herren, Rittern, Knechten, Landshauptleuten,

Guberno und gesambten Stellen nach hierüber mit Bericht / vernommenen Vicario zu Ivano Doctor Britio Ropole ein- / geholte und unterm 29. April dis Jahrs erstattete einrä- / thliche Bericht und Gutachten, mit wohlbedachtem Muth, / gutem Rath und rechtem Wüßen mehr erwennten Gemeinds- / leüthen zu Grigno diese besondere Gnade gethan, und de- / nenselben obbeschribene Sazungen oder Reglen in allem / ihrem Inhalt und Begriff, und auf Weis, wie solche von er- / sagtem Vicario Ropole verbessert und eingerichtet wor- / den, gleichfalls von neüwem allergnädigst confirmiert. / Erneüweren und confirmieren ihnen solche auch auf erst / gehörte Weis aus landsfürstlicher Macht hiemit wüßentlich, / und in Crafft dieses Brieffs, was Wir denenselben von Recht / und Billickheit wegen daran confirmieren können / und mögen, meinen, sezen und wollen, das sie und ihre / Nachkommen diser unserer denenselben hierüber ertheýlten / gnädigsten Bestättigung nach obigem Inhalt und Be- / griff jezt und ins Künfftig sich zu higlichen gebrauchen, / erfreüwen und genießen können und mögen allermän- / niglich ohnverhindert. Jedoch Uns und Unseren Nachkom- / men an unserer fürstlichen Hochheit und Gerechtsambe aller- / dings ohnvorgegriffen.*

Und gebietten darauff allen und jeden Unseren nach- / gesezten geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, Prelaten, Gra- / fen, Freyherrn, Herrn, Rittersn, Knechten, Landshaubtleüthen,

* Invece di Ropole, anche successivamente.

hainbilenthen Land und vogten Pflegern Verweser on ambe
Leuten Schultheissen Bürgermeistren Richteren Rätlen Bür
geren Gemeinder und senken all- anderen unseren unterthan
nen und getreuen was würdens, Stands, ambeis oder weissen
die sind ernstlich und vortiglich mit diesem brieff und rollen,
das Sie offtig dar die Gemeinder Leuthe und dren nachkommen
bey diser unser erden enselben fierlicher ertheilten gnädigsten
bestätigung kräftiglichs handhaben schutzen und darbey
verbleiben lassen, dar wider nicht thun noch das jemand
anderem in kein weis noch weeg als lieb einem jedem seye
unser schradre ungnad und straff zu vermeiden, dan das
mein ernstlich. Mit irat und dis brieff besigelt
mit unserm Kayserlichen und Erzhertzoglichen andan
genden Insignien der geben ist aus unserm Schloss Laxemb
burg den sechshenden Maii im Fünffzehenden und
Sechshenden unserer Reich des Romischen im Fünfften des
Spanischen im dreyzehenden und des Hungarischen und Polnischen
im sechsten Jahre.

W. Lilla. g. d. V. d. p. u. l. e. z.

Im mandatum Sac. Cas.
Majestatis proprium.

J. Sam. J. v. S. u. o. l.
H. v. S. u. o. l.

*Haubtleüthen, Land und Vogten, Pflegern, Verweseren, Ambt- / leü-
then, Schuldheïßen, Burgermeisteren, Richteren, Räthen, Bur- / geren,
Gemeinden und sonst all anderen Unseren Untertha- / nen und
Getreüwen, was Würdens, Stands, Ambts oder Weesens / die seind, ern-
stlich und vöstiglich mit disem Brieff und wollen, / das sie oft gedach-
te Gemeindsleüthe und ihre Nachkommen / beÿ diser Unserer denen-
selben hierüber ertheÿlten gnädigsten / Bestättigung kräftiglich hand-
haben, schützen und darbey / verbleiben lassen, darwider nicht thuen,
noch das jemand / anderem in kein Weis noch Weeg, als Lieb einem
jedem seÿe / Unser schwähre Ungnad und Straff zu vermeiden, dan das
/ meinen Wir ernstlich. Mit Urkund dis Brieffs, besigelt / mit Unserm
kayserlichen, königlichen und erzhörzoglichen anhan- / genden
Insigel, der geben ist auf Unserm Schloß Laxem- / burg, den sechze-
henden Maii im sibenzehenhundert und / sechzehenden unserer
Reiche, des römischen im fünffen, / des spanisch<e>n im dreÿzehen-
den und des hungarischen und böheimbischen / im sechsten Jahre.*

Carl manu propria

Philippus Ludovicus Graf von Sinzendorf

Ad mandatum Sacrae Caesareae / Maiestatis proprium.

Johann Geörg Buol

Per ciò avendoci Noi clementissimamente considerata l'umiliss.^{ma} supplica velli uo-
 miri della prefata Comunità di Grigno, e specialmente gli umiliss.^{mi} abitien-
 tissimi servizi fedele, fervorosa, e costante direzione che a Noi, ed alla n^{ra}
 Augustiss.^{ma} Casa i loro Antecessori, ed essi medesimi in ogni tempo obbligatissi-
 mamente e fedelmente anno dimostrato, e nella quale desiderano, e loro intenzio-
 nati umilissimamente secondo la loro incombenza anco in avvenire prope-
 tuante di continuare

Abbiamo in ordine a ciò sopra il cons.^o e parere precedentemente richiesti, e dati sotto il
 29. Aprile di quest'anno dal Governo dell'Austria sup.^{re} e da Diasteri
 unitamente dopo udite coll'informaz.^{ne} il Vis.^o V. Joano B. Bricio Ronche,
 con animo ben deliberato, maturo cons.^o e certa scienza a già mentovati
 uomini della Comunità di Grigno fatta questa special grazia, ed a quell'ion-
 formati clementissimamente come di nuovo i sopradetti statuti, o regole in tut-
 to il loro tenore, e contenuti, e nella guisa, che queste sono state dal pred.^o Vis.^o
 Ronche migliorate e proposte. Rinoviamo, e confermiamo loro anco quelle nel-
 la forma accennata con potestà sovrana colle presenti scientemente, et in
 virtù di q^{sto} Diploma, quanto di Giustizia, e reg.^{ne} in quelle possiamo loro
 confermare, comandando, e volendo, che Essi, ed i loro Successori di questa nostra
 loro sopra di ciò concessa clementiss.^{ma} confermaz.^{ne} in ordine al premesso te-
 nore, e contenuti stessi ed in avvenire possano, e vengano prevalersi pacificamente
 godere, e fruire senz'esser impediti da chi si sia, però senz'alcun pregiud.^o
 Noi, ed a Noi Successori nella n^{ra} sovrana Altezza, e ragione

Translato

Perciò avendo Noi clementissimamente considerata l'umillissima supplica delli uo- / mini della prefata comunità di Grigno, e specialmente gli umillissimi, ubidien- / tissimi servizi, fedele, fervorosa e costante divozione ch'a Noi ed alla Nostra / augustissima Casa i loro antecessori ed essi medesimi in ogni tempo obligatissi- / mamente e fedelmente anno dimostrato, e nella quale desiderano e sono intenzio- / nati umilissimamente secondo la loro incombenza anche in avvenire perpe- / tuamente di continuare

Abbiamo in ordine a ciò, sopra il consiglio e parere precedentemente richiesto e dato sotto i / 29 aprile di quest'anno dal governo dell'Austria Superiore e da' dicasteri / unitamente, dopo udito coll'informazione il vicario d'Ivano dottor Bricio Ropele, / con animo ben deliberato, maturo consiglio e certa scienza, a' già mentovati / uomini della comunità di Grigno fatta questa special grazia, ed a quelli con- / fermati clementissimamente come di nuovo i sopradescritti statuti o regole in tut- / to il lore tenore e contenuto, e nella guisa che queste sono state dal predetto vicario / Ropele migliorate e proposte, rinnoviamo e confermiamo loro anche quelle nel- / la forma accennata, con potestà sovrana, colle presenti, scientemente et in / virtù di questo diploma, quanto di giustizia e ragione in quelle possiamo loro / confermare, comandando e volendo ch'essi ed i loro successori di questa Nostra / loro sopra di ciò concessa clementissima confermazione in ordine al premesso te- / nore e contenuto adesso ed in avvenire possano e vagliano prevalersi, pacificamente / godere e fruire senz'esser impediti da chi si sia, però senz'alcun pregiudizio a / Noi ed a' Nostri successori nella Nostra sovrana altezza e ragione.

Comandiamo in oltre à tutti e caduno de nostri subordinati Magistrati Ecclesiastici
e secolari, Prelati, Conti, Baroni, signori, Cavalieri, Vassalli, Capitani del Paese, Con-
sistari, Governatori, Amministratori, Vassalli, Ufficiali, Pretori, Consoli, Giudici, Con-
sighieri, Stadini, Communita, et à tutti gli altri nostri sudditi, e Fedeli, di che di-
gratia, stato, ufficio, e condizione si siano, scrivendo, e fermamente con questa
Patente, e vogliamo, che mantengano con vigore, proteggano, e lascino i più volte
accennati Usi della Comunità, e loro successori in questa nra loro opera di
ciò concepita elementiss^{ma} conferma, a quella parte non contravengano,
ne in alcun modo, i strade ad altri ciò permessano, e quando d'ogn' uno è uol-
to sfuggire la nra grave disgrazia, e pena, spende questa la nra seria
intenzione.

Die Mercurij ultima nra Julij 1725 - in Villa Grigno Com Peritri et Clano
D. G. B. B. Repola V. Jurista Boeni

Sono comparsi q. Stefano J. Bort. da S. Maria, Sindaco della med. Comunità
di Grigno, q. Pietro Luzzi Voltolina, e q. Franca J. Anzi. Genzo delli tre
huomini del giuramento di d. med. Comunità esponendo come tra li altri
capitoli della loro Carta di Repola, si contenga in fine il doveri fra li hu-
mini della med. Comunità osservare la consuetudine che si pratica, et osserva
nelle tre Ville di Tesino in materia delle successioni ab intestato, e non
già l'ordinaria disposizione del Statuto del quale li huomini di Tesino, e

E comandiamo in oltre a tutti e cadauno de' nostri subordinati magistrati ecclesiastici / e secolari, prelati, conti, baroni, signori, cavalieri, vassali, capitani del paese, capitani, governatori, amministratori, vicari, ufficiali, pretori, consoli, giudici, consiglieri, cittadini, comunità et a tutti gli altri nostri sudditi e fedeli, di che dignità stato, ufficio e condizione si siano, seriosamente e fermamente con questa / patente, e vogliamo che mantengano con vigore, proteggano e lascino i più volte / accennati uomini della comunità e loro successori in questa nostra loro sopra di / ciò concessa clementissima conferma, a quella punto non contravengano / né in alcun modo o strada ad altri ciò permettano, per quanto ad ogn'uno è caro / sfuggire la Nostra grave disgrazia e pena, essendo questa la Nostra seria / intenzione etc.

Die mercurii ultima mensis iulii 1726, in villa Grigni, coram perillustri et clarissimo / domino doctore Bricio Ropele vicario iurisdictionis Ivani.

Sono comparsi ser Steffano quondam Bortolamio da Steffani sindaco della magnifica comunità / di Grigno, ser Pietro Antonio Voltollino e ser Francesco quondam Antonio Gonzo delli tre / huomini del giuramento di detta magnifica comunità esponendo come fra li altri / capitoli della loro carta di regola si contenga in fine il doversi fra li huomini della medesima comunità osservare la consuetudine che si pratica et osserva / nelle tre ville di Tesino in materia delle successioni ab intestato e non / già l'ordinaria dispositione del statuto, dal quale li huomini di Tesino e

di Grigno sono esprestando in d. successi: differenziati d'alti
altri suditi della Giurisd: d'Avano, qual'ordinat: comunale
espresso uno stato Clementissimamente confirmato dall'Augus-
tissimo Carlo-6- Imperatore de Romani sig: sig: Prone ✓
e Principe nostro Clementiss: desiderando che fosse publicata
non perpetuamente debba valere, e deve di tutti osservarsi et eseguirsi
inviolabilmente, e sempre praticarsi fino li huomini di d. Città e
nel modo med: come in Tesino, feno per via d'istanza che di 15.
Pasqua sia comandato che dall'ordinat: apicame colla Clementiss: ma
ordinat: confirmat: sig: che si ritrova presso di quella in Diona
Germania, che fu poi tradotta in Italiano all'effetto che sia intesa
di tutti, sia publicamente promulgata, e publicata, e così asse-
rendo anco haver havuto il consenso, et ordine d'alti huomini
di d. Città in piena veg: di quest'effetto congregata, di fare la
presente istanza.

Peritris et Camas d'no's vicarias mand: iuxta infra p: ordinationes
et scriptum super dictis una cum Clementiss: confirmat: ad id
notitia publicari et successivè publicationis instrumentis in forma
registrari et per nos autographis retineri et ita

Steph: Aug: Pictorella Cand: Carolus
Juni.

di Grigno sono espressamente in detta successione differenziati dalli / altri sudditi della giurisdizione d'Ivano, quall'ordinatione comunale / essendo anco stata clementissimamente confermata dall'augus- / tissimo Carlo 6 imperatore de' Romani, signore signore patrone / e principe nostro clementissimo, desideravano che fosse publicata, / acìò perpetuamente deba valere e deva da tutti osservarsi et eseguirsi / inviolabilmente e sempre praticarsi fra li huomini di detta communi- / tà e / nel modo medesimo come in Tesino; fano perciò istanza che da Vostra Signoria / clarissima sia comandato che tall'ordinatione assie- / me colla clementissima / confirmatione cesarea che si ritrova apresso di quella in idioma / germanico, che fu poi tradotta in italiano all'ef- / fetto che sia intesa / da tutti, sia pubblicamente promulgata e publicata e così etc. asse- / rendo anco d'haver hauto il consenso et ordine dalli huomini / di detta comunità in piena regola a quest'effetto congrega- / ta di fare la / presente istanza.

Perillustris et clarissimus dominus vicarius mandavit iuxta instita pre- / dictas ordinationes / et presertim superadditas una cum clementissima / confirmatione ad omnium / notitiam publicari, et successive publica- / tionis documentum in forma / registrarì et poenes authographum reti- / neri, et ita etc.

Ioseph Antonius Victorellus cancellarius civilis / Ivani.

In

In cuius decreti executione. Et fuerunt per me infra Cancellaria supra ordinatio, et
Clementissima confirmatio de publicis in instantia. Quae confirmatio tametsi tractata
fuit in Italia (Roma) publicata, fuerit vidente Michaelo Angelus in Villa
Grigini, et loco solito, presentibus multis, ac signanter pp: d. Josephus Anst: Bertol-
ghono Can: Criminali Ivani, et Barthol: Tjers in loco eandem loco Grigini, sub



Deo Josephus Anst: Victorinus Can: Civilis Ivani pp: ordinat:
et confirmat: notatus in instantia supra publicari, An
p: 173: ?

In cuius decreti executione etc. fuerunt per me infrascriptum cancellarium suprascripta ordinatio et / clementissima confirmatio de quibus in instantia etc. - quae confirmatio tamen traducta / fuit in italicum idioma - publicatae, stridente Michaele Anghel in villa / Grigni et loco solito; praesentibus multis ac signanter spectabili domino Ioseph Antonio Berta- / gnono cancellario criminali Ivani ac Bartholamio Tisero incola eiusdem loci Grigni testibus etc. Ego Ioseph Antonius Victorellus cancellarius civilis Ivani praedictas ordinationem / et confirmationem / nominatas in instantia praemissa publicavi, in / quorum etc.

Finito di stampare
nel mese di maggio 2013
da Litodelta SAS - Scurelle (TN)

